



**NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE E DI TRASMISSIONE DI ATTI E
DOCUMENTI ALLA CONSOB DA PARTE DEI SOGGETTI VIGILATI**

Esiti della consultazione

INDICE

I.	PREMESSA	PAG. 7
II.	LE RISPOSTE ALLA CONSULTAZIONE E RELATIVE VALUTAZIONI	PAG. 9
	<u>SCHEDA 1:</u> “Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche”	PAG. 10
	1.1 Area di interesse	PAG. 10
	1.2 Versione sottoposta a consultazione	PAG. 11
	1.3 Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 16
	<u>SCHEDA 2:</u> “Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme di cui all’art. 16 del Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia”	PAG. 29
	2.1 Area di interesse	PAG. 29
	2.2 Versione sottoposta a consultazione	PAG. 30
	2.3 Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 33
	<u>SCHEDA 3:</u> “Relazioni sull’attività di gestione del rischio e di revisione interna di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia”	PAG. 43
	3.1 Area di interesse	PAG. 43
	3.2 Versione sottoposta a consultazione	PAG. 44
	3.3 Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 46
	<u>SCHEDA 4:</u> “Dati sull’operatività svolta nell’ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi”	PAG. 51

4.1	Area di interesse	PAG. 51
4.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 52
4.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 54
<u>SCHEDA 5:</u>	“Dati sui reclami ricevuti per iscritto”	PAG. 56
5.1	Area di interesse	PAG. 56
5.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 57
5.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 62
<u>SCHEDA 6:</u>	“Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato (e relative documentazioni di accompagnamento)”	PAG. 64
6.1	Area di interesse	PAG. 64
6.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 65
6.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 67
<u>SCHEDA 7:</u>	“Obblighi informativi specifici delle banche e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e delle società di gestione armonizzate operanti in Italia”	PAG. 68
7.1	Area di interesse	PAG. 68
7.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 69
7.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 75
<u>SCHEDA 8:</u>	“Obblighi informativi delle imprese di assicurazione”	PAG. 84
8.1	Area di interesse	PAG. 84
8.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 85

8.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 95
<u>SCHEDA 9:</u>	“Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari”	PAG. 115
9.1	Area di interesse	PAG. 115
9.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 116
9.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 119
<u>SCHEDA 10:</u>	“Dati sull’operatività dei promotori finanziari”	PAG. 120
10.1	Area di interesse	PAG. 120
10.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 121
10.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 133
<u>SCHEDA 11:</u>	“Copia dei patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale dell’intermediario e informazioni principali sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale”	PAG. 141
11.1	Area di interesse	PAG. 141
11.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 142
11.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 145
<u>SCHEDA 12:</u>	“Informazioni concernenti le deleghe gestionali ricevute da soggetti non tenuti all’adempimento, ai sensi del presente manuale operativo, alla segnalazione di tali informazioni”	PAG. 148
12.1	Area di interesse	PAG. 148
12.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 149
12.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 155
<u>SCHEDA 13:</u>	“Informazioni concernenti la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi”	PAG. 156
13.1	Area di interesse	PAG. 156

13.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 157
13.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 159
<u>SCHEDA 14:</u>	“Informazioni concernenti i fondi speculativi (<i>hedge funds</i>), i fondi immobiliari e i fondi chiusi mobiliari (<i>private equity</i>)”	PAG. 161
14.1	Area di interesse	PAG. 161
14.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 162
14.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 170
<u>SCHEDA 15:</u>	“Informazioni concernenti gli immobili e i diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio dei fondi immobiliari”	PAG. 172
15.1	Area di interesse	PAG. 172
15.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 173
15.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 178
<u>SCHEDA 16:</u>	“Informazioni concernenti la composizione di portafoglio dei fondi chiusi mobiliari (<i>private equity</i>)”	PAG. 181
16.1	Area di interesse	PAG. 181
16.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 182
16.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 185
<u>SCHEDA 17:</u>	“Comunicazioni di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi e attività”	PAG. 187
17.1	Area di interesse	PAG. 187
17.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 188
17.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 190
<u>SCHEDA 18:</u>	“Copia dell’atto costitutivo e dello statuto e regolamenti di gestione”	PAG. 191

18.1	Area di interesse	PAG. 191
18.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 192
18.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 193
<u>SCHEDA 19:</u>	“Obblighi informativi delle società di gestione estere e delle sicav estere in relazione all’offerta in Italia di quote o azioni di OICR esteri armonizzati e non armonizzati”	PAG. 194
19.1	Area di interesse	PAG. 194
19.2	Versione sottoposta a consultazione	PAG. 195
19.3	Osservazioni pervenute e relative valutazioni	PAG. 197

I. PREMESSA

A giugno 2009, è stato sottoposto a consultazione un documento generale avente ad oggetto i nuovi obblighi di comunicazione degli intermediari nei confronti della Consob in sostituzione di quelli di cui alla delibera n. 14015 del 1° aprile 2003.

Il nuovo quadro normativo nazionale, delineatosi a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 262/2005 ("legge sul risparmio") e della normativa di recepimento della MiFID, infatti, ha reso necessario procedere ad una revisione e ad un aggiornamento degli adempimenti informativi vigenti sulla base della citata delibera n. 14015/2003 in materia di prestazione dei servizi e attività di investimento e della gestione collettiva. Inoltre, tenuto conto delle nuove competenze e funzioni assegnate in argomento alla Consob, si è reso necessario prevedere nuovi obblighi informativi con specifico riferimento all'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione.

Nel periodo della consultazione (giugno – settembre 2009), sono pervenuti alla Consob commenti ed osservazioni da parte di diversi soggetti, la maggior parte dei quali rappresentati da associazioni di categoria.

Dal primo esame delle risposte ricevute, sono emersi in particolare alcuni profili con riferimento ai quali si è ritenuto opportuno avviare un'ulteriore consultazione di mercato attraverso la pubblicazione di un secondo documento concernente i dati sulla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e i dati sull'operatività dei promotori finanziari.

L'analisi delle osservazioni pervenute su tali argomenti aveva infatti comportato non tanto la necessità di chiarire o di delimitare ciò che era già stato sottoposto a consultazione, quanto piuttosto l'esigenza di prevedere nuovi e diversi obblighi di comunicazione (rispetto a quanto già prospettato al mercato a giugno 2009) che, quindi, a tutela degli interessati, è apparso opportuno sottoporre ad una preventiva consultazione.

La nuova consultazione, avviata a gennaio 2010, si è conclusa il successivo 1° marzo.

Il rinnovato *set* di informazioni richiesto agli intermediari va ad integrarsi, in una prospettiva di non duplicazione ma di ordinato coordinamento, con il rinnovato ed esteso flusso di dati che la Consob acquisisce dagli operatori per il tramite di Banca d'Italia. Infatti, alla luce del nuovo Protocollo d'intesa sullo scambio dati tra le due Autorità dell'8 settembre 2009, la Consob riceve periodicamente dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche relative all'attività di intermediazione mobiliare delle banche ed integrate nella "Matrice dei conti" nonché le informazioni statistiche relative all'attività di gestione collettiva delle SGR e delle SICAV (c.d. "Base dati PRISMA").

Le informazioni acquisite in via continuativa costituiscono la base conoscitiva per l'esercizio della vigilanza sulla trasparenza e correttezza di comportamento dei soggetti abilitati in forza dei poteri di cui all'art. 8 del TUF. In particolare, le informazioni richieste vengono utilizzate a

supporto dell'esercizio dei poteri di vigilanza in un'ottica proattiva, ossia di prevenzione e di indirizzo verso *best practices* degli intermediari, nell'ambito delle competenze della Consob.

Peraltro, l'acquisizione delle informazioni da parte della Consob avviene, in via di continuità con il passato, attraverso il c.d. sistema di "Teleraccolta", che consente di minimizzare gli oneri a carico degli intermediari in virtù della trasmissione via canale telematico.

I nuovi obblighi di comunicazione entreranno in vigore il prossimo 1° luglio e sostituiranno integralmente quelli di cui alla delibera, attualmente vigente, n. 14015/2003. Di norma, quindi, il periodo di riferimento dei nuovi obblighi è relativo al secondo semestre 2010. In proposito, al fine di avere a disposizione informazioni per un intero anno solare, periodo minimo effettivamente significativo, attraverso un apposito regime transitorio, verrà richiesto agli intermediari, per taluni principali nuovi obblighi informativi, seppure da rendere disponibili in periodi successivi, di trasmettere dati anche con riferimento al primo semestre 2010.

II. LE RISPOSTE ALLA CONSULTAZIONE E LE RELATIVE VALUTAZIONI

Nelle successive schede vengono illustrati, in sintesi, i commenti e le osservazioni rese da coloro che hanno partecipato alla consultazione (sia quella di giugno 2009 che quella, successiva, di gennaio 2010), avendo cura di omettere il riferimento a quanti hanno chiesto di non pubblicare i propri contributi. In tale sede, si riportano altresì le valutazioni effettuate con riferimento ai predetti commenti ed osservazioni.

Ai fini di una maggiore completezza e chiarezza espositiva, nell'ambito di ciascuna scheda si riportano in particolare le parti di interesse dei documenti come sottoposti all'attenzione del mercato in sede di consultazione e, per ciascun profilo, vengono riepilogate le osservazioni pervenute, le relative valutazioni condotte e, quindi, le ritenute integrazioni o modifiche apportate al testo del Manuale.

SCHEDA 1 - RELAZIONE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI E DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI O DA BANCHE

1.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	<u>Sim, Banche italiane e Poste Italiane, Intermediari finanziari</u>
--------------------------------------	---

Tipologia flusso	<u>Documentazione Periodica</u> <u>Documentazione ad Evento</u>
-------------------------	--

Codici interessati	<u>I.1.DP.i, I.2.DP.i, I.12.DP.i, I.1.DE.g, I.2.DE.c, I.12.DE.d</u>
---------------------------	---

Allegato/i interessato/i	<u>II.1</u> (Schema relazione sulle modalità di svolgimento servizi/attività)
---------------------------------	---

1.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche	<u>Cfr. Allegato II.1</u> (contenuto minimale)	Annuale	Entro il 31 marzo di ogni anno
Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche (<i>in caso di modifiche rilevanti infrannuali</i>)	<u>Cfr. Allegato II.1</u> (contenuto minimale)	Ad evento	Entro 30 giorni dalle intervenute modifiche rilevanti

ALLEGATO II.1**SCHEMA DI RELAZIONE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI E DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI O DA BANCHE****A. INFORMAZIONI GENERALI****1. Azionariato e gruppo**

Fornire l'elenco aggiornato dei soggetti che possiedono partecipazioni dirette al capitale sociale pari o superiori al 5%.

Illustrare sinteticamente il contenuto di eventuali accordi in essere tra i partecipanti al capitale sociale dell'intermediario (tipologia, oggetto, durata, modalità di rinnovo, soggetti aderenti e relative quote conferite nell'accordo, eventuali organi, ...).

Fornire inoltre una rappresentazione grafica del gruppo di appartenenza dell'intermediario da cui possa essere ricostruita la catena di controllo in essere.

2. Esponenti aziendali

Descrivere il modello societario adottato (tradizionale, duale, monistico) ed indicare i nominativi dei componenti degli organi aziendali in carica.

3. Organigramma

Fornire un organigramma aggiornato dell'intermediario relativamente alle funzioni coinvolte nello svolgimento dei servizi/attività di investimento e/o nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche e delle relative funzioni di supporto, precisando quali di esse siano esternalizzate ad entità del gruppo e quali siano esternalizzate ad entità esterne al gruppo.

Indicare i nominativi dei responsabili delle predette funzioni, nonché il numero di risorse assegnate alle medesime unità.

4. Sistema delle deleghe

Descrivere l'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale.

5. Rete commerciale

Indicare i canali distributivi utilizzati per la prestazione dei servizi/attività, con specifica descrizione:

- dell'articolazione e del numero di dipendenze sul territorio;
- delle modalità adottate per l'offerta fuori sede, con indicazione del numero dei promotori finanziari e descrizione della relativa struttura gerarchica (numero di livelli manageriali previsti e relativo dimensionamento), dell'articolazione e del numero dei negozi finanziari e simili;
- delle modalità utilizzate in caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza.

6. Operatività all'estero

Indicare i Paesi esteri nei quali l'intermediario opera, illustrandone le relative modalità (con succursale; senza succursale; tipologia di clientela *target*; prodotti/servizi offerti).

7. Procedure di controllo interno

Descrivere l'articolazione complessiva delle funzioni aziendali di controllo interno indicando anche i relativi responsabili (con illustrazione delle esperienze tecnico-professionali di ciascuno), le linee di riporto stabilite, la dotazione organica di ciascuna unità, nonché la tipologia di rapporti previsti fra le medesime unità di controllo.

Descrivere le modalità di interazione/coordinamento con le analoghe funzioni di controllo a livello di gruppo, precisando l'eventuale esternalizzazione ad entità riconducibili al gruppo di appartenenza o ad altre entità delle attività di controllo.

8. Società incaricata della revisione contabile

Indicare la società incaricata di effettuare la revisione contabile dell'intermediario, specificando altresì la data di assunzione e di scadenza del relativo incarico nonché il nominativo del *partner* responsabile.

B. INFORMAZIONI SUL PIANO INDUSTRIALE

Fornire un'illustrazione delle strategie deliberate in merito alle prospettive di sviluppo dei servizi/attività nel triennio successivo, indicando:

- le politiche di prodotto/servizio adottate con particolare riguardo al lancio di tipologie innovative di *business* con indicazione delle caratteristiche dello stesso e del relativo *target* di clientela;
- le stime contenute nei *budget* (con separata evidenziazione per servizio/attività), corredate delle ipotesi sottese agli andamenti ipotizzati;

- le politiche ed i criteri di incentivazione del personale e dei promotori finanziari;
- le misure procedurali che si intende adottare al fine di consentire l'adeguamento dell'operatività alle nuove prospettive di sviluppo del *business*;
- le valutazioni in termini di rischio di conformità effettuate in relazione alle individuate strategie, con particolare riguardo agli aspetti innovativi delle stesse.

C. INFORMAZIONI SUI SERVIZI/ATTIVITA' SVOLTI

Illustrare il modello di *business* adottato nell'anno solare precedente con riferimento a ciascun servizio/attività, precisando:

- le modalità di offerta adottate (ad es., abbinamento sistematico del servizio di consulenza agli altri servizi esecutivi, ovvero offerta limitata solo a questi ultimi; *execution only*;...),
- il *target* di clientela individuato;
- le caratteristiche essenziali dei prodotti/servizi offerti.

Illustrare i principali eventuali scostamenti rispetto al più recente piano industriale adottato per l'anno di riferimento.

Illustrare sinteticamente le principali procedure adottate per la prestazione dei servizi/attività, con particolare riferimento a:

- *execution/transmission policy* adottata nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione/trasmissione ordini, gestione di portafogli, indicando i criteri e i risultati delle scelte effettuate;
- procedure in materia di classificazione della clientela;
- misure ed i criteri adottati per la "profilatura della clientela";
- misure ed i criteri per la "mappatura" dei prodotti finanziari;
- misure ed i criteri per la valutazione di "adeguatezza/appropriatezza" degli investimenti;
- conflitti di interessi individuati e misure adottate per la corretta gestione degli stessi;
- misure adottate per regolare le "operazioni personali";

- incentivi eventualmente ricevuti da soggetti diversi dai clienti e misure che ne giustificano la percepibilità;
- applicativi di *front office* e *back office* adottati, con indicazione del relativo livello di integrazione e della presenza di eventuali aree di manualità;
- eventuali progetti di revisione in corso, con indicazione dei principali cambiamenti e della relativa tempistica di realizzazione.

1.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
Principio di proporzionalità	<p>L'ABI reputa che, in ossequio al principio della proporzionalità, “le previsioni relative allo Schema di Relazione organizzativa debbano essere attentamente valutate sotto il profilo del rapporto fra sacrificio imposto ai destinatari delle misure stesse e raggiungimento del fine desiderato, anche avuto riguardo al tipo di controllo che, in concreto, l'Autorità intenderà svolgere sulle informazioni in oggetto”.</p> <p>Parimenti, ASSOSIM cita la relazione in parola come esempio dell'esigenza di bilanciamento dei benefici di nuove informazioni con i connessi oneri a carico dei soggetti vigilati, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi. Invocando anch'essa il principio di proporzionalità, la stessa Associazione sottolinea come sarebbe stato “trascurato, da un lato, l'elemento dimensionale, dall'altro, la maggiore o minore complessità organizzativa derivante dalla prestazione di uno solo o più servizi e attività di investimento”. In particolare, ASSOSIM considera “gravoso” per gli intermediari, soprattutto per quelli di minori dimensioni, il “lavoro di sintesi” richiesto per la predisposizione della relazione in parola.</p>	<p>Il complesso delle informazioni richieste attraverso lo schema di relazione in parola risponde all'esigenza di consentire alla Vigilanza di acquisire, in maniera periodica e sistematica, un quadro completo e sintetico delle modalità organizzative e procedurali mediante le quali gli intermediari svolgono e/o intendono svolgere i servizi e le attività di investimento (e i servizi accessori) nonché l'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche. Si tratta, infatti, di un bagaglio informativo importante che contribuisce – insieme con tutti gli altri dati ed elementi acquisiti - all'effettuazione di una valutazione, in chiave <u>preventiva</u> e comparativa, del rischio di vigilanza e, quindi, ad orientare, in un'ottica <i>risk-based</i>, gli opportuni ed adeguati interventi di competenza da parte della Consob.</p> <p>In tale prospettiva, la relazione prevede un <i>set</i> di informazioni il cui contenuto potrà e dovrà assumere, <u>in omaggio al principio di proporzionalità</u>, diverse configurazioni e specificazioni tenuto conto delle peculiarità operative e della</p>	<p>Si conferma, sul punto, la necessità di acquisire dagli intermediari vigilati, attraverso lo schema di relazione in parola, informazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche.</p> <p>Per meglio chiarire l'ambito di applicazione della richiesta di informazioni e, in particolare, per tener conto ancor più esplicitamente del principio di proporzionalità, si è ritenuto di inserire il seguente paragrafo in premessa allo schema di relazione in parola: “<i>Nel presente schema sono riepilogate le informazioni essenziali sulle modalità di svolgimento dei</i></p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		complessità e articolazione dimensionale ed organizzativa di ciascun singolo intermediario sottoposto al presente obbligo di comunicazione.	<i>servizi/attività di investimento, dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche. Si tratta di un punto di riferimento che può e deve essere adattato e/o integrato – in base al principio di proporzionalità - per tener conto di situazioni peculiari di ciascun singolo intermediario, legate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati, alla tipologia di clientela servita”.</i>
<i>Informazioni sulle scelte strategiche</i>	Secondo ABI , la richiesta di informazioni con riferimento al piano industriale triennale costituisce un obbligo che non trova riscontro negli altri principali mercati dell'Unione Europea e determina un <i>“onere asimmetrico”</i> rispetto agli intermediari di altri paesi. Lo stesso, oltre a configurare un obbligo di comunicazione, implica un adempimento sostanziale in materia di requisiti organizzativi avente rilevanti impatti sulle procedure interne degli intermediari, la cui	La richiesta di invio delle informazioni di cui allo schema di relazione in parola, ivi incluse quelle inerenti alle strategie di sviluppo dell'attività, diversamente da quanto osservato, rientra nell'ambito dei poteri di vigilanza informativa attribuiti, in linea con le previsioni della MiFID, dall'ordinamento nazionale alla Consob per l'esercizio delle proprie funzioni e	Di seguito, si riporta la nuova formulazione del testo della relazione in parola: <i>“Fornire, specificandone il relativo orizzonte temporale di riferimento, un'illustrazione delle strategie deliberate in merito alle prospettive di</i>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>introduzione, pertanto, <i>“non può, in base all’art. 6 del TUF, essere disciplinata in autonomia dalla CONSOB, né sembra, in ogni caso, in linea con le previsioni della MiFID”</i>.</p> <p>La stessa Associazione, inoltre - sottolineando che le informazioni richieste appaiono eccessivamente dettagliate e approfondite (in particolare, le stime di <i>budget</i>) anche perché proiettate su un orizzonte triennale <i>“e relative ad un fenomeno per natura dominato da una strutturale componente di variabilità congiunturale”</i> - ha richiesto che le informazioni in parola <i>“si riferiscano ad un orizzonte temporale annuale e non includano le stime di budget”</i>.</p> <p>Sul medesimo punto, ASSOSIM ha evidenziato, inoltre, che molti intermediari di minori dimensioni, con particolare riferimento alle SIM, non predispongono piani triennali, <i>“per cui sarebbe opportuno prevedere la comunicazione delle sole informazioni previsionali relative ad un lasso temporale di un anno”</i>.</p>	<p>competenze nei confronti degli intermediari (cfr., in particolare, art. 8, comma 1, del TUF). Infatti, le scelte strategiche degli intermediari che si concretizzano nella determinazione del <i>budget</i> <u>contribuiscono, in modo diretto ed indiretto, ad indirizzare le condotte degli operatori nella relazione con la clientela e costituiscono pertanto presupposto importante nel definire il rischio di vigilanza con riferimento a ciascun singolo intermediario</u> in quanto concorrono ad individuare e determinare il rischio di comportamenti non conformi alle regole fissate dall’ordinamento. A tal fine, gli intermediari sono chiamati a fornire informazioni sulle scelte strategiche effettuate, ivi incluse quelle di <i>budget</i>, secondo i criteri e le modalità ritenuti significativi per i propri organi amministrativi e decisionali.</p> <p>Si aggiunge che le scelte strategiche operate dagli intermediari, in quanto frutto di un autonomo processo decisionale di natura imprenditoriale, non sono e non possono essere “sindacate” come tali; tuttavia, l’acquisizione da parte della Vigilanza di informazioni in ordine alle decisioni strategiche assunte dall’intermediario, per esempio, in termini di nuovo <i>target</i> di clientela,</p>	<p>sviluppo dei servizi/attività”.</p> <p>Per maggiore chiarezza, si è ritenuto opportuno aggiungere allo schema di relazione, in nota, il seguente paragrafo: <i>“In caso di orizzonte temporale di tipo pluriennale, si invia, a cadenza annuale, nel periodo (pluriennale) di riferimento, l’aggiornamento dei piani predisposti e comunicati.”</i>.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		<p>nuova modalità operativa, nuovo canale di contatto, caratteristiche dei prodotti o dei servizi commercializzati, è molto utile in quanto consente di chiarire il complessivo contesto di riferimento dello stesso intermediario e di individuare così il relativo rischio di non conformità.</p> <p>Nello stesso documento sugli esiti della consultazione in merito alla Comunicazione concernente <i>“il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”</i>, in materia, si è avuto modo di precisare che <i>“[...] le politiche commerciali e di incentivazione del personale sono e restano, <u>in sè e per sè considerate</u>, libere nella loro definizione da parte delle imprese. Tuttavia, appare fattualmente indubbio come l’individuazione delle stesse non sia affatto neutra quanto ad esposizione al “rischio di non conformità” alle regole di condotta dell’intermediario. Così politiche di incentivazione che spingano la propria rete di vendita a collocare con preferenza certe tipologie di prodotti (a prescindere da ogni valutazione connessa al cliente) si pongono in via di incoerenza rispetto alla logica di “servizio” che dovrebbe ispirare il rapporto</i></p>	

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		<p><i>intermediario/cliente e determinano inevitabilmente, di fatto, un aumento significativo del rischio che gli operatori non rispettino le regole di condotta del settore nella relazione con l'investitore. Parallelamente, una politica commerciale volta ad aggredire con prodotti complessi ed innovativi un target di clientela con bassa esperienza e conoscenza finanziaria, non è sindacata in sè, ma rileva quale presupposto che innalza, nei fatti, gli oneri dell'intermediario da adempiere affinché la distribuzione avvenga nell'effettivo rispetto delle regole di condotta. [...]”.</i></p> <p>Da ultimo, si fa presente che quanto sopra non costituisce un obbligo di predisposizione di un <u>nuovo ed apposito documento</u>, ma attiene alla necessità di conoscere le strategie – che come ogni impresa – anche gli intermediari adottano e che possono avere diretto impatto sui comportamenti con gli investitori clienti.</p> <p>Quanto all'orizzonte temporale da prendere a riferimento per le informazioni sulle scelte strategiche effettuate, si ritiene - anche al fine di introdurre un criterio maggiormente flessibile che tenga conto della diversità delle opzioni e scelte operative ed organizzative operate, in piena ed assoluta autonomia</p>	

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>ASSOSIM suggerisce di sostituire la denominazione di “piano industriale” in “piano strategico” in quanto l’aggettivo “industriale” <i>“evoca principalmente le prospettive economiche e finanziarie dell’intermediario e, pertanto, dati concernenti la stabilità e redditività del business, mentre le informazioni richieste da codesta Autorità riguardano le politiche di sviluppo di servizi/attività e i relativi impatti in termini di procedure e politiche di incentivazione del personale e dei promotori finanziari”</i>.</p>	<p>imprenditoriale dagli intermediari, di introdurre maggiori margini di discrezionalità nell’individuazione dell’arco temporale di riferimento. In particolare, si ritiene di prevedere che gli intermediari possano liberamente scegliere – in coerenza con i meccanismi e i criteri organizzativi interni - il periodo temporale (annuale o pluriennale) a cui riferire le informazioni sulle strategie di sviluppo dei servizi/attività.</p> <p>Nel caso si optasse per un orizzonte di riferimento di tipo pluriennale, resta tuttavia ferma la necessità di inviare, a cadenza annuale, l’aggiornamento dei piani (pluriennali) predisposti.</p> <p>Pur sottolineando che si tratta di una questione essenzialmente nominalistica, si ritiene di accogliere il suggerimento di ASSOSIM di modificare la denominazione del “piano industriale” in “piano strategico”: così, dovrebbe risultare ulteriormente chiaro che, attraverso la relazione in parola, l’interesse della Consob è quello esclusivamente di acquisire informazioni sulle scelte strategiche deliberate dagli intermediari in tema di prospettive di sviluppo dei servizi e/o attività prestati, quale presupposto per individuare e</p>	<p>Nello schema di relazione si è provveduto a modificare la denominazione di “piano industriale” con “<i>piano strategico</i>”.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>L'ABI chiede alcuni specifici chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione delle informazioni richieste con riguardo al piano industriale ed in particolare <i>“se trattasi di piano di banca individuale ovvero di piano consolidato di Gruppo (Bancario?, Societario?)”</i> e <i>“se si fa riferimento ai soli servizi e attività di investimento”</i>.</p> <p>Secondo ABI, posto che nel piano devono essere oggetto di illustrazione <i>“le valutazioni in termini di rischio di conformità effettuate in relazione alle individuate strategie, con particolare riguardo agli aspetti innovativi delle stesse”</i>, <i>“non risulta chiaro”</i></p>	<p>valutare il rischio di comportamenti non conformi alle regole fissate dall'ordinamento.</p> <p>Come indicato nello stesso titolo dello schema di relazione in parola, le informazioni richieste riguardano esclusivamente i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori nonché l'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche (sono pertanto escluse le informazioni concernenti eventuali ulteriori attività svolte dagli intermediari come, ad esempio, nel caso delle banche, l'attività di esercizio del credito). Inoltre, per le realtà facenti parte di gruppi, le informazioni di cui sopra devono essere fornite dal singolo intermediario – titolare del rapporto di servizio con il cliente - tenuto all'assolvimento dell'obbligo di comunicazione in parola, coerentemente con eventuali piani (consolidati) di gruppo.</p> <p>Nel contesto delle informazioni richieste attraverso lo schema di relazione in parola, per “aspetti innovativi” delle strategie individuate deve intendersi qualsiasi cambiamento significativo</p>	<p>Per maggiore chiarezza, nello schema di relazione, è stato ulteriormente specificato che: 1) le informazioni sul sistema delle deleghe devono essere fornite “relativamente allo svolgimento dei servizi/attività di investimento e/o nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche” e 2) le informazioni sulle politiche e i criteri di incentivazione devono essere fornite con riferimento al personale addetto alla relazione con i clienti e ai promotori finanziari.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>cosa si intende per “<i>aspetti innovativi</i>” nonché per “<i>misure procedurali</i>” da adottare al fine di consentire l’adeguamento dell’operatività alle nuove prospettive di sviluppo del <i>business</i>”.</p> <p>ASSOSIM propone poi di eliminare dalla relazione in parola le sopra descritte “valutazioni in termini di rischio di conformità effettuate in relazione alle individuate strategie”, in quanto “<i>già richiamate nello schema di relazione della funzione di controllo di conformità</i>”.</p> <p>Sul punto, l’ABI chiede di precisare il significato da</p>	<p>conseguente alle scelte strategiche adottate o da adottare ai fini dello sviluppo dell’attività prestata (come, ad esempio, il ricorso a nuovi prodotti/servizi e/o canali/modalità di distribuzione aventi caratteristiche completamente diverse rispetto a quelli precedentemente impiegati).</p> <p>Le “<i>misure procedurali</i>” devono, invece, essere intese come le correlate e conseguenti soluzioni ed implementazioni di natura procedurale che si intendono mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi prefigurati attraverso la formulazione delle strategie di sviluppo dell’attività (così, la scelta strategica di attivare un’operatività in derivati OTC con clientela <i>retail</i>, richiama la necessità di specifici adattamenti ed integrazioni alle procedure, ad esempio, preordinate alla valutazione di adeguatezza delle operazioni aventi ad oggetto i predetti prodotti).</p> <p>La richiesta in parola mira ad acquisire informazioni sulle valutazioni effettuate in merito alle eventuali implicazioni in termini di rischio di conformità delle strategie deliberate dall’intermediario in tema di sviluppo dei servizi/attività. Oggetto della richiesta è quindi il giudizio</p>	<p>Si conferma, sul punto, la specifica previsione dello schema di relazione in parola, così come evidenziata nel documento sottoposto alla consultazione di giugno</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>attribuire <i>“alla disposizione (punto B, quinta alinea) secondo cui devono essere oggetto di illustrazione nel piano anche: “le valutazioni in termini di rischio di conformità effettuate in relazione alle individuate strategie, con particolare riguardo agli aspetti innovative delle stesse”</i>”. Inoltre, si domanda se le predette valutazioni in termini di rischio di conformità <i>“debbono essere effettuate contestualmente al piano triennale (valutazioni ex-ante e quindi ogni 3 anni o in sede di revisione), come sembrerebbe più probabile, oppure/ovvero anche successivamente (ex post e quindi annualmente)”</i>.</p>	<p>espresso sui possibili effetti in termini di rischio di <i>compliance</i> delle scelte strategiche formulate dall’intermediario sulle prospettive di sviluppo dei servizi/attività. Ciò non significa che la funzione di <i>compliance</i> sia chiamata a codeterminare il piano strategico dell’intermediario, ma che gli organi di vertice possano beneficiare delle osservazioni aziendali in tema di impatto sul rischio di non conformità delle scelte strategiche condotte e delle stesse tenere conto nei piani predisposti. Il piano strategico è e resta un piano elaborato dagli organi amministrativi e commerciali dell’intermediario, arricchito dalle valutazioni, dagli stessi organi condotte, sulla base anche delle osservazioni della funzione di <i>compliance</i>, in termini di impatto sul rischio di non conformità delle proprie determinazioni strategiche. Si aggiunge che le valutazioni in parola richieste ai fini della presente relazione differiscono, per tempistica e finalità, rispetto a quelle richieste ai fini della relazione della funzione di controllo di conformità di cui all’allegato II.2. Infatti, mentre le prime sono <u>finalizzate ad individuare e mitigare</u>, in una logica <i>ex ante</i> e prospettica, nella fase di predisposizione ed adozione del</p>	<p>2009.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		medesimo piano strategico pluriennale, <u>i rischi di non conformità alla normativa di settore</u> e, quindi, a favorire il dialogo degli organi di vertice con la stessa funzione di <i>compliance</i> , (e come tali devono appunto trovare posto nella relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi/attività), le seconde sono, invece, rivolte ad identificare, in una logica <i>ex post</i> , i rischi di non conformità in relazione all’attuazione delle scelte strategiche contemplate nell’ambito del relativo piano con particolare riguardo alle politiche commerciali e ad eventuali prodotti innovativi (e come tali devono trovare collocazione nell’ambito della relazione della funzione di controllo di conformità).	
<i>Informazioni sui servizi e attività</i>	Sul punto, l’ ABI chiede che vengano fornite precisazioni con riferimento alla prevista “mappatura dei prodotti finanziari”. Quanto poi alle richieste in tema di “conflitti di interesse” e “ <i>inducements</i> ”, viene richiesto se gli intermediari possano “comunicare” le <i>policy</i> interne adottate con riferimento ai due predetti argomenti.	Per “mappatura” deve intendersi la ricognizione dei criteri e delle misure adottate nel processo di classificazione dei prodotti oggetto di offerta alla clientela. Quanto alle informazioni sui conflitti di interesse e sugli incentivi eventualmente ricevuti, si ritiene si possa procedere ad una descrizione sintetica delle relative <i>policy</i> interne adottate dall’intermediario.	Sul punto, per maggiore chiarezza e semplificazione, con riferimento alle informazioni sul modello di <i>business</i> , il terzo <i>bullet point</i> viene così riformulato: “Le caratteristiche essenziali <i>dei servizi offerti (perimetro, contenuto, relativi prodotti, ecc.)</i> . E’ stato altresì eliminato, rispetto al testo dello

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
			schema di relazione sottoposto a consultazione, il riferimento alla necessità di “illustrare i principali eventuali scostamenti rispetto al più recente piano industriale adottato per l’anno di riferimento”. Infine, è stato ulteriormente specificato che le informazioni (sintetiche) sulle principali procedure adottate per la prestazione dei servizi/attività, devono essere fornite, successivamente al primo invio, soltanto se mutate rispetto all’anno precedente.
Informazioni sugli accordi tra azionisti	In relazione alle informazioni richieste con riferimento agli accordi in essere tra gli azionisti, per ASSOSIM “sarebbe opportuno aggiungere la locuzione “per quanto conosciuti” in quanto gli azionisti potrebbero non informarne la società, soprattutto nell’ipotesi in cui non siano presenti nell’organo con funzione di gestione”.	Tenuto conto delle circostanze illustrate da ASSOSIM, per ragioni anche di maggiore semplificazione, si ritiene opportuno limitare la richiesta in parola alle sole informazioni riguardanti la rappresentazione grafica del gruppo di appartenenza dell’intermediario da cui possa essere ricostruita la catena di controllo in essere, eliminando il riferimento all’elenco dei partecipanti al capitale sociale e ad eventuali accordi tra gli azionisti.	Sul punto, pertanto, rispetto al testo sottoposto a consultazione, è stato <u>eliminato</u> il seguente specifico riferimento: “Fornire l’elenco aggiornato dei soggetti che possiedono partecipazioni dirette al capitale sociale pari o superiori al 5%. Illustrare sinteticamente il contenuto di eventuali

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
			<i>accordi in essere tra i partecipanti al capitale sociale dell'intermediario (tipologia, oggetto, durata, modalità di rinnovo, soggetti aderenti e relative quote conferite nell'accordo, eventuali organi, ...)</i> ".
<i>Tempistica di redazione</i>	Quanto al termine di consegna, ABI richiede una "postdatazione" al 30 aprile anziché al 31 marzo di ogni anno ovvero, in subordine, un invio al 30 aprile almeno per il primo anno di entrata in vigore degli obblighi.	Se si tratta di previsioni per di più annuali, come richiesto da ABI, è necessario preservarne la conoscenza " <i>ex ante</i> " e quanto più vicina all'inizio dell'esercizio a cui il contenuto della relazione in parola, ivi incluse le stime e le strategie, si riferisce. Quanto al primo invio – previsto per il 31 marzo 2011 – i tempi di emanazione della nuova disciplina consentono un'ampia preventiva conoscenza dell'adempimento in capo agli intermediari così da consentirne l'ordinata e consapevole applicazione fin dal marzo 2011.	Sul punto, pertanto, si ritiene di non apportare modifiche alla prevista tempistica di invio della relazione in parola.
<i>Responsabilità della redazione</i>	Atteso che le "valutazioni di cui al documento in consultazione (politiche di prodotto/servizio, stime budget, politiche e criteri di incentivazione, misure procedurali) appaiono di [...] " <i>ampia portata</i> ", l' ABI chiede se è possibile assegnare la <u>responsabilità della predisposizione della relazione</u> alla funzione che	La scelta della funzione cui assegnare la concreta redazione della relazione in oggetto è rimessa all'autonomia organizzativa e decisionale degli intermediari. Resta fermo che l'invio della relazione in	

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>l'intermediario reputa più efficace. Sul punto, l'ABI evidenzia, infatti, che <i>“se la funzione compliance fosse indicata come responsabile della redazione dello Schema di relazione sulla prestazione dei servizi le verrebbe attribuito un ruolo fortemente ex-ante e top down, in contrasto con la natura di tale funzione”</i>.</p>	<p>parola, tenuto conto della importanza e rilevanza delle informazioni ivi contenute, deve essere preceduto dall'esame e dall'approvazione della stessa relazione da parte dei competenti organi aziendali, che ne consentano la legale riconducibilità all'intermediario.</p> <p>Per quanto anche sopra indicato, la funzione di <i>compliance</i> non è l'unità organizzativa naturalmente preposta alla predisposizione della relazione in commento, attenendo la stessa <u>alle principali scelte strategiche ed operative dell'intermediario che di certo vanno conosciute e valutate dalla medesima funzione di <i>compliance</i>, ma non da questa codeterminate.</u></p> <p>Il contenuto, la valenza e la portata significativa e sintetica delle informazioni riportate nella relazione ne richiedono la rispondenza alle decisioni anche strategiche adottate dagli organi aziendali competenti.</p>	

SCHEDA 2 – RELAZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB – BANCA D'ITALIA

2.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	<u>Sim, Banche italiane, Poste Italiane, Imprese di investimento extracomunitarie, Banche Extracomunitarie, Intermediari finanziari, SGR, SICAV e SGA operanti in Italia</u>
Tipologia	<u>Documentazione Periodica</u>
Codici interessati	<u>I.1.DP.1, I.2.DP.1, I.5.DP.b., I.7.DP.b, I.10.DP.b, I.11.DP.b, I.12.DP.1, I.14.DP.1, I.15.DP.g, I.16.DP.b</u>
Allegato/i interessato/i	<u>II.2 (Schema di relazione funzione <i>compliance</i>)</u>

2.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme di cui all'articolo 16 del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate	<u>Cfr. Allegato II.2</u> (contenuto minimale)	Almeno annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio. In caso di relazioni infrannuali, entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali.

ALLEGATO II.2	SCHEMA DI RELAZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB - BANCA D'ITALIA
----------------------	---

Nel presente schema sono riepilogati gli obiettivi che la funzione di controllo di conformità deve normalmente perseguire per il corretto svolgimento

dell'attività. Si tratta di un punto di riferimento per l'impostazione dei controlli e il conseguente *reporting* indirizzato agli organi aziendali e alle autorità di vigilanza, che può e deve essere integrato per tener conto di situazioni peculiari.

La relazione della funzione di controllo di conformità alle norme illustra:

1. le valutazioni di impatto rispetto al "rischio di non conformità" effettuate in relazione al piano industriale dell'intermediario, con particolare riguardo a politiche commerciali e a prodotti innovativiⁱ;
2. le verifiche effettuate, ed i relativi risultati emersi, nel periodo di riferimento per accertare l'efficacia e l'adeguatezza delle procedure adottate dall'intermediario per la prestazione dei servizi/attività;
3. le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze;
4. le attività pianificate;
5. la situazione complessiva dei reclami ricevuti per iscritto dall'intermediario nel periodo di riferimento.

La funzione di controllo di conformità alle norme elabora le proprie relazioni periodiche tenendo conto delle *best practices* individuate dalle Associazioni competenti.

Per quanto concerne in particolare la situazione complessiva dei reclami ricevuti per iscritto dall'intermediario, la relazione riporta il seguente *set* minimale di informazioni.

- Indicazione del numero di reclami ricevuti nel periodo di riferimento e del numero di reclami composti. Le medesime informazioni devono essere fornite in relazione ai precedenti 5 periodi, accompagnate da un commento esplicativo formulato da parte della funzione di controllo di conformità alle norme tendente ad interpretare la dinamica temporale dei reclami.
- Ove il soggetto si avvalga di promotori finanziari, indicazione dei primi dieci promotori per incidenza del numero di reclami sul numero di rapporti operativiⁱⁱ ad essi riferibili, nonché la media di tale incidenza per promotore a livello complessivo, avvalendosi del seguente schema:

ⁱ La relazione si sofferma anche sul grado di coerenza fra *target* di clientela prescelto e caratteristiche dell'offerta di prodotti/servizi da parte dell'intermediario.

Promotore	Incidenza percentuale
1. Nome e cognome	Numero di reclami riferibili al promotore 1/ numero di clienti riferibili al promotore 1
2. Nome e cognome	Numero di reclami riferibili al promotore 2/ numero di clienti riferibili al promotore 2
..	..
Media di tutti i promotori	Numero di reclami riferibili all'attività di promotori / numero di clienti riferibili ai promotori

- Considerazioni della funzione di controllo di conformità alle norme sulle eventuali carenze procedurali, organizzative e comportamentali emerse per ciascun servizio/attività a seguito dell'esame dei reclami pervenuti.
- Comunicazione delle iniziative assunte dalla funzione di controllo di conformità alle norme al fine di informare l'alta direzione e gli organi di controllo delle suddette carenze.
- Comunicazione delle iniziative intraprese da parte degli organi competenti sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione di controllo di conformità alle norme.

ⁱⁱ Per rapporto operativo deve intendersi quello riguardante servizi e attività di investimento o accessori, a valere sul quale sia stata disposta dal titolare almeno n. 1 operazione nel corso del periodo cui si riferisce la relazione in parola

2.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
Modalità di redazione dello schema di relazione	<p>FEDERCASSE, al fine di realizzare “una più efficace ed univoca rappresentazione”, ritiene opportuno prevedere la possibilità di inviare, anziché relazioni distinte, una “<i>unica relazione (annuale)</i>” predisposta e sottoscritta dai responsabili delle diverse funzioni aziendali di controllo (controllo di conformità alle norme, gestione del rischio e revisione interna). Tale (unica) relazione conterrebbe una rappresentazione delle “<i>risultanze delle attività di controllo svolte in autonomia da ciascuna funzione nell’ambito delle proprie competenze</i>”.</p> <p>ABI e ASSOGESTIONI manifestano la necessità di ottenere precisazioni in merito al fatto che l’obbligo di invio riguardi le sole relazioni previste ai sensi dell’art. 16 del Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia non estendendosi anche alle altre relazioni/report di carattere “operativo” che la medesima funzione di controllo di conformità redige, occasionalmente o periodicamente, nello svolgimento della propria attività.</p>	<p>Anche per ragioni di necessaria indipendenza e separatezza organizzativa tra le funzioni aziendali di controllo, in particolare tra la funzione di controllo di conformità alle norme e quella di revisione interna, si deve escludere l’ipotesi di una relazione “unica” predisposta e sottoscritta dai responsabili delle funzioni aziendali in parola.</p> <p>Le relazioni cui si fa riferimento in questa sede sono quelle redatte ai sensi dell’art. 16 del Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia che, con periodicità almeno annuale, devono essere presentate agli organi aziendali. Pertanto, non devono essere trasmesse alla Consob i singoli <i>report</i> relativi alle verifiche di carattere “operativo” condotte dalla <i>compliance</i>. Resta fermo che le relazioni <i>ex art. 16</i> del citato Regolamento congiunto devono comprendere e riguardare tutti i risultati delle verifiche effettuate dalla funzione di controllo di conformità alle norme nel periodo di</p>	<p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
	<p>ABI chiede altresì se la relazione in questione sia una relazione “<i>di banca individuale</i>” ovvero “<i>consolidata di gruppo (Bancario? Societario?)</i>” alla luce del fatto che il Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia si rivolge “<i>in generale</i>” al singolo intermediario.</p>	<p>riferimento.</p> <p>Tenuto conto della periodicità, annuale o infrannuale, della relazione in parola, al fine di una migliore fruibilità delle informazioni in essa contenute, si ritiene opportuno aggiungere, come ulteriore informazione richiesta, l’espressa indicazione del periodo temporale di riferimento della relazione.</p> <p>Nel caso di gruppi, indipendentemente dalle scelte organizzative effettuate, in piena autonomia, a livello di gruppo (come, per esempio, quella di “accentrare” presso la capogruppo, facendo ricorso allo schema dell’<i>outsourcing</i>, le funzioni di <i>compliance</i> dei vari intermediari del gruppo), le relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme devono riferirsi in maniera chiara alla situazione di ciascun <u>singolo</u> intermediario facente parte del gruppo e come tali le medesime relazioni devono essere presentate, per il loro esame, ai rispettivi organi aziendali. Peraltro, l’obbligo di invio periodico alla Consob delle relazioni in parola ricade su ciascun singolo intermediario vigilato facente parte del gruppo.</p>	<p>Il secondo paragrafo dello schema di relazione viene così modificato: “La relazione della funzione di controllo di conformità alle norme <i>indica il periodo a cui la stessa si riferisce ed illustra (...):</i>”</p>
Valutazioni in termini	ABI sottolinea che, in linea con la	Si conferma che alla funzione di controllo	

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
di “rischio di non conformità”	<p>Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, il ruolo della funzione di controllo di conformità non è quello di valutare le politiche commerciali generali elaborate dall’intermediario.</p> <p>Sempre ABI chiede se le valutazioni in termini di “rischio di non conformità” di cui alla relazione in parola (Punto II.2.1) coincidono con quelle di cui alla relazione sulle modalità di prestazione dei servizi/attività di investimento di cui all’Allegato II.1 (Punto 1.B, quinto alinea). Sullo stesso argomento, ASSOSIM, a sua volta, ritiene che sia “opportuno” eliminare il riferimento al “Piano industriale” nella parte della relazione in parola in cui si richiede di illustrare le valutazioni di impatto rispetto al</p>	<p>di conformità delle norme non viene richiesto di codeterminare il piano strategico e commerciale adottato dall’intermediario quanto, piuttosto, di sottoporre il predetto piano strategico e commerciale, peraltro limitatamente alla parte relativa alla prestazione di servizi/attività di investimento nonché di attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche, ad una specifica analisi critica volta ad individuare e segnalare eventuali <u>rischi di non conformità o incoerenza</u>, per esempio, in termini di caratteristiche dell’offerta di prodotti/servizi rispetto al <i>target</i> di clientela servita, ovvero di criteri e meccanismi retributivi/incentivanti del personale.</p> <p>Come si è già avuto modo di chiarire nel riportare gli esiti della consultazione con riferimento alla scheda 1, le valutazioni in termini di “rischio di non conformità” contenute nella presente relazione differiscono, per tempistica, finalità e fonte, da quelle richieste nella relazione sulle modalità di prestazione dei servizi/attività di cui all’allegato II.1. Infatti, mentre le valutazioni richieste dalla presente relazione sono mirate ad</p>	<p>Di seguito, si riporta, pertanto, la nuova formulazione del testo in parola: “1. le valutazioni di impatto rispetto al “rischio di non conformità” effettuate in relazione alle <i>modalità di attuazione del piano strategico</i> dell’intermediario, con particolare riguardo a politiche commerciali e a</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
	<p>rischio di non conformità.</p> <p>ASSOGESTIONI, invece, propone di eliminare il predetto Punto II.2.1., in quanto le valutazioni ivi previste <i>“non rientrano tra i compiti propri della funzione di compliance quanto, piuttosto, dell’organo amministrativo [...]”</i>. La stessa Associazione precisa poi che, qualora si ritenesse di non accogliere la proposta suggerita, <i>“appare opportuno che la relazione può soffermarsi sul grado di coerenza tra target di clientela prescelto e caratteristiche dell’offerta di prodotti/servizi da parte dell’intermediario soltanto nell’ipotesi in cui la SGR svolga attività di commercializzazione diretta di parti di OICR”</i>.</p>	<p>identificare, in una logica <i>ex post</i>, i rischi di non conformità in relazione all’attuazione delle scelte strategiche contemplate nell’ambito del relativo piano con particolare riguardo alle politiche commerciali ed ad eventuali prodotti innovativi, quelle richieste alla precedente scheda 1 sono, invece, volte ad individuare, in una logica <i>ex ante</i> e prospettica, nella fase di predisposizione ed adozione del medesimo piano strategico, i rischi di non conformità alla normativa di settore.</p> <p>Al riguardo, per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno inserire nello schema di relazione della funzione in parola un riferimento specifico al fatto che le valutazioni della funzione di controllo di conformità alle norme ivi contemplate hanno ad oggetto le modalità di attuazione del piano strategico e commerciale elaborato ed adottato dall’intermediario vigilato.</p> <p>Inoltre, in analogia con quanto effettuato con riferimento alla citata relazione sui servizi/attività di cui all’allegato II.1 (cfr. scheda 1), si ritiene opportuno sostituire il termine “industriale” con “strategico”. Si ribadisce altresì che la relazione della funzione di controllo di conformità deve</p>	<p>prodotti innovativi”.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
		<p>essere dalla stessa predisposta mentre, di norma, la relazione sulle modalità di prestazione dei servizi (Scheda 1) è predisposta dagli organi di vertice dell'intermediario cui compete l'individuazione della strategia commerciale e l'interazione – anche prospettica – con la funzione di conformità alle norme in termini di impatto di <i>compliance</i> delle scelte condotte.</p> <p>Quanto all'ulteriore osservazione di ASSOGESTIONI di limitare, nel caso delle SGR, l'effettuazione delle valutazioni in parola alla sola attività, se svolta, di commercializzazione diretta di parti di OICR, l'osservazione non può essere accolta. Ciò in quanto la funzione di controllo di conformità alle norme è chiamata ad effettuare valutazioni in termini di rischio di <i>compliance</i> sulle complessive scelte strategiche e commerciali operate dalla SGR, ivi incluse quelle riguardanti, se del caso, l'attività di commercializzazione diretta.</p>	
Oggetto delle verifiche della funzione di <i>compliance</i>	ASSOGESTIONI ritiene che sarebbe opportuno, per ragioni di flessibilità, lasciare alle Società la massima libertà in ordine allo specifico contenuto della relazione in parola, fermi restando gli elementi essenziali che la medesima deve contenere; in tale ottica,	Lo schema di relazione in parola contiene l'elencazione di una serie di elementi effettivamente basilari che devono essere necessariamente trattati ed illustrati dalla funzione di <i>compliance</i> nello svolgimento della propria attività. Come indicato nello	Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
	<p>dovrebbero essere le Società a decidere se lo schema di riferimento debba essere integrato in relazione alla propria realtà peculiare.</p> <p>ASSOGESTIONI chiede di precisare che le procedure oggetto di verifica da parte della funzione di controllo di conformità alle norme siano (unicamente) quelle di “controllo di conformità”.</p>	<p>stesso schema, si tratta di contenuto minimo da integrare, completare e declinare in ragione della specifica situazione aziendale.</p> <p>Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del citato Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob, gli intermediari devono attribuire alla funzione di <i>compliance</i>, tra le altre, la responsabilità di controllare e verificare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia non solo delle procedure di controllo di conformità ma anche di quelle adottate per la prestazione di ciascun servizio/attività (c.d. controlli di II livello).</p>	<p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p>
<i>Informativa sulla situazione reclami</i>	<p>ASSOSIM ritiene che il riferimento ai 5 periodi precedenti “<i>vada bene</i>” nel caso di predisposizione delle relazione della funzione di controllo di conformità con periodicità infrannuale ma “<i>si spinga troppo indietro nel tempo</i>” nel caso di relazione con periodicità annuale. Pertanto, in tale ultima circostanza, sarebbe “<i>preferibile far riferimento ai 3 periodi precedenti</i>”.</p> <p>ANASF, sulla base di una asserita assenza di “<i>fondamento normativo</i>”, “<i>contesta e si oppone</i>” alla previsione di un obbligo di comunicazione avente ad oggetto “<i>dati nominativi riguardanti singoli promotori finanziari destinatari di reclami</i>”, sottolineando “<i>l’irrilevanza, tanto più</i></p>	<p>Tenuto conto delle osservazioni formulate in proposito dalle Associazioni di categoria, si ritiene opportuno procedere, per maggiore chiarezza e semplificazione, ad una riallocazione e riformulazione della parte finale dello schema di relazione in parola dedicata alla situazione reclami. In particolare, si ritiene di eliminare per intero quest’ultima parte, recuperando i relativi riferimenti attraverso apposite integrazioni alla parte iniziale dello schema di relazione (cfr. i punti 1.-5.) in cui si chiede di dar conto dell’attività di <i>compliance</i> generalmente e complessivamente svolta.</p>	<p>Pertanto, rispetto alla versione sottoposta a consultazione, la parte iniziale dello schema di relazione così riformulata: “[...] <i>La relazione della funzione di controllo di conformità alle norme indica il periodo a cui la stessa si riferisce ed illustra:</i></p> <p>1. <i>le valutazioni di impatto rispetto al “rischio di non conformità” effettuate in relazione alle modalità di attuazione del piano</i></p>

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
	<p><i>ove riferita al singolo soggetto, di dati disaggregati inerenti a situazioni nelle quali l'intermediario non abbia ancora necessariamente avviato procedure di controllo e di verifica della fondatezza del reclamo</i>".</p> <p>Sul punto, ABI ritiene "opportuno", con riferimento alla parte relativa alle informazioni sui reclami riferibili ai promotori finanziari, che venga esplicitato se per "rapporti operativi" debba intendersi "clienti con rapporti operativi".</p> <p>ABI chiede che venga chiarita la "definizione" e la "portata" della tipologia dei "reclami definiti composti".</p> <p>ASSOGESTIONI, dal canto suo, chiede di far riferimento alla nozione di reclami "evasi" anziché "composti" ovvero, in alternativa, di fornire una definizione di "reclami composti".</p> <p>ASSOGESTIONI propone di collocare in altra sede il punto relativo alla comunicazione circa le iniziative assunte dalla funzione di controllo di conformità al fine di informare gli organi di vertice sulle carenze emerse a seguito dell'esame dei reclami. In particolare, la predetta Associazione ritiene che l'informativa sulle iniziative assunte dalla funzione di <i>compliance</i> debba in buona sostanza riguardare la complessiva attività posta in essere dalla funzione e non già esclusivamente quella avente ad oggetto l'esame dei reclami. Inoltre, relativamente ai previsti destinatari dell'informativa ("alta direzione" e "organi di</p>	<p>A tal fine, pertanto, il punto 2. dello schema di relazione è riformulato prevedendo che "le verifiche [...] nel periodo di riferimento per accertare l'efficacia e l'adeguatezza delle procedure adottate dall'intermediario per la prestazione dei servizi/attività" vengano effettuate "<u>alla luce anche dei reclami pervenuti</u>".</p> <p>Allo stesso scopo, il successivo punto 3. è integrato in maniera tale che in questa sezione, oltre alle notizie circa "le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze" emerse per ciascun servizio/attività, venga dato conto anche dell'"<u>informativa fornita agli organi e alle funzioni competenti in ordine alle medesime carenze</u>": in proposito, è utile sottolineare che le carenze cui si fa riferimento in questa sede comprendono anche quelle di tipo "comportamentale"; infatti, tra i compiti e le responsabilità della funzione di <i>compliance</i> rientrano anche quelli diretti a verificare la conformità alle norme, oltre che delle soluzioni adottate in termini di assetto organizzativo e procedurale, anche delle condotte concretamente ed effettivamente assunte dall'intermediario nella prestazione dei servizi/attività nei confronti della clientela (c.d. verifiche <i>ex post</i>).</p>	<p><i>strategico dell'intermediario, con particolare riguardo a politiche commerciali e a prodotti innovativi;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>le verifiche effettuate, ed i relativi risultati emersi, nel periodo di riferimento per accertare l'efficacia e l'adeguatezza delle procedure adottate dall'intermediario per la prestazione dei servizi/attività, alla luce anche dei reclami pervenuti;</i> 3. <i>l'informativa fornita agli organi e alle funzioni competenti in ordine alle eventuali carenze emerse per ciascun servizio/attività e le misure adottate per rimediare alle medesime carenze;</i> 4. <i>le attività pianificate;</i> 5. <i>la situazione complessiva dei reclami, specificando in particolare: ▪ il numero di reclami ricevuti e composti nel periodo di</i>

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
	<p>controllo”), la medesima Associazione chiede, per ragioni di coerenza con le definizioni del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob, di modificare “alta direzione” con “alta dirigenza”.</p> <p>ASSOGESTIONI ritiene altresì che il punto in cui viene richiesto di comunicare le iniziative intraprese dagli organi competenti sulla base della informativa ricevuta dalla funzione di <i>compliance</i> ad esito dell’esame dei reclami pervenuti venga eliminato qualora per “organi competenti” si intenda “<u>organi</u> aziendali competenti”: ciò al fine di evitare una “duplicazione” posto che è previsto che la relazione in questione deve essere accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali competenti.</p> <p>Qualora, invece, per “organi competenti” si intenda “<u>funzioni</u> competenti”, il punto in parola, secondo la medesima Associazione, “<i>dovrebbe essere coerentemente riformulato</i>”.</p>	<p>L’esame dei reclami pervenuti all’intermediario rappresenta per la funzione di <i>compliance</i> una delle modalità attraverso cui individuare e valutare, tra l’altro, comportamenti operativi non conformi alla disciplina di settore.</p> <p>Sempre ai medesimi fini, il punto 5. dello schema di relazione in parola è modificato in modo tale che l’illustrazione della situazione complessiva dei reclami venga fornita “<u>specificando in particolare: ▪ il numero di reclami ricevuti e composti nel periodo di riferimento della relazione; ▪ il numero di reclami ricevuti e composti nei n. 3 anni solari precedenti</u>” (anziché nei “precedenti 5 periodi”, come previsto nel testo dello schema sottoposto a consultazione) e accompagnando tali dati con “<u>un commento esplicativo tendente ad interpretare la dinamica temporale dei reclami, in relazione a quelli più rilevanti</u>”.</p> <p>A quest’ultimo riguardo, vengono aggiunte, sottoforma di note alla relazione, alcune precisazioni in merito i) alla definizione di “reclamo composto” nonché ii) all’esigenza di assicurare perfetta corrispondenza tra i dati sui reclami forniti in relazione e quelli strutturati trasmessi attraverso i relativi schemi allegati.</p> <p>Gli interventi di cui sopra vengono effettuati nell’ottica di favorire una</p>	<p><i>riferimento della relazione; ▪ il numero di reclami ricevuti e composti nei n. 3 anni solari precedenti. Tali informazioni sono accompagnate da un commento esplicativo tendente ad interpretare la dinamica temporale dei reclami, in relazione a quelli più rilevanti. [...]</i>”.</p> <p>In tale quadro, la parte finale dello schema di relazione concernente alcune specifiche informazioni sulla situazione dei reclami viene eliminata del tutto.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
		maggior chiarezza e semplificazione, fermo restando il potere/dovere della Consob di richiedere, se del caso, ulteriori informazioni relative alla situazione dei reclami, ivi inclusa l'indicazione nominativa dei promotori finanziari a cui gli stessi reclami si riferiscono.	
<i>Tempistica di invio della relazione</i>	ABI chiede di precisare che il termine di 30 giorni per l'invio a Consob della relazione della funzione di conformità alle norme decorre dall'approvazione del bilancio, in caso di relazione annuale, ovvero, in caso di relazioni infrannuali, dall'esame di dette relazioni da parte degli organi aziendali.	Si conferma che, qualora la relazione in parola abbia una periodicità annuale, il termine di invio è "entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio" mentre in caso di relazione con periodicità infrannuale il termine di invio è "entro 30 giorni dall'esame della medesima da parte degli organi aziendali".	Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno riformulare l'obbligo informativo in parola con riferimento alla parte relativa al "termine di invio" della relazione. In particolare, la nuova formulazione dell'obbligo è la seguente: <u>Termine invio</u> "In caso di relazione annuale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio. In caso di relazioni infrannuali, entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali".

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
	AIFI chiede che, con riferimento alla relazioni in parola “ <i>di potersi limitare ad una frequenza di invio annuale</i> ” e non anche infrannuale.	La tempistica di invio alla Consob delle relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme indicata nella bozza di manuale sottoposta a consultazione ricalca la periodicità (annuale e/o infrannuale) prevista nel Regolamento Congiunto Banca d’Italia – Consob (cfr. art. 16).	Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.

SCHEDA 3 – RELAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL RISCHIO E DI REVISIONE INTERNA DI CUI AGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB – BANCA D’ITALIA

3.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	<u>Sim</u> , <u>Banche italiane</u> , <u>Poste Italiane</u> , <u>Imprese di investimento extracomunitarie</u> , <u>banche extracomunitarie</u> , <u>Intermediari finanziari</u> , <u>SGR</u> e <u>SICAV</u>
Tipologia	<u>Documentazione Periodica</u>
Codici interessati	<u>I.1.DP.m</u> , <u>I.2.DP.m</u> , <u>I.5.DP.c</u> , <u>I.7.DP.c</u> , <u>I.10.DP.c</u> , <u>I.11.DP.c</u> , <u>I.12.DP.m</u> , <u>I.14.DP.m</u> , <u>I.15.DP.h</u> <u>I.1.DP.n</u> , <u>I.2.DP.n</u> , <u>I.5.DP.d</u> , <u>I.7.DP.d</u> , <u>I.10.DP.d</u> , <u>I.11.DP.d</u> , <u>I.12.DP.n</u> , <u>I.14.DP.n</u> , <u>I.15.DP.i</u>
Allegato/i interessato/i	N.A.

3.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Relazioni sull'attività di gestione del rischio di cui all'articolo 13 del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia, accompagnate dalle relative osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate	N.A.	Annuale ovvero, ove previsto, infrannuale	Entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali
Relazioni sull'attività di revisione interna di cui all'articolo 14 del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia, accompagnate dalle relative osservazioni e	N.A.	Annuale ovvero, ove previsto, infrannuale	Entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate			

3.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Aspetti generali</i>	<p>Il sig. Graziano Vanni segnala che la disposizione che prevede un invio “ricorrente” da parte delle “banche italiane e di Poste Italiane” della relazione sull’attività di gestione del rischio e di quella sull’attività di revisione interna è “<i>eccessivamente intrusiv[a]</i>”.</p> <p>ASSOGESTIONI chiede che, nei casi in cui – in applicazione del principio di proporzionalità - non vengano istituite le funzioni di <i>risk management</i> e di revisione interna, non debbano essere trasmesse alla Consob le relazioni sulle attività, rispettivamente, di <i>risk management</i> e di revisione interna.</p>	<p>L’acquisizione delle informazioni in parola è funzionale ad accrescere il patrimonio informativo sugli intermediari finanziari al fine di meglio esercitare, per quanto di competenza, la vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti. In particolare, l’esame delle relazioni in parola consente, unitamente agli altri elementi informativi a disposizione (ed in particolare la relazione della funzione di <i>compliance</i>), di apprezzare, ai fini della migliore valutazione del rischio di vigilanza, l’operatività dei soggetti vigilati nonché, soprattutto, la qualità del loro complessivo sistema di controlli interni.</p> <p>L’acquisizione delle citate relazioni, peraltro, consente anche di cogliere la corretta allocazione delle responsabilità di controllo fra le diverse funzioni aziendali coinvolte.</p> <p>La mancata istituzione, in applicazione del principio di proporzionalità, di funzioni (intese nel senso di apposite e specifiche unità organizzative) di revisione interna e gestione del rischio non fa venir meno l’obbligo in capo all’intermediario di svolgere le attività di revisione interna e gestione del rischio secondo quanto previsto dal Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob (cfr., rispettivamente,</p>	<p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p> <p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		<p>art. 13 e art. 14).</p> <p>Anche in assenza delle relative “funzioni organizzative”, sussiste pertanto comunque l’obbligo di redigere e presentare agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull’attività svolta di revisione interna e di gestione del rischio. Da qui anche la previsione dell’obbligo di invio delle medesime relazioni alla Consob.</p>	
<i>Oggetto delle relazioni</i>	<p>ABI chiede che venga chiarito che le relazioni della funzione di gestione del rischio e della funzione di revisione interna debbano essere inviate a Consob solamente nella misura in cui riguardino la prestazione di servizi di investimento o accessori.</p> <p>ABI chiede, altresì, di chiarire se, all’interno di un medesimo gruppo bancario, occorra la redazione e trasmissione di una relazione di gestione del rischio per ognuno dei soggetti</p>	<p>Come chiaramente indicato nel documento sottoposto a consultazione, con riferimento alle attività di gestione del rischio e di revisione interna, alla Consob devono essere trasmesse, secondo la tempistica ivi indicata, le relazioni redatte ai sensi, rispettivamente, dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia e, quindi, di conseguenza, nella misura in cui riguardino la prestazione di servizi di investimento (e accessori) o di gestione collettiva del risparmio, ovvero, ai sensi degli artt. 84 e 85 del Regolamento Consob n. 16190/2007, la distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche o da imprese di assicurazione.</p> <p>Nel caso di gruppi, indipendentemente dalle scelte organizzative effettuate, in piena autonomia, a livello di gruppo (come, per esempio, quella di “accentrare” presso la capogruppo, facendo ricorso allo schema</p>	<p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>(banche, SIM, enti finanziari) interessati dalla normativa in esame, oppure sia sufficiente l'invio di una relazione consolidata da parte della sola capogruppo con specificazione del perimetro delle entità coinvolte.</p> <p>Con riferimento alle relazioni della funzione di revisione interna, il Sig. Luigi Rusticali rappresenta l'opportunità di specificare, specie per i casi di <i>outsourcing</i>, se “<i>si fa riferimento ai report di cui ai periodici controlli di internal audit pianificati annualmente</i>”.</p>	<p>dell'<i>outsourcing</i>, le funzioni di revisione interna e/o di <i>risk management</i> dei vari intermediari del gruppo), le relazioni in parola devono riferirsi in maniera chiara alla situazione di ciascun singolo intermediario facente parte del gruppo e come tali devono essere presentate, per il loro esame, ai rispettivi organi aziendali. Si aggiunge altresì che l'obbligo di invio periodico alla Consob delle relazioni in oggetto ricade su ciascun singolo intermediario vigilato facente parte del gruppo.</p> <p>Le relazioni cui si fa riferimento in questa sede sono quelle, periodiche, redatte ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento congiunto Consob – Banca d'Italia in cui vengono descritte tutte le attività svolte in materia di, rispettivamente, gestione del rischio e revisione interna (ivi comprese quelle eventualmente non oggetto di pianificazione annuale). Non si fa, quindi, riferimento ai singoli <i>report</i> redatti ad esito di ciascuna intervento di <i>internal audit</i> pianificato (o meno).</p>	
Modalità di redazione	<p>ABI manifesta l'esigenza che venga predisposto uno schema minimale delle relazioni sull'attività di gestione del rischio e di revisione interna.</p> <p>Analoga opportunità di uno “<i>schema tipo</i>”, per la relazione della funzione di gestione del rischio viene sottolineata dal Sig.</p>	<p>Con riferimento alle relazioni in parola, non si ritiene, allo stato, opportuno prevedere uno schema “tipo”, ferma restando la possibilità per le Associazioni di categoria di redigere linee guida in proposito.</p>	<p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>Luigi Rusticali.</p> <p>FEDERCASSE, al fine di realizzare “<i>una più efficace ed univoca rappresentazione</i>”, ritiene opportuno prevedere la possibilità di inviare, anziché relazioni distinte, una “<i>unica relazione (annuale)</i>” predisposta e sottoscritta dai responsabili delle diverse funzioni aziendali (controllo di conformità, gestione del rischio e revisione interna). Tale relazione (unica) conterebbe una rappresentazione delle “<i>risultanze delle attività di controllo svolte in autonomia da ciascuna funzione nell’ambito delle proprie competenze</i>” (cfr., sul punto anche la Scheda 2).</p> <p>ASSOGESTIONI domanda di confermare che i <i>report</i>, diversi da quelli previsti dal Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob, presentati, periodicamente ovvero occasionalmente, agli organi aziendali dal <i>risk management</i> e dalla revisione interna non debbano essere trasmessi alla Consob.</p>	<p>Come già rappresentato nella Scheda 2, la condizione di necessaria indipendenza e separatezza organizzativa tra le funzioni aziendali di controllo, specie tra quella di controllo di conformità alle norme e quella di revisione interna, conduce ad escludere l’ipotesi di redazione di una relazione “unica”, predisposta e sottoscritta dai responsabili delle funzioni aziendali in parola.</p> <p>Si conferma che le relazioni cui si fa riferimento in questa sede sono quelle, periodiche, redatte ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia che, con periodicità almeno annuale, devono essere presentate agli organi aziendali. Pertanto, non devono essere trasmesse alla Consob i singoli <i>report</i> relativi alle eventuali verifiche di carattere “operativo” effettuate occasionalmente e/o periodicamente. Resta fermo che le relazioni <i>ex art.</i> 12 e 13 del citato Regolamento congiunto devono comprendere e riguardare i risultati di tutta la rispettiva attività di verifica effettuata nel periodo di riferimento.</p>	<p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Termine di invio della relazione</i>	<p>ASSOGESTIONI chiede di prevedere una tempistica più puntuale nel caso di relazioni aventi una periodicità annuale. In particolare, viene richiesto di stabilire il medesimo termine previsto per la relazione annuale della funzione di <i>compliance</i>, ossia entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio. Sul medesimo punto, AIFI chiede che, in analogia con quanto richiesto per la relazione della funzione di conformità alle norme (cfr. scheda 2), "<i>di potersi limitare ad una frequenza di invio annuale</i>" e non anche infrannuale.</p>	<p>La tempistica di invio alla Consob delle relazioni in parola indicata nella bozza di manuale sottoposta a consultazione ricalca esattamente la periodicità (annuale e/o infrannuale) prevista nel Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob (cfr. artt. 13 e 14). Non si ritiene, pertanto, di prevedere una tempistica diversa e/o più puntuale per l'invio alla Consob delle relazioni in parola.</p> <p>Si osserva che, tenuto conto che l'approvazione del bilancio d'esercizio costituisce l'evento tipico della vita aziendale (analisi e approvazione di quanto effettuato nell'esercizio trascorso nonché illustrazione delle prospettive attese), che può essere naturalmente preso come termine di riferimento per l'invio delle relazioni in parola.</p>	<p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p>

SCHEDA 4 - DATI SULL'OPERATIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI
--

4.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	<u>Sim, Banche italiane e Poste Italiane, Banche comunitarie operanti in Italia mediante succursale e banche extracomunitarie operanti in Italia mediante succursale e in libera prestazione di servizi</u>
--------------------------------------	---

Tipologia	<u>Dati Strutturati</u>
------------------	-------------------------

Codici interessati	<u>I.1.DS.m, I.2.DS.g, I.6.DS.f, I.7.DS.f e I.11.DS.f (codici aggiunti ad esito della consultazione)</u>
---------------------------	--

Allegato/i interessato/i	<u>Allegato II.x (versione ad esito della consultazione: Allegato II.12)</u>
---------------------------------	--

4.2 - Versione sottoposta a consultazione (Gennaio 2010)

ALLEGATO II.X	DATI SULL'OPERATIVITÀ SVOLTA DALLE BANCHE E DALLE SIM NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI
----------------------	--

Nella tabella seguente vanno riportati, con riferimento a ciascun semestre dell'anno, i dati sull'operatività svolta dalle banche (e da Poste Italiane) e dalle SIM nell'ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.

Codice prodotto [1]	Denominazione commerciale del prodotto	Tipologia prodotto [2]	Codice fiscale dell'emittente	Premi lordi contabilizzati [3]	Compensi provvigionali incassati [3] [4]
<i>Totale unit linked</i>					
<i>Totale index linked</i>					
<i>Totale capitalizzazioni</i>					

[1] Andrà indicato, ove disponibile: il codice prodotto risultante dal relativo prospetto depositato in Consob ovvero, per i prodotti "non prospettati", il codice alfanumerico

adottato dall'impresa di assicurazione emittente per identificare il prodotto nei propri sistemi aziendali.

[2] Andrà indicata l'appartenenza alle seguenti tipologie: *index linked*, *unit linked*, prodotti di capitalizzazione.

[3] I dati richiesti andranno espressi in euro e dovranno riguardare i contratti distribuiti nel semestre di riferimento nonché quelli distribuiti antecedentemente che hanno generato premi nel semestre di riferimento.

[4] Andranno indicati i dati (espressi in euro) relativi agli aggregati rappresentati dalle tipologie di prodotto nel loro complesso (*unit linked*, *index linked* e prodotti di capitalizzazione). Per i prodotti a premio unico che generano commissioni di sottoscrizione e commissioni di gestione andranno indicate entrambe le componenti.

4.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Riformulazioni di intestazioni di colonne e di note</i>	<p>ABI propone talune modifiche volte a superare eventuali incertezze interpretative circa il contenuto delle informazioni riepilogate nella tabella. In particolare, propone di riformulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo “premi lordi contabilizzati” come “premi lordi raccolti” in coerenza con il fatto che il distributore si limita a raccogliere i premi e che la contabilizzazione riguarda più propriamente l’impresa di assicurazione emittente la polizza; - la nota 3 come segue: “I dati raccolti andranno espressi in euro e dovranno riguardare i premi raccolti nel semestre di riferimento, generate dai nuovi contratti distribuiti nel medesimo semestre, nonché da quelli distribuiti precedentemente allorché prevedano premi ricorrenti”; - il campo “Compensi provvigionali incassati” come “Provvigioni percepite” in coerenza con il fatto che trattasi di provvigioni percepite secondo il meccanismo della retrocessione da parte delle imprese di assicurazione. 	<p>Al fine di assicurare maggiore chiarezza e “certezza interpretativa”, si conviene sulla necessità di effettuare le riformulazioni proposte da ABI.</p>	<p>Pertanto, si è proceduto all’effettuazione delle seguenti riformulazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la colonna “Premi lordi contabilizzati” è ridenominata come “Premi lordi raccolti”; • la colonna “Compensi provvigionali incassati” è ridenominata come “Provvigioni percepite”; • la nota 3 è così modificata: “I dati raccolti andranno espressi in euro e dovranno riguardare i premi raccolti nel semestre di riferimento, generate dai nuovi contratti distribuiti nel medesimo semestre, nonché da quelli distribuiti precedentemente allorché prevedano premi ricorrenti”.

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Polizze emesse da imprese estere</i>	ABI richiede conferma del fatto che i dati richiesti nella tabella si intendono riferiti anche alle polizze assicurative emesse da imprese estere, rispetto alle quali sarebbe assente la segnalazione alla Consob dei volumi distribuiti direttamente dalle imprese emittenti o per il tramite di <i>brokers</i> .	Si conferma che i dati richiesti nella tabella devono riguardare anche i prodotti finanziari assicurativi emessi da imprese estere, rinvenendosi nell'intermediario segnalante, sottoposto alla vigilanza della Consob, il criterio di rilevanza.	
<i>Termine di invio della segnalazione</i>	ABI richiede di ampliare il termine per effettuare la segnalazione da trenta a sessanta giorni successivi alla fine di ciascun semestre solare per consentire ai distributori di comunicare dati riconciliati con le risultanze delle imprese emittenti, tenuto anche conto dei 30 giorni di diritto di recesso previsti per le polizze assicurative.	Secondo quanto già espressamente previsto nel documento sottoposto alla consultazione di gennaio 2010, il termine indicato per la segnalazione dei dati in parola è di 60 giorni dalla fine di ciascun semestre solare.	

SCHEDA 5 - DATI SUI RECLAMI RICEVUTI PER ISCRITTO

5.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	<u>Sim, Banche italiane e Poste Italiane, Agenti di cambio, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia, Banche comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia, Intermediari finanziari, Sgr, Sicav e Sga operanti in Italia</u>
Tipologia	<u>Dati Strutturati</u>
Codici interessati	<u>I.1.DS.e, I.2.DS.a, I.3.DS.g, I.4.DS.c., I.5.DS.c., I.6.DS.a., I.7.DS.a, I.10.DS.a, I.11.DS.a, I.12.DS.a, I.14.DS.d, I.15.DS.d, I.16.DS.c</u>
Allegato/i interessato/i	<u>II.6 (Sim, Banche italiane e Poste Italiane, Agenti di cambio, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, Banche comunitarie ed extracomunitarie, Intermediari finanziari)</u> <u>II.16 (Sgr, Sicav e Sga)</u>

5.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Dati sui reclami ricevuti per iscritto	<u>Cfr. Allegato II.6</u> <u>Cfr. Allegato II.16</u>	Medesima frequenza di invio della relazione della funzione di controllo di conformità alle norme [...]	Medesimi termini di invio della relazione della funzione di controllo di conformità [...]

	ONAU	ONAD	ONAP	OCI	EBO	REO	MEO	INAP	INAS	COM	MRM	RI	OCEI	MAS	MAC	MAR	AA	ALT	Totale
Negoziazione per conto proprio																			
Esecuzione di ordini per conto terzi																			
Gestione di portafogli																			
Collocamento/Offerta fuori sede																			
Consulenza in materia di investimenti																			
Ricezione e trasmissione di ordini/Mediazione																			
Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione																			
Custodia ed Amministrazione																			
Concessione finanziamenti																			

ⁱⁱⁱ Per gli intermediari finanziari, i servizi/attività interessati sono esclusivamente la “Negoziazione per conto proprio”, l’”Esecuzione di ordini per conto dei clienti” e il “Collocamento/Offerta fuori sede”.

Intermediazione in cambi																				
Altri servizi accessori																				
<i>Totale</i>																				

Legenda causali:

- ONAU: operazioni non autorizzate;
- ONAD: operazioni non adeguate;
- ONAP: operazioni non appropriate;
- OCI: operazioni in conflitto di interesse;
- EEO: errata esecuzione degli ordini;
- REO: ritardata esecuzione degli ordini;
- MEO: mancata esecuzione degli ordini;
- INAP: informativa preventiva all'operazione non adeguata (mancata consegna documento generale sui rischi e/o del prospetto informativo, mancata informativa sulla natura e sui rischi dello strumento finanziario);
- INAS: informativa successiva all'operazione non adeguata (rendicontazione errata, incompleta, inviata con ritardo, mancata comunicazione perdite rilevanti);
- COM: applicazione di commissioni difformi da quelle contrattualmente stabilite;
- MRM: mancato rispetto del mandato di gestione;
- RI: rendimenti insoddisfacenti;
- OCET: ritardi nella chiusura di rapporti e/o nel trasferimento delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari ad altro intermediario;
- MAS: mancata sottoscrizione ovvero consegna del contratto scritto;
- MAC: mancata consegna documentazione richiesta;
- MAR: mancata o ritardata risposta ad altro reclamo;
- AA: mancata o errata assegnazione strumenti finanziari in OPV;
- ALT: altro.

	ONAU	ONAD	ONAP	OCI	EEO	REO	MEO	INAP	INAS	COM	MRM	RI	OCEI	MAS	MAC	MAR	AA	ALT	Totale
Gestione collettiva																			
Gestione di portafogli																			
Consulenza in materia di investimenti																			
Commercializzazione di OICR propri																			
Commercializzazione di OICR di terzi																			
<i>Totale</i>																			

Legenda causali:

- ONAU: operazioni non autorizzate;
- ONAD: operazioni non adeguate;
- ONAP: operazioni non appropriate;
- OCI: operazioni in conflitto di interesse;
- EEO: errata esecuzione degli ordini;
- REO: ritardata esecuzione degli ordini;
- MEO: mancata esecuzione degli ordini;
- INAP: informativa preventiva all'operazione non adeguata (mancata consegna documento generale sui rischi e/o del prospetto informativo, mancata informativa sulla natura e sui rischi dello strumento finanziario);
- INAS: informativa successiva all'operazione non adeguata (rendicontazione errata, incompleta, inviata con ritardo, mancata comunicazione perdite rilevanti);
- COM: applicazione di commissioni difformi da quelle contrattualmente stabilite;

^{iv} Per le Sicav, occorre compilare esclusivamente le righe relative a “Gestione collettiva” e a “Commercializzazione di OICR propri”.

- MRM: mancato rispetto del mandato di gestione;
- RI: rendimenti insoddisfacenti;
- OCET: ritardi nella chiusura di rapporti e/o nel trasferimento delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari ad altro intermediario;
- MAS: mancata sottoscrizione ovvero consegna del contratto scritto;
- MAC: mancata consegna documentazione richiesta;
- MAR: mancata o ritardata risposta ad altro reclamo;
- AA: mancata o errata assegnazione strumenti finanziari in OPV;
- ALT: altro.

5.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Tabelle dati sui reclami</i>	<p>ABI sottopone un'interpretazione secondo cui “<i>gli intermediari procederanno all'invio [dell'allegato II.6] recante i dati sui reclami ricevuti per iscritto unitamente alla relazione della funzione di controllo di conformità</i>”.</p> <p>ASSOGESTIONI suggerisce di uniformare la nota (1) con i campi previsti nella tabella di cui all'allegato II.6 sostituendo “Esecuzione di ordini per conto dei clienti” con “Esecuzione di ordini per conti terzi”.</p>	<p>Si conferma che l'obbligo informativo riguardante l'invio, in modalità strutturata e secondo gli schemi standardizzati inclusi negli schemi allegati, dei dati di sintesi relativi ai reclami ricevuti per iscritto dagli intermediari ha valenza autonoma rispetto alla trasmissione della relazione della funzione di <i>compliance</i> di cui all'allegato II.2, sebbene la frequenza e i termini di invio dei due adempimenti siano i medesimi.</p> <p>Al riguardo, è opportuno sottolineare che deve sussistere la necessaria coerenza e corrispondenza tra i dati (strutturati) relativi ai reclami di cui agli schemi allegati e quelli a cui si fa riferimento nella parte relativa alla “situazione complessiva dei reclami” della relazione della funzione di <i>compliance</i>.</p> <p>Si ritiene di accogliere il suggerimento di ASSOGESTIONI sostituendo nella nota (1) della tabella di cui all'allegato II.6 “per conto dei clienti” con “per conto terzi”.</p>	<p>A tal fine è stata inserita la seguente nota alle tabelle di cui agli schemi allegati: “<i>Nel presente allegato devono essere riportati i dati sui reclami ricevuti per iscritto nello stesso periodo temporale di riferimento della relazione della funzione di controllo di conformità alle norme di cui all'allegato II.2</i>”.</p> <p>Il nuovo testo della nota in parola è il seguente: “<i>Per gli intermediari finanziari, i servizi/attività interessati sono esclusivamente la</i></p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>ASSOGESTIONI precisa che, nell'ipotesi la funzione incaricata di trattare i reclami non sia quella di <i>compliance</i> ma, ad esempio, la funzione di revisione interna, l'informativa sui reclami dovrebbe essere fornita da tale ultima funzione.</p> <p>AIFI e ASSOGESTIONI, con riguardo alle SGA, chiedono di "escludere l'obbligo di segnalazione negativa".</p>	<p>La scelta, pur legittima, di incaricare una funzione diversa dalla quella di controllo di conformità di trattare i reclami ricevuti dall'intermediario, non far venir meno l'obbligo previsto direttamente in capo a quest'ultima di riportare nelle proprie relazioni (anche) la situazione complessiva dei reclami ricevuti.</p> <p>Sul punto, infatti, l'art. 16, comma 3, del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob stabilisce che: "[...] <i>Le relazioni [della funzione di controllo di conformità] riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformità</i>".</p> <p>Non si ritiene di accogliere la specifica richiesta formulata sul punto dalle Associazioni.</p> <p>L'obbligo di segnalazione deve essere, infatti, assolto dall'intermediario anche in caso di mancata ricezione di reclami nel periodo interessato.</p>	<p><i>"Negoziazione per conto proprio", l'"Esecuzione di ordini per conto terzi" e il "Collocamento/Offerta fuori sede"</i>.</p> <p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p> <p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p>

SCHEDA 6 – BILANCIO D’ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO (E RELATIVE DOCUMENTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO)

6.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	<u>Sim</u> , <u>Banche italiane</u> e <u>Poste Italiane</u> , <u>Agenti di cambio</u> , <u>Intermediari finanziari</u> , <u>SGR</u> e <u>SICAV</u>
Tipologia Documentazione	<u>Documentazione Periodica</u>
Codici interessati	<u>I.1.DP.a-h</u> , <u>I.2.DP.a-h</u> , <u>I.3.DP.a-b</u> , <u>I.12.DP.a-h</u> , <u>I.14.DP.a-h</u> , <u>I.15.DP.a-e</u>
Allegato/i interessato/i	N.A.

6.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Bilancio d'esercizio	Schema di legge previsto	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Relazione dell'organo amministrativo sul bilancio d'esercizio	Schema di legge previsto	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Relazione dell'organo con funzioni di controllo sul bilancio d'esercizio	Schema di legge previsto	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Relazione società di revisione sul bilancio d'esercizio	N.A.	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Delibera di approvazione del bilancio d'esercizio	N.A.	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti)	Schema di legge previsto	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Relazione dell'organo amministrativo sul bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti)	Schema di legge previsto	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Relazione società di revisione sul bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti)	N.A.	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio

6.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Intermediari quotati</i>	ASSOSIM richiede l'eliminazione dell'obbligo per gli intermediari quotati in quanto gli stessi già inviano la documentazione di bilancio alla Consob in ottemperanza al Regolamento Emittenti.	L'esigenza di evitare duplicazioni è garantita dall'applicazione pratica degli obblighi. In particolare, ferma restando la formulazione della disposizione proposta, in sede applicativa l'obbligo in questione <u>si riterrà adempiuto, limitatamente agli intermediari quotati, allorquando la trasmissione alla Consob della documentazione di bilancio richiesta sia stata effettuata ai sensi del Regolamento Emittenti.</u>	Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.

SCHEDA 7 – OBBLIGHI INFORMATIVI SPECIFICI DELLE BANCHE E IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE OPERANTI IN ITALIA E DELLE SOCIETA’ DI GESTIONE ARMONIZZATE OPERANTI IN ITALIA

7.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	<u>Banche ed imprese di investimento comunitarie ed extra comunitarie operanti in Italia e società di gestione armonizzate</u>
Tipologia	<u>Documentazione Periodica e ad Evento</u> (Schema di relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi/attività; Relazioni della funzione di <i>compliance</i>)
Codici interessati	<u>I.4.DP.a, I.5.DP.a, I.6.DP.a, I.7.DP.a, I.10.DP.a, I.11.DP.a, I.16.DP.a</u> <u>I.4.DE.a, I.5.DE.b, I.6.DE.a, I.7.DE.a, I.10.DE.a, I.11.DE.a</u> <u>I.16.DE.a</u> <u>I.16.DS.d</u>
Allegato/i interessato/i	<u>II.13</u> (Schema di relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi/attività).

7.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Relazione sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche	<u>Cfr. Allegato II.12</u> (contenuto minimale)	Annuale	Entro il 31 marzo di ogni anno
Relazione sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche (<i>in caso di modifiche rilevanti infrannuali</i>)	<u>Cfr. Allegato II.12</u> (contenuto minimale)	Ad evento	Entro 30 giorni dalle intervenute modifiche rilevanti
Relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze	<u>Cfr. Allegato II.2</u> (Soltanto per banche e imprese di investimento extracomunitarie)	Annuale ovvero, ove previsto, infrannuale	Entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali competenti

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
rilevate con riferimento alle succursali in Italia			
Relazione annuale sulle modalità di prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio, dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori per il tramite delle proprie succursali in Italia	Cfr. <u>Allegato II.12</u> (contenuto minimale)	Annuale	Entro il 31 marzo di ogni anno
Relazione annuale sulle modalità di prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio, dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori per il tramite delle proprie succursali in Italia (in caso di modifiche rilevanti infrannuali)	Cfr. <u>Allegato II.12</u> (contenuto minimale)	Ad evento	Entro 30 giorni dalle intervenute modifiche rilevanti
Dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti e alle relative variazioni intervenute nello svolgimento in Italia tramite succursali del servizio di gestione di portafogli	Cfr. <u>Allegato II.7</u>	Trimestrale	Entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare

A. INFORMAZIONI GENERALI**1. Organigramma**

Fornire un organigramma aggiornato dell'intermediario relativamente alle funzioni coinvolte nello svolgimento in Italia dei servizi/attività di investimento e/o dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche e delle relative funzioni di supporto, precisando quali di esse siano esternalizzate ad entità del gruppo e quali siano esternalizzate ad entità esterne al gruppo.

Indicare i nominativi dei responsabili delle predette funzioni, nonché il numero di risorse assegnate alle medesime unità.

2. Sistema delle deleghe

Descrivere l'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale dell'intermediario preposta allo svolgimento in Italia dei servizi/attività di investimento e/o dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche.

3. Procedure di controllo interno

Descrivere l'articolazione complessiva delle funzioni aziendali di controllo interno con riferimento all'attività svolta in Italia dall'intermediario, indicando anche i nominativi dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (con illustrazione delle rispettive esperienze tecnico-professionali), le linee di riporto stabilite, la dotazione organica di ciascuna unità, nonché la tipologia di rapporti previsti fra le medesime unità di

controllo.

Descrivere le modalità di interazione/coordinamento con le analoghe funzioni di controllo a livello di gruppo, precisando l'eventuale esternalizzazione ad entità riconducibili al gruppo di appartenenza o ad altre entità delle attività di controllo.

4. Rete commerciale

Indicare i canali distributivi utilizzati per la prestazione dei servizi/attività in Italia, con specifica descrizione:

- delle modalità adottate in caso di offerta fuori sede, con indicazione del numero dei promotori finanziari e descrizione della relativa struttura gerarchica (numero di livelli manageriali previsti e relativo dimensionamento);
- delle modalità utilizzate in caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza.

B. PIANO DI SVILUPPO

Fornire un'illustrazione delle strategie deliberate in merito alle prospettive di sviluppo dei servizi/attività in Italia nel triennio successivo, indicando:

- le politiche di prodotto/servizio adottate con particolare riguardo al lancio di tipologie innovative di *business* con indicazione delle caratteristiche dello stesso e del relativo *target* di clientela;
- le stime contenute nei *budget* (con separata evidenziazione per servizio/attività), corredate delle ipotesi sottese agli andamenti ipotizzati;
- le politiche ed i criteri di incentivazione del personale;
- le misure procedurali che si intende adottare al fine di consentire l'adeguamento dell'operatività alle nuove prospettive di sviluppo del *business*;
- le valutazioni in termini di rischio di conformità effettuate in relazione alle individuate strategie, con particolare riguardo agli aspetti

innovativi delle stesse;

- il grado di autonomia della succursale nell'ambito del processo decisionale di gruppo e, in particolare, delle scelte strategiche ed operative operate dalla Casa madre.

C. INFORMAZIONI SUI SERVIZI/ATTIVITA' SVOLTI

Illustrare il modello di *business* adottato nell'anno solare precedente nello svolgimento in Italia dei servizi/attività di investimento e nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche.

Con riferimento a ciascun servizio/attività, deve essere precisato in particolare quanto segue:

- le modalità di offerta adottate (ad es., abbinamento sistematico del servizio di consulenza agli altri servizi esecutivi, ovvero offerta limitata solo a questi ultimi; *execution only*;...),
- il *target* di clientela individuato;
- le caratteristiche essenziali dei prodotti/servizi offerti.

Illustrare i principali eventuali scostamenti rispetto al più recente piano industriale adottato per l'anno di riferimento.

Illustrare sinteticamente le principali procedure adottate per la prestazione dei servizi/attività in Italia, con particolare riferimento a:

- *execution/transmission policy* adottata nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione/trasmissione ordini, gestione di portafogli, indicando i criteri e i risultati delle scelte effettuate;
- procedure in materia di classificazione della clientela;
- misure ed i criteri adottati per la “profilatura della clientela”;
- misure ed i criteri per la “mappatura” dei prodotti finanziari;
- misure ed i criteri per la valutazione di “adeguatezza/appropriatezza” degli investimenti;

- conflitti di interessi individuati e misure adottate per la corretta gestione degli stessi;
- misure adottate per regolare le “operazioni personali”;
- incentivi eventualmente ricevuti da soggetti diversi dai clienti e misure che ne giustificano la percepibilità;
- applicativi di *front office* e *back office* adottati, con indicazione del relativo livello di integrazione e della presenza di eventuali aree di manualità;
- eventuali progetti di revisione in corso, con indicazione dei principali cambiamenti e della relativa tempistica di realizzazione.

7.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<p>Questioni di carattere generale e relazione sui servizi/attività</p>	<p>AIBE sostiene che vi sia “una disparità” di trattamento delle succursali <u>italiane</u> di banche e imprese di investimento comunitarie rispetto a quelle insediate in altri Paesi dell’Unione europea a causa del “tenore e [del]la quantità di informazioni” richieste attraverso il documento posto in consultazione a giugno 2009.</p> <p>La medesima Associazione, nel rilevare “l’ultroneità” delle informazioni richieste nella parte “A. Informazioni generali” e “B. Piano di sviluppo” dello schema di relazione in parola in quanto obblighi informativi che non sarebbero “giustificabili” alla luce della normativa comunitaria, chiede una revisione dei predetti obblighi informativi previsti per le succursali italiane auspicando, al contempo, “una sensibile riduzione” degli stessi al fine di “conformarsi” allo <i>standard</i> europeo. In particolare, tenuto conto delle dimensioni delle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie che possono essere anche “molto limitate” dal punto di vista sia operativo che strutturale, chiede che le attività di <i>reporting</i> delle medesime siano commisurate al principio comunitario della proporzionalità potendo, quindi, variare “anche sensibilmente” in ragione di ogni singola realtà operativa. Sullo stesso punto, AIBE osserva che le esigenze informative manifestate da Consob potrebbero</p>	<p>Come noto, il nuovo quadro delineato dalla MiFID è basato sul principio secondo cui qualora un’impresa di investimento o una banca comunitaria operi, in via transfrontaliera, nel territorio di un altro Stato della Comunità mediante stabilimento di una succursale è sottoposta alla responsabilità di vigilanza del Paese ospitante in tema di regole di condotta (cfr. art. 32, par. 7, della MiFID).</p> <p>Pertanto, la vigilanza sul rispetto delle regole di condotta da parte della succursale dell’impresa o della banca comunitaria è affidata all’Autorità del Paese in cui la stessa è ubicata (la Consob, per quanto per concerne l’Italia, trattandosi di regole di correttezza e trasparenza). Tale principio, pur in un quadro, per sua natura, di limitati poteri di vigilanza e, quindi, di connesse esigenze conoscitive da parte di Consob, è altresì applicabile nel caso di imprese di investimento e banche comunitarie che svolgono offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursale (cfr. art. 32, par. 2, della MiFID)</p>	<p>Si conferma, quindi, la necessità di specifici obblighi informativi periodici nei confronti degli intermediari comunitari operanti in Italia e ciò al fine di consentire alla Consob di effettuare una valutazione, in un’ottica <i>ex ante</i> e comparativa, del rischio di vigilanza e, quindi, ad orientare, in un’ottica <i>risk-based</i>, gli opportuni interventi di competenza nei confronti dei predetti soggetti.</p> <p>In tale quadro, con specifico riferimento alle imprese di investimento e banche comunitarie che svolgono offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursale, al fine di acquisire elementi completi ed aggiornati circa la loro operatività sul territorio nazionale, si introduce l’ulteriore obbligo di comunicare, secondo l’apposito schema allegato, le date di avvio, interruzione e riavvio dell’attività di offerta fuori sede in Italia.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>essere “<i>efficacemente soddisfatte</i>” attraverso l’invio, “<i>ove Banca d’Italia acconsenta</i>”, dell’apposito “questionario” inviato a quest’ultima dalle succursali italiane di banche comunitarie.</p> <p>Considerazioni di analogo tenore a quelle sopra descritte sono formulate da ABI.</p> <p>ASSOSIM, dal canto suo, richiama la circostanza che, qualora nei paesi dell’UE esistessero obblighi diversi in capo alle succursali degli intermediari comunitari, ne risulterebbe minato il <i>level playing field</i>. In particolare, la stessa Associazione ritiene opportuno sottoporre all’attenzione di Consob “<i>la possibilità</i>” di non prevedere l’invio della relazione sulla prestazione dei servizi e attività di investimento in Italia da parte delle succursali delle imprese di investimento e delle banche comunitarie, potendo la stessa Consob “<i>all’occorrenza</i>” richiedere alle menzionate succursali “<i>informazioni</i>” sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento “<i>soprattutto</i>” in relazione all’osservanza della normativa in tema di trasparenza e correttezza di comportamenti.</p>	<p>nonché art. 31, comma 1, del TUF).</p> <p>In tale contesto, il complesso delle informazioni e dei dati richiesti risponde all’esigenza di consentire alla Consob di acquisire, in maniera periodica e sistematica, un quadro completo e sintetico delle modalità attraverso cui i predetti soggetti comunitari svolgono in Italia i servizi e le attività di investimento e servizi accessori. In particolare, il <i>set</i> informativo richiesto alle imprese e alle banche comunitarie, e, in particolare, la relazione sulla prestazione in Italia dei servizi/attività di cui allo schema allegato, è funzionale alla Consob all’effettuazione di una valutazione, in un’ottica <i>ex ante</i> e comparativa, del rischio di vigilanza e, quindi, ad orientare, in un’ottica <i>risk-based</i>, gli opportuni interventi di competenza nei confronti dei predetti soggetti. A questo fine, non appare opportuno e sufficiente utilizzare il citato “questionario” inviato attualmente alla Banca d’Italia dalle succursali italiane di banche comunitarie, tenuto conto in particolare del fatto che lo stesso è impostato e strutturato per rispondere ad esigenze diverse da quelle sopra</p>	

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		<p>rappresentate ed inoltre rappresenta un obbligo che riguarda esclusivamente il mondo delle filiali italiane di banche estere e quindi non anche le succursali italiane di imprese di investimento estere.</p> <p>In omaggio al principio di proporzionalità, gli elementi informativi e documentali richiesti in via periodica e sistematica dalla Consob, tra cui la citata relazione sui servizi e attività di investimento svolti in Italia, avranno un contenuto che potrà e dovrà assumere diverse configurazioni e specificazioni che tengano conto delle peculiarità operative e dell'articolazione dimensionale ed organizzativa dell'intermediario comunitario che svolge, per il tramite della succursale, la propria attività sul territorio nazionale.</p>	<p>Per meglio chiarire l'ambito di applicazione della richiesta di informazioni e, in particolare, per tener conto del principio di proporzionalità, si è ritenuto di inserire il seguente paragrafo in premessa allo schema di relazione in parola: <i>“Nel presente schema sono riepilogate le informazioni essenziali sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi/attività di investimento, dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche. Si tratta di un punto di riferimento che, per quanto concerne l'operatività in Italia, può e deve essere adattato e/o integrato – in base al principio di proporzionalità - per tener conto di situazioni peculiari di ciascun singolo intermediario, legate alla natura, alla dimensione e alla</i></p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>Nell'ambito dello schema di relazione sulla prestazione in Italia dei servizi e attività di investimento da parte dei soggetti comunitari (operanti per il tramite di una succursale), ABI chiede espressamente che le informazioni richieste con il piano di sviluppo facciano riferimento ad un arco temporale annuale anziché triennale.</p>	<p>Quanto all'orizzonte temporale da prendere a riferimento per le informazioni sulle scelte strategiche effettuate, si ritiene di introdurre maggiori margini di discrezionalità nell'individuazione dell'arco temporale di riferimento. In particolare, si ritiene di prevedere che gli intermediari possano liberamente scegliere – in coerenza con i meccanismi e i criteri organizzativi interni - il periodo temporale (annuale o pluriennale) a cui riferire le informazioni sulle strategie di sviluppo dei servizi/attività. Ciò anche al fine di introdurre un criterio maggiormente flessibile che tenga conto della diversità delle opzioni e scelte operative ed organizzative operate, in piena autonomia imprenditoriale, dagli intermediari ai fini della formulazione ed implementazione delle strategie di sviluppo della propria attività.</p> <p>Nel caso si optasse per un orizzonte di riferimento di tipo pluriennale, resta</p>	<p><i>complessità dell'attività svolta, alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati, alla tipologia di clientela servita".</i></p> <p>Di seguito, si riporta la nuova formulazione del testo della relazione in parola: "Fornire, <i>specificandone il relativo orizzonte temporale di riferimento</i>, un'illustrazione delle strategie deliberate in merito alle prospettive di sviluppo dei servizi/attività".</p> <p>Per maggiore chiarezza, si è altresì ritenuto opportuno aggiungere allo schema di relazione, in nota, il seguente paragrafo: "<i>In caso di orizzonte temporale di tipo pluriennale, si invia, a cadenza annuale, nel periodo (pluriennale) di riferimento, l'aggiornamento dei piani predisposti e comunicati.</i>".</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		<p>tuttavia ferma la necessità di inviare, a cadenza annuale, l'aggiornamento dei piani (pluriennali) predisposti.</p> <p>Peraltro, si ritiene utile integrare la parte "C. Informazioni sui servizi/attività svolti" della relazione in parola attraverso la richiesta di appositi elementi che - con specifico riguardo ai servizi/attività di investimento oggetto di notifica e, quindi, di autorizzazione a operare in Italia sia mediante succursale che, contemporaneamente, in libera prestazione - consentano di ricostruire con chiarezza le modalità operative effettivamente impiegate per lo svolgimento in Italia degli stessi servizi/attività. Ciò al fine di ottenere, ferme restando le competenze in materia della Consob, un quadro informativo più significativo circa il concreto svolgimento in Italia dei servizi e attività di investimento da parte dei soggetti comunitari.</p> <p>Nella predetta sezione della relazione, in particolare, gli intermediari comunitari potranno chiarire quale parte dell'attività è effettivamente prestata per mezzo della succursale. Quest'ultima circostanza consentirà di</p>	<p>Pertanto, lo schema di relazione è stato integrato, nella parte "C. Informazioni sui servizi/attività svolti", con quanto segue: <i>"Con specifico riferimento ai servizi e attività di investimento oggetto di autorizzazione ad operare in Italia sia mediante succursale sia in libera prestazione di servizi, illustrare le modalità operative effettivamente impiegate per lo svolgimento in Italia degli stessi servizi/attività"</i>.</p> <p>Inoltre, anche al fine di soddisfare le esigenze di semplificazione e chiarezza manifestate, è stato eliminato, rispetto al testo dello schema di relazione sottoposto a consultazione, il riferimento alla necessità di <i>"illustrare i principali eventuali scostamenti rispetto al più recente piano industriale adottato per l'anno di riferimento"</i>. E' stato altresì specificato che le informazioni (sintetiche) sulle principali procedure adottate per la</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>AIBE rappresenta l'utilità di fornire esemplificazioni della nozione di "modifica rilevante" al cui verificarsi è previsto un invio "ad evento" della relazione in parola.</p> <p>ASSOGESTIONI, nel rilevare che il richiamo allo schema II.12 non è pienamente coerente nel caso di Società di gestione armonizzate, richiede</p>	<p>chiarire, per quanto possibile <i>ex ante</i>, l'area di vigilanza della Consob che riguarda soltanto l'operatività in Italia dell'intermediario comunitario tramite succursale e non anche quella in libera di prestazione di servizi (sottoposta invero alla responsabilità di vigilanza dell'Autorità del Paese d'origine, eccezion fatta nel caso di offerta fuori sede).</p> <p>Nel contesto delle informazioni richieste attraverso lo schema di relazione in questione, per "modifica rilevante" deve intendersi, in generale, qualsiasi cambiamento che abbia un impatto "significativo" sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi e attività di investimento da parte dell'intermediario comunitario come, ad esempio, mutamenti sostanziali nelle strategie adottate e/o nel modello di <i>business</i> prescelto per lo svolgimento sul territorio nazionale della propria attività.</p> <p>Rinviando a quanto sopra già delineato in merito alla necessità di acquisire le informazioni richieste si precisa che lo</p>	<p>prestazione dei servizi/attività, devono essere fornite soltanto se mutate rispetto all'anno precedente.</p> <p>Sul punto, per maggiore chiarezza, è stato modificato il testo del Manuale degli Obblighi</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	di modificarne il contenuto al fine di tener conto delle peculiarità operative delle succursali di SGA operative in Italia.	Schema di cui all'Allegato II.12 è da intendersi come contenuto da modulare in riferimento all'operatività svolta in Italia.	Informativi dei Soggetti Vigilati nella parte relativa alle Sga, sostituendo il riferimento al "contenuto minimale" con "contenuto da modulare in riferimento all'operatività svolta in Italia".
<i>Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme</i>	AIBE , nell'evidenziare che non sussisterebbe l'obbligo di istituire alcuna funzione di controllo presso la succursale in Italia di intermediari comunitari, precisa che "detto obbligo dovrebbe far capo alla funzione compliance della Direzione Generale estera", che impone "scelte organizzative ed operative che si sostanziano, in genere, nello svolgimento di controlli di conformità per linee di business [...] ovvero per unità organizzative". A ciò consegue, secondo l'Associazione, che "le attività poste in essere e i risultati delle verifiche possono non essere specificamente attribuiti alla succursale in Italia (controlli per linee di business) ovvero la filiale italiana potrebbe non rientrare per certo periodo di tempo tra le unità oggetto di verifica". La stessa Associazione aggiunge che l'imposizione di un obbligo di relazionare annualmente in merito alle attività di controllo condotte presso la succursale italiana "interferirebbe con le autonome scelte gestionali della Casa Madre estera circa le control policy da adottare". Non ultimo, l'estrapolazione delle sole parti riferite alla	Ferme restando le competenze della Consob nei confronti degli intermediari comunitari (banche e imprese di investimento) operanti in Italia mediante stabilimento di succursale, concernenti il rispetto delle regole di condotta relativamente all'operatività svolta sul territorio nazionale, l'acquisizione delle informazioni attraverso il documento in parola - a prescindere dalle scelte liberamente e concretamente dagli stessi effettuate in tema di organizzazione in Italia dell'attività di compliance (funzione "centralizzata" presso la Casa madre ovvero istituzione di un apposito referente presso la succursale) - consente di meglio conoscere l'operatività svolta in Italia dai predetti intermediari e, quindi di contribuire alla migliore valutazione del rischio di vigilanza per la Consob.	Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>succursale italiana (qualora presenti) “<i>potrebbe alterare il significato di quanto riportato se non valutato nel contesto globale della relazione considerate nel suo complesso</i>”.</p> <p>Sul punto, ASSOSIM ritiene che, posto che il Regolamento congiunto Consob - Banca d’Italia non prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di funzioni aziendali di controllo alle succursali italiane di intermediari UE, “<i>coerentemente dovrebbe essere (...) escluso</i>” l’invio della relazione della funzione di <i>compliance</i> alla Consob da parte delle predette succursali; relazione “<i>peraltro spesso redatta in una lingua diversa dall’italiano</i>”.</p> <p>ABI, invece, rappresenta “<i>l’incogruenza</i>” della previsione dell’obbligo di invio alla Consob di una relazione da parte della funzione di controllo di conformità della succursale italiana di intermediari comunitari, funzione che potrebbe non essere presente localmente.</p> <p>ASSOGESTIONI chiede di rendere l’invio delle relazioni facoltativo nel caso in cui la succursale della società di gestione armonizzata non abbia istituito alcuna funzione di <i>Compliance</i>.</p>	<p>Pertanto, ai fini di cui sopra, è necessario che gli esiti dei controlli di <i>compliance</i> comunque svolti (almeno annuali per la disciplina comunitaria) riguardanti le condotte in Italia dell’intermediario comunitario siano portati (peraltro, in assenza di uno specifico schema redazionale a cui attenersi) a conoscenza della Consob, in quanto autorità preposta alla vigilanza di correttezza e trasparenza sul territorio nazionale.</p> <p>La previsione del menzionato obbligo di trasmissione non interferisce, naturalmente, sulla perdurante riconducibilità alla disciplina (e alla vigilanza) del Paese di origine della responsabilità in tema di funzione di <i>compliance</i> ma garantisce alla Consob un flusso di notizie di indubbio rilievo per le proprie attribuzione (correttezza e trasparenza delle condotte della succursale operante sul territorio nazionale).</p>	
<i>Deleghe gestionali</i>	<p>AIBE ritiene che la richiesta di informazioni concernenti le (eventuali) deleghe rilasciate a terzi nello svolgimento in Italia tramite succursale del servizio di gestione di portafogli non sia “<i>conferente</i>” in quanto riguarda i già menzionati profili organizzativi di strutturazione del servizio,</p>	<p>In linea con le proprie competenze in materia e, quindi, al fine di meglio esercitare la vigilanza sul rispetto delle regole di condotta da parte degli intermediari comunitari operanti in Italia con succursale, l’acquisizione</p>	<p>Si conferma, sul punto, il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>di esclusiva pertinenza dell’Autorità del Paese comunitario in cui ha sede la casa madre.</p> <p>ASSOGESTIONI per i “dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti e alle relative variazioni intervenute nello svolgimento in Italia tramite succursali del servizio di gestione di portafogli” propone di limitare l’obbligo in questione ai soli casi in cui il medesimo sia rilevante.</p>	<p>delle informazioni concernenti le (eventuali) deleghe rilasciate a terzi nello svolgimento in Italia tramite succursale del servizio di gestione di portafogli, è funzionale alla Consob per conoscere le modalità operative concretamente utilizzate per lo svolgimento in Italia del servizio di gestione di portafogli da parte dei predetti soggetti. Si tratta, infatti, di un’informazione <u>presupposto</u> che, naturalmente – e come è di immediata evidenza –, consente alla vigilanza di trasparenza e di correttezza di indirizzare con maggiore consapevolezza i propri interventi.</p> <p>Quanto detto sopra, vale naturalmente anche per l’obbligo, pure rivolto agli intermediari comunitari operanti in Italia mediante succursale, di trasmettere periodicamente i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti.</p>	

<u>SCHEDA 8 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE</u>
--

8.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	Imprese di assicurazione
--------------------------------------	--------------------------

Tipologia	<u>Documentazione Periodica</u> <u>Documentazione ad Evento</u> <u>Dati strutturati</u>
------------------	---

Codici interessati	<u>I.13.DP</u> , <u>I.13.DE</u> , <u>1.13.DS</u>
---------------------------	--

Allegato/i interessato/i	<u>II.13</u> , <u>II.14</u> e <u>II.15</u>
---------------------------------	--

8.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Bilancio d'esercizio	Schema di legge previsto	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Relazione dell'organo amministrativo sul bilancio d'esercizio	Schema di legge previsto	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Relazione dell'organo con funzioni di controllo sul bilancio d'esercizio	Schema di legge previsto	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Relazione società di revisione sul bilancio d'esercizio	N.A.	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Delibera di approvazione del bilancio d'esercizio	N.A.	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti)	Schema di legge previsto	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Relazione dell'organo amministrativo sul bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti)	Schema di legge previsto	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
Relazione società di revisione sul bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti)	N.A.	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Relazione sulle modalità di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi	Cfr. Allegato <u>II.14</u> (contenuto minimale)	Annuale	Entro il 31 marzo di ogni anno
Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate dalle funzioni aziendali di controllo in materia di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle carenze rilevate	Con riferimento ai controlli di conformità alle norme nell'ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, cfr. Allegato <u>II.15</u> (contenuto minimale)	Almeno annuale	Entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di relazioni infrannuali, entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali.
Relazione sui reclami ricevuti per iscritto nell'anno solare precedente con riferimento alla distribuzione	N.A.	Annuale	Entro il 31 marzo di ogni anno

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
di prodotti finanziari assicurativi, contenente una suddivisione dei reclami ricevuti per canale distributivo e per prodotto nonché una descrizione dettagliata dei settori e/o prodotti di particolare rilevanza o frequente doglianza, le disfunzioni organizzative e/o procedurali riscontrate e gli interventi correttivi proposti e/o adottati.			
Relazione sulle modalità di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi (<i>in caso di modifiche rilevanti infrannuali</i>)	<u>Cfr. Allegato II.14</u> (contenuto minimale)	Ad evento	Entro 30 giorni dalle intervenute modifiche rilevanti
Dati sull'operatività svolta nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi	<u>Cfr. Allegato II.13</u>	Semestrale	Entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare

ALLEGATO II.13 DATI SULL'OPERATIVITÀ SVOLTA DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Nella tabella seguente vanno riportati, con riferimento a ciascun semestre dell'anno, i dati sull'operatività svolta dalle imprese di assicurazione nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.

Codice prodotto [1]	Denominazione commerciale del prodotto	Canale di distribuzione [2]	Premi lordi contabilizzati [3]	Caricamenti sui premi	Flussi commissionali derivanti dalle relative masse gestite	Compensi provvigionali pagati ai distributori

[1] Andranno indicati i codici prodotto risultanti dal prospetto depositato in Consob

[2] Andranno indicati i seguenti canali: banche—SIM—canale telefonico—internet—produttori diretti—altro

[3] Andranno indicati i premi relativi ai nuovi contratti e a quelli già esistenti

<u>Codice prodotto</u> [1]	<u>Denominazione commerciale del prodotto</u>	<u>Tipologia prodotto</u> [2]	<u>Premi lordi contabilizzati</u> [3]	<u>Caricamenti sui premi</u> [3]	<u>Flussi commissionali derivanti dalle relative masse gestite</u> [3] [4]

--	--	--	--	--	--	--

[1] Andrà indicato il codice prodotto risultante dal relativo prospetto depositato in Consob. Per i prodotti “non prospettati”, andrà indicato il codice alfanumerico adottato dall’impresa di assicurazione segnalante per identificare il prodotto nei propri sistemi aziendali.

[2] Andrà indicata l’appartenenza alle seguenti tipologie: *index linked*, *unit linked*, prodotti di capitalizzazione.

[3] I dati richiesti andranno espressi in euro e dovranno riguardare i contratti distribuiti nel semestre di riferimento nonché quelli distribuiti precedentemente che hanno generato premi nel semestre di riferimento.

[4] Andranno indicate le voci positive di reddito contabilizzate dalla compagnia di assicurazione nel semestre di riferimento a titolo di:

- commissioni di sottoscrizione/ingresso/ gestione/performance ecc. su fondi interni/OICR;
- commissioni di mantenimento/ritenzione in caso di gestioni separate;
- altro.

La voce in esame non include i caricamenti su premi già indicati nell’apposita colonna individuata.

N.B.: Si tratta della versione come sottoposta alla seconda consultazione di gennaio 2010.

ALLEGATO SCHEMA DI RELAZIONE SULLE MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

II.14

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. Azionisti di controllo

Fornire l’elenco dei soci di controllo dell’impresa con indicazione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

2. Esponenti aziendali

Descrivere il modello societario adottato (tradizionale, duale, monistico) ed indicare i nominativi dei componenti degli organi aziendali in carica.

3. Organigramma

Fornire un organigramma aggiornato dell'impresa relativamente alle funzioni coinvolte nell'attività di distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi e delle relative funzioni di supporto, precisando quali di esse siano esternalizzate ad entità del gruppo e quali siano esternalizzate ad entità esterne al gruppo.

Indicare i nominativi dei responsabili delle predette funzioni, nonché il numero di risorse assegnate alle medesime unità.

4. Sistema delle deleghe

Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno dell'impresa con riferimento alla:

- ° selezione e costruzione della gamma di prodotti finanziari assicurativi da offrire alla propria clientela *target*;
- ° commercializzazione dei prodotti finanziari assicurativi con particolare riferimento alle attività promozionali e comunicazioni di *marketing*.

5. Rete commerciale

Indicare il numero totale degli addetti alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi, suddivisi per tipologia di canale utilizzato, dettagliando:

- il numero di produttori diretti ed altri soggetti addetti alla vendita diretta, precisando se si tratti di soggetti iscritti al RUI;
- il numero di agenzie ed il numero di agenti, sub-agenti, e altri collaboratori di questi ultimi;
- il numero e nominativo degli intermediari bancari e delle SIM di cui l'impresa si avvale.

Specificare, per ciascun canale distributivo, l'importanza relativa assunta nell'esercizio di riferimento nella commercializzazione di prodotti finanziari assicurativi.

Con riferimento alla vendita mediante canali diretti, fornire informazioni sull'eventuale attivazione di un sito internet o di un sistema di vendita

telefonica, nonché sull'importanza relativa assunta da detti sistemi nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.

Con riferimento alla vendita mediante canale *bancassurance*, fornire notizia degli accordi intercorrenti con gli intermediari abilitati, descrivendo la ripartizione dei compiti tra l'impresa di assicurazione e l'intermediario distributore e i reciproci ruoli almeno con riferimento all'ideazione dei prodotti da proporre alla clientela e alla predisposizione delle procedure che governano la fase di contatto con la clientela.

6. Procedure di controllo interno

Descrivere l'articolazione complessiva delle funzioni aziendali di controllo interno indicando, per ciascuna di dette funzioni, il nominativo dei responsabili (con illustrazione delle esperienze tecnico-professionali di ciascuno), gli ambiti di intervento, le linee di riporto stabilite, la dotazione organica, nonché gli eventuali rapporti ed interrelazioni con le altre funzioni aziendali di controllo.

In caso di accordi di *bancassurance*, precisare i controlli previsti per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, specificando quelli demandati agli intermediari distributori e quelli invece mantenuti in capo all'impresa di assicurazione.

B. PIANO INDUSTRIALE

Fornire un'illustrazione delle strategie deliberate in merito alle prospettive di sviluppo dell'attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi nel triennio successivo, indicando:

- le politiche di prodotto adottate con particolare riguardo al lancio di tipologie innovative di *business* con indicazione delle caratteristiche dello stesso e del relativo *target* di clientela;
- le stime contenute nei *budget* (con separata indicazione di quelle riferite ai prodotti *unit linked*, *index linked* e di capitalizzazione), corredate delle ipotesi sottese agli andamenti ipotizzati;
- le politiche ed i criteri di incentivazione del personale dedicato alla distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi;
- il ruolo dei canali distributivi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, con particolare riguardo:

- all'eventuale attivazione/potenziamento del canale internet e/o telefonico per la commercializzazione di prodotti di ramo III e V;
- all'eventuale attivazione di nuovi accordi di distribuzione con intermediari abilitati;
- all'espansione delle reti di agenti e/o broker;
- le misure procedurali che si intende adottare al fine di consentire l'adeguamento della struttura alle nuove prospettive di sviluppo del *business*;
- le valutazioni in termini di rischio di conformità effettuate in relazione alle individuate strategie, con particolare riguardo agli aspetti innovativi delle stesse.

C. INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Illustrare il modello di *business* adottato nell'anno solare precedente per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, precisando:

- il *target* di clientela individuato;
- le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti.

Illustrare i principali eventuali scostamenti rispetto al più recente piano industriale adottato per l'anno di riferimento.

Illustrare sinteticamente le principali procedure adottate dall'impresa per l'attività di vendita diretta di prodotti finanziari assicurativi, con particolare riferimento a:

- procedure in materia di classificazione della clientela;
- misure ed i criteri adottati per la "profilatura della clientela";
- misure ed i criteri per la "mappatura" dei prodotti finanziari;
- misure ed i criteri per la valutazione di "adeguatezza/appropriatezza" degli investimenti;
- conflitti di interessi individuati e misure adottate per la corretta gestione degli stessi;

- misure adottate per regolare le “operazioni personali”;
- incentivi eventualmente ricevuti da soggetti diversi dai clienti e misure che ne giustifichino la percepibilità;
- applicativi di *front office* e *back office* adottati, con indicazione del relativo livello di integrazione e della presenza di eventuali aree di manualità;
- eventuali progetti di revisione in corso, con indicazione dei principali cambiamenti e della relativa tempistica di realizzazione.

ALLEGATO II.15

SCHEMA DI RELAZIONE SUI CONTROLLI DI CONFORMITÀ ALLE NORME NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Nel presente schema sono riepilogati gli obiettivi che, attraverso i controlli di conformità alle norme, devono essere normalmente perseguiti per il corretto svolgimento dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi. Si tratta di un punto di riferimento per l’impostazione dei controlli e il conseguente *reporting* indirizzato agli organi aziendali e alle autorità di vigilanza, che può e deve essere integrato per tener conto di situazioni peculiari.

La relazione sui controlli di conformità alle norme illustra:

1. le valutazioni di impatto rispetto al “rischio di non conformità” effettuate in relazione alle strategie eventualmente deliberate con riferimento alle prospettive di sviluppo dell’attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi, con particolare riguardo a:
 - vendita diretta di prodotti di ramo III e V;
 - eventuale attivazione/potenziamento del canale internet e/o telefonico per la commercializzazione di prodotti di ramo III e V;

- eventuale attivazione di nuove politiche in tema di accordi di distribuzione con intermediari abilitati;
- politiche di accordi con canali diversi da intermediari abilitati;

2. le verifiche effettuate, ed i relativi risultati emersi, nel corso dell'anno precedente per accertare l'efficacia e l'adeguatezza delle procedure, ivi incluse quelle di natura informatica, adottate dall'impresa per la prestazione dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi;

3. le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze;

4. le attività pianificate.

8.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Semplificazione degli obblighi e principio di proporzionalità</i>	<p>ANIA ha ritenuto, specie con riguardo al primo testo posto in consultazione (giugno 2009), che l'articolazione e il livello di dettaglio degli obblighi informativi previsti da Consob fossero "eccessivi e sovrabbondanti", anche in considerazione delle possibili duplicazioni rispetto alla regolamentazione ISVAP. Si è chiesta, quindi, una semplificazione degli obblighi ovvero l'introduzione di <u>soglie di esenzione</u> in applicazione del principio di proporzionalità, nonché un "maggiore coordinamento" tra Consob ed ISVAP.</p>	<p>Gli obblighi informativi previsti in capo alle imprese di assicurazione sono disegnati in modo da consentire alla Consob di acquisire il patrimonio informativo indispensabile per l'esercizio dei poteri di vigilanza assegnati dall'art. 25-bis del TUF sull'attività di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari assicurativi (vendita diretta da parte delle imprese o tramite "soggetti abilitati" di prodotti finanziari assicurativi).</p> <p>Si ha presente che la vendita diretta ha rappresentato, negli anni passati, una percentuale molto contenuta della complessiva attività delle imprese di assicurazione. Tale circostanza determina <u>di fatto</u> una semplificazione degli adempimenti richiesti in quanto potrà condurre alla segnalazione di diversi dati nulli.</p> <p>Fin dalla valutazione della consultazione del mercato, e anche nella prospettiva dell'ulteriore coordinamento con ISVAP, si è valorizzata la non duplicazione degli oneri, finalizzata al contenimento dei costi per le imprese.</p>	<p>Gli obblighi previsti in capo alle imprese di assicurazione nella prima versione del documento di consultazione (19/6/2009) erano stati disegnati in modo da consentire alla Consob di acquisire un patrimonio informativo sull'attività di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari assicurativi vista nel suo insieme, al cui interno valutare e pesare la rilevanza di fenomeni sottoposti alla diretta vigilanza dell'Istituto (vendita diretta o tramite "soggetti abilitati" – banche e sim). Tale approccio aveva influito sull'impostazione di diversi adempimenti informativi ideati in capo alle imprese di assicurazione, che estendevano il perimetro di interesse a tutte le modalità utilizzate dall'impresa per la distribuzione dei propri prodotti finanziari assicurativi (ossia "vendita diretta", reti di agenti e <i>brokers</i> assicurativi e soggetti abilitati) pur avendo ben</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
			<p>presente i confini dei poteri/doveri di vigilanza assegnati alla Consob come sopra ricordati.</p> <p>Per fini di ulteriore chiarezza, e tenuto conto delle osservazioni pervenute all'esito della consultazione conclusasi nel settembre 2009, si è ritenuto opportuno riequilibrare la ripartizione degli adempimenti informativi in capo ai diversi soggetti coinvolti nella distribuzione dei ridetti prodotti finanziari assicurativi, <u>limitando le richieste indirizzate alle imprese di assicurazioni all'ambito della vendita diretta o per il tramite di "soggetti abilitati" (banche e sim) ed introducendo talune semplificazioni.</u></p> <p>In particolare, quanto ai dati concernenti il "distribuito" (ex all. II.13) già con il secondo ciclo di consultazioni del gennaio 2010 si è provveduto a richiedere alle imprese solo i dati concernenti la "vendita diretta".</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<p><i>Ambito di applicazione degli obblighi</i></p>	<p>Lo Studio Legale Zitiello ha chiesto di confermare che gli obblighi in esame <u>non si applicano</u> alle imprese di assicurazione che distribuiscono i propri prodotti finanziari assicurativi esclusivamente per il tramite di soggetti iscritti alle sezioni A, B e D del RUI.</p> <p>Lo Studio Legale Zitiello ha chiesto inoltre di confermare che l'esenzione di cui sopra permane anche nel caso in cui la compagnia distribuisca per il tramite di altra società iscritta alla sezione A del RUI, sottoposta a direzione e coordinamento della prima e nella quale operano dipendenti o collaboratori della compagnia (o collaboratori dell'agente iscritti alla sezione E del RUI).</p>	<p>Come già chiarito nella sottoposizione alla seconda consultazione, sono state apportate le ulteriori semplificazioni e chiarimenti volti a precisare nuovamente che le informazioni richieste alle imprese di assicurazione sono quelle che coinvolgono i poteri/responsabilità di vigilanza della Consob:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vendita diretta; - vendita mediante banche e sim di prodotti finanziari – assicurativi. <p>Le imprese di assicurazione che non effettuano vendita diretta, o tramite soggetti abilitati, di prodotti finanziari assicurativi devono soltanto provvedere a trasmettere periodicamente, secondo la tempistica prevista, il documento rubricato “Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” (già allegato II.14) in cui viene esclusivamente precisata la circostanza che l'impresa non distribuisce prodotti finanziari assicurativi né direttamente e né avvalendosi di banche e sim, consentendo in tal modo alla Consob di conoscere che rispetto a tali casi non sussistono i poteri e le responsabilità di vigilanza di cui all'art. 25 – <i>bis</i> del TUF.</p>	

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Vendita diretta</i>	<p>Un partecipante alla consultazione ha chiesto di “<i>dettagliare cosa si intenda per attività di distribuzione diretta</i>”.</p> <p>ANIA ha segnalato che con la locuzione “produttori diretti” si dovrebbe intendere, “<i>sembra di ritenere, quelli iscritti nella sezione C del RUP</i>”.</p>	<p>L’attività di vendita diretta include quella realizzata dalla compagnia di assicurazione direttamente presso la propria sede o tramite gli uffici direzionali e le cosiddette “gerenze”, nonché quella svolta dai propri dipendenti o produttori diretti. Sono altresì ricomprese le attività di vendita attraverso il canale telefonico e la rete <i>internet</i>. Di contro, è esclusa l’attività di vendita realizzata per il tramite di reti di agenti e <i>brokers</i> assicurativi o altri intermediari abilitati all’intermediazione assicurativa (rispettivamente iscritti alle sezioni A, B, D del RUI).</p>	<p>La nuova versione dell’allegato rubricato “Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi” (già all. II.13) che è stata sottoposta a consultazione nel gennaio 2010 precisa meglio nelle note esplicative la definizione di distribuzione diretta utile al fine della segnalazione dei dati richiesti.</p>
<i>Imprese di assicurazione estere operanti in Italia</i>	<p>ANIA ed un altro partecipante alla consultazione hanno proposto una osservazione di carattere generale, attinente all’applicabilità o meno degli obblighi in discorso anche alle imprese di assicurazione estere, operanti in Italia mediante stabilimento o in libera prestazione di servizi. Mentre secondo ANIA queste ultime vanno esentate in ossequio al principio dell’<i>home country control</i>, secondo l’altro partecipante alla consultazione devono essere inserite al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese che svolgono la stessa attività, precisando se l’obbligo informativo</p>	<p>L’osservazione assume rilevanza, di fatto, con riguardo alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un paese dell’Unione Europea, e operanti sul territorio italiano mediante succursale ovvero in regime di libera prestazione. In proposito, si ha presente il principio di carattere generale sancito sia nella direttiva comunitaria sull’assicurazione sulla vita (2002/83/CE) che nella direttiva sull’intermediazione assicurativa (2002/92/CE), in base al quale la vigilanza sulle imprese di assicurazione è affidata all’Autorità del Paese in cui esse hanno la propria sede sociale anche con</p>	

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	incomba sulla sede legale o su quella secondaria.	riguardo all'attività eventualmente esercitata in altri Stati membri (<i>home country control</i>). Ciò posto, e tenuto anche conto di analogia impostazione contenuta nell'ambito del Regolamento ISVAP n. 20/2008, si ritiene di non assoggettare agli obblighi in discorso le imprese comunitarie.	
<i>Disciplina transitoria</i>	ANIA ha chiesto di prevedere un regime transitorio congruo vista la portata innovativa per le imprese di assicurazione delle modalità tecniche di inoltro dei dati. In particolare, la predetta Associazione ha auspicato che <i>“l'entrata in vigore degli adempimenti informativi in parola avvenga secondo una tempistica congrua (non prima del 2011) al fine di consentire alle imprese di porre in essere i necessari interventi sulle procedure interne e sui sistemi informativi”</i> .	La Consob è consapevole della portata innovativa degli adempimenti in parola nonché della necessità di adeguarsi sotto il profilo informatico alle modalità di trasmissione richieste. Al proposito, si rimanda alla specifica disciplina <i>“transitoria”</i> che garantisce un congruo differimento dei relativi obblighi, che è stato adottato anche al fine di condurre o completare i <i>test</i> tecnici già in corso con le imprese.	
<i>Termini di invio delle segnalazioni</i>	ANIA ha segnalato in generale l'esigenza di differire i termini previsti per l'invio della documentazione richiesta <i>“di almeno 30 giorni”</i> .	Si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile, concedendo per taluni adempimenti un termine di 60 giorni invece che di 30 giorni.	La nuova versione introduce il termine di 60 giorni per gli adempimenti informativi di cui all'allegato rubricato <i>“Dati sull'operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell'ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi”</i> (già all. II.13).

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>Un partecipante alla consultazione ha chiesto di modificare “alcuni aspetti in termini di tempistica di invio e di modalità di reporting” [senza specificare quali] della “relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” (codice I.13.DP.i) in quanto talune informazioni richieste sono già fornite nella relazione redatta ai sensi dell’art. 28, co.2 del regolamento 20/2008 dell’ISVAP inoltrata entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio.</p> <p>ANIA ha segnalato un’asimmetria nella tempistica dell’invio della documentazione di bilancio e relazioni societarie qualora l’impresa di assicurazione sia quotata (Regolamento emittenti), nonché la circostanza che si tratti di documenti già in possesso dell’ISVAP.</p>	<p>I termini per l’inoltro dei dati e delle informazioni richiesti sono stati in parte modificati in maniera omogenea per tutti i soggetti vigilati prevedendo un termine di 60 giorni in luogo dei 30 giorni indicati nella prima fase (si veda l’osservazione di cui al punto che precede).</p> <p>E’ facoltà dell’impresa di assicurazione valorizzare la documentazione già predisposta ai fini ISVAP (eventualmente integrata o aggiornata) al fine di adempiere all’obbligo in esame.</p> <p>L’obbligo di invio della documentazione di bilancio è riferito in generale a tutte le imprese di assicurazione, anche quelle non quotate e il termine concesso per l’invio è omogeneo a quello degli altri soggetti vigilati dalla Consob tenuti all’invio della documentazione di bilancio e relative relazioni societarie.</p> <p>Qualora l’impresa di assicurazione sia anche emittente quotato, l’inoltro alla Consob della documentazione di bilancio e relative relazioni societarie effettuato ai fini del rispetto della normativa emittenti è idoneo ad assolvere anche agli obblighi</p>	

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		<p>di cui alla delibera in oggetto.</p> <p>In ogni caso, al fine di contenere gli oneri a carico delle imprese di assicurazione interessate, si ritiene, fin da subito, di eliminare l'obbligo di invio del bilancio consolidato e delle connesse relazioni.</p> <p>Si segnala, infine, che l'invio del bilancio d'esercizio e della documentazione connessa alla Consob ha costi modesti (invio tramite teleraccolta) e non determina effetti negativi per le imprese.</p>	
<p><i>Dati sulla distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi</i></p>	<p>ANIA ha chiesto conferma che per quanto attiene ai dati previsti dall'allegato rubricato "Dati sull'operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell'ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi" (già all. II.13), vadano segnalati solo quelli relativi ai prodotti dotati di codice Consob e non anche quelli distribuiti senza l'utilizzo del prospetto.</p> <p>In occasione della seconda consultazione ANIA ha chiesto di "individuare la data di effetto a partire dalla quale i contratti devono essere considerati utili ai fini della compilazione della tabella" che accoglie i</p>	<p>Gli obblighi di segnalazione riguardano tutti i prodotti, anche quelli distribuiti senza prospetto, in quanto interesse della Consob è quello di ottenere una rappresentazione completa di tutto il segmento di attività costituito dalla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi. Per i prodotti privi del codice Consob in quanto "non prospettati", andrà indicato il codice alfanumerico adottato dall'impresa di assicurazione segnalante per identificare il prodotto nei propri sistemi aziendali.</p> <p>Si ritiene che debbano essere considerati utili ai fini della segnalazione dei premi lordi tutti i contratti che continuano a generare premi nel semestre oggetto di segnalazione.</p>	<p>Il profilo è stato già chiarito con la nuova versione della menzionata tabella (già allegato II.13) sottoposta a consultazione nel gennaio 2010.</p> <p>Non si ravvisa la necessità di apportare modifiche alla tabella.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>premi lordi contabilizzati nel semestre di riferimento anche quando derivino da contratti distribuiti “antecedentemente”. In particolare, ANIA ritiene ragionevole “<i>escludere i dati relativi a contratti collocati anche, ad esempio, più di dieci anni fa (...)</i>” e, in ogni caso, chiede di limitare le informazioni della tabella in discorso “<i>ai prodotti finanziari assicurativi distribuiti dalle imprese in via diretta mediante il prospetto informativo Consob</i>”.</p> <p>ANIA ha chiesto con riguardo alla prima bozza posta in consultazione in tema di segnalazioni dei volumi di distribuito in relazione ai canali utilizzati di circoscrivere la portata della richiesta alla sola vendita diretta, e non a tutti i segmenti indicati nella nota (2) di cui dall'allegato rubricato “Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi” (già all. II.13).</p>	<p>Infatti la percezione di premi dovrebbe consentire all’impresa di assicurazione di mantenere evidenza nei propri sistemi informativo-contabili dei dati anagrafici del prodotto in questione, nonostante sia stato distribuito anni addietro.</p> <p>Già in sede di sottoposizione al mercato della seconda consultazione, si è ritenuto opportuno richiedere i dati relativi alla distribuzione mediante intermediari abilitati (banche e SIM) direttamente a detti soggetti al fine di acquisire una visione unitaria del fenomeno. La versione definitiva dell'allegato rubricato “Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi” (già all. II.13), pertanto, è stata semplificata per limitare la richiesta rivolta alle imprese di assicurazione alla sola distribuzione diretta.</p>	<p>Il profilo è stato accolto semplificando l'allegato rubricato “Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi” (già all. II.13), al fine di eliminare la suddivisione per canale distributivo dei volumi relativi ai prodotti commercializzati nel periodo di riferimento. Pertanto, la nuova versione della tabella sottoposta a consultazione nel gennaio 2010 richiede alle imprese di assicurazione di indicare unicamente i volumi commercializzati tramite il</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>ANIA ha chiesto di non fornire il dato richiesto alla voce “caricamenti sui premi” prevista sempre dall’allegato rubricato “Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi” (già all. II.13), in ottica di parità di trattamento con altri soggetti vigilati che distribuiscono i medesimi prodotti e ai quali tale informazione non è richiesta.</p>	<p>La voce in oggetto rappresenta, per le imprese di assicurazione che emettono i prodotti finanziari assicurativi oggetto di distribuzione, una delle principali fonti di reddito. L’informazione sulla redditività dell’attività svolta assume notevole importanza nell’ottica della vigilanza sull’applicazione delle regole di trasparenza e correttezza nei rapporti con gli investitori. Infatti, anche agli intermediari abilitati all’intermediazione assicurativa è richiesto di fornire tutti i dettagli in ordine ai ricavi rivenienti dall’attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi; tali voci di reddito, che possono essere costituite da una quota parte dei medesimi caricamenti sui premi, assumono diverse denominazioni e risultano determinate dagli accordi economici intercorrenti tra compagnia di assicurazione e distributore. Pertanto, pur non essendo richiesto agli intermediari abilitati all’intermediazione assicurativa di indicare i “caricamenti sui premi” così denominati, sono richieste informazioni di contenuto analogo.</p>	<p>canale diretto e non più quelli realizzati tramite soggetti abilitati o agenti di assicurazione.</p> <p>Si ritiene di mantenere l’obbligo in parola in quanto non considerato lesivo del principio del “<i>level playing field</i>”.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>ANIA, in particolare, ha chiesto di chiarire se segnalare i caricamenti sui premi in percentuale o in valore assoluto.</p> <p>ANIA ha chiesto ancora di precisare cosa intendere esattamente per “flussi commissionali derivanti dalle masse gestite”.</p> <p>ANIA ha chiesto di precisare se i compensi provvigionali pagati ai</p>	<p>Gli importi da segnalare corrispondono ai valori assoluti dei caricamenti contabilizzati nel periodo di riferimento.</p> <p>I “flussi commissionali derivanti dalle masse gestite” possono essere composti in vario modo a seconda della tipologia di prodotto da cui discendono. Andranno quindi esposti i valori assoluti delle voci positive di reddito contabilizzate dalla compagnia di assicurazione nel periodo di riferimento a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - commissioni di sottoscrizione/ingresso/gestione/performance ecc. su fondi interni/OICR; - commissioni di mantenimento/ritenzione in caso di gestioni separate; - altro. <p>Devono essere indicati i valori assoluti dei compensi ai distributori contabilizzati</p>	<p>Profilo già chiarito nella nuova versione dell'allegato rubricato “Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi” (già all. II.13), sottoposto a consultazione nel gennaio 2010 (cfr. le note esplicative a margine dello schema di segnalazione).</p> <p>Profilo già chiarito nella nuova versione dell'allegato rubricato “Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi” (già all. II.13), sottoposto a consultazione nel gennaio 2010 (cfr. le note esplicative a margine dello schema di segnalazione).</p> <p>Profilo già chiarito nella nuova versione dell'allegato rubricato</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	distributori vadano esposti in percentuale.	nel periodo di riferimento.	“Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi” (già all. II.13), sottoposto a consultazione nel gennaio 2010 (cfr. le note esplicative a margine dello schema di segnalazione).
<i>Relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi</i>	<p>ANIA ha chiesto conferma che le informazioni di cui all’allegato rubricato “Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” (già allegato II.14) - “<i>punto 4 sistema delle deleghe ... con riferimento alla ... commercializzazione dei prodotti in parola ...</i>” siano riferite alla sola vendita diretta.</p> <p>ANIA ha chiesto, relativamente al punto 5) “Rete commerciale” del medesimo allegato rubricato “Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti</p>	<p>Lo schema di cui all’allegato rubricato “Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” (già allegato II.14) richiede una serie di informazioni generali (sezione A) che attengono alle modalità di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi finalizzate a fornire un quadro d’insieme della realtà aziendale. Le informazioni richieste assumono, infatti, valenza di presupposto conoscitivo generale per meglio indirizzare gli interventi di competenza della Consob in relazione all’area della vendita diretta di prodotti finanziari assicurativi.</p> <p>In coerenza con le semplificazioni introdotte negli adempimenti e nelle segnalazioni quantitative, si accoglie la richiesta eliminando i riferimenti ai</p>	<p>“Indicare il numero totale degli addetti alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi, suddivisi per tipologia di canale</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>finanziari assicurativi” (già allegato II.14) di limitare il punto a) ‘numero degli addetti alla distribuzione diretta’ alla sola vendita diretta e di eliminare il punto b) ‘numero di agenzie, agenti e <i>sub</i>-agenti’ in quanto riferito a soggetti vigilati da altra autorità.</p>	<p>soggetti riconducibili alle reti di agenti e <i>brokers</i> assicurativi vigilati da altra autorità.</p>	<p>utilizzato, dettagliando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero di produttori diretti ed altri soggetti addetti alla vendita diretta, precisando se si tratti di soggetti iscritti al RUI; - il numero di agenzie ed il numero di agenti, sub-agenti, e altri collaboratori di questi ultimi; - il numero e nominativo degli intermediari bancari e delle SIM di cui l’impresa si avvale. <p>Specificare, per ciascun canale distributivo <u>sopra indicato</u>, l’importanza relativa assunta nell’esercizio di riferimento nella commercializzazione di prodotti finanziari assicurativi.</p> <p>Con riferimento alla vendita mediante canali diretti, fornire informazioni sull’eventuale attivazione di un sito internet o di un sistema di vendita telefonica, nonché sull’importanza relativa assunta</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>ANIA ha chiesto, relativamente al punto 6) “Procedure di controllo interno” del medesimo allegato rubricato “Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” (già allegato II.14) di poter utilizzare la documentazione prodotta per ISVAP ai sensi del Regolamento n. 20, che contiene “<i>in larga parte</i>” le informazioni richieste.</p> <p>In occasione della seconda consultazione ANIA ha comunicato di “<i>ritenere</i></p>	<p>E’ facoltà dell’impresa di assicurazione valorizzare la documentazione già predisposta ai fini ISVAP (eventualmente integrata o aggiornata) al fine di adempiere all’obbligo in esame. Peraltro, al riguardo, l’impresa avrà cura di circoscrivere i profili segnalati a quelli rientranti nell’ambito delle responsabilità della Consob.</p> <p>Come più volte specificato, lo “Schema di relazione sulle modalità di</p>	<p>da detti sistemi nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.</p> <p>Con riferimento alla vendita mediante canale <i>bancassurance</i>, fornire notizia degli accordi intercorrenti con gli intermediari abilitati, descrivendo la ripartizione dei compiti tra l’impresa di assicurazione e l’intermediario distributore e i reciproci ruoli almeno con riferimento all’ideazione dei prodotti da proporre alla clientela e alla predisposizione delle procedure che governano la fase di contatto con la clientela”.</p> <p>Si fa rinvio alle precedenti osservazioni in cui è riportata la</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p><i>ragionevole ipotizzare che alcuni degli adempimenti previsti nel documento posto in consultazione il 19 giugno 2009 verranno eliminati o adattati in modo da ricondurli nell'ambito della vendita diretta</i>".</p> <p>In particolare ANIA fa riferimento ai seguenti punti relativi all'allegato rubricato "Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi" (già allegato II.14):</p> <ul style="list-style-type: none"> ° lettera A, punto 4. 'Sistema delle deleghe', con riferimento alle deleghe in materia di selezione e costruzione della gamma di prodotti finanziari assicurativi; ° lettera A, punto 5 'Rete commerciale', con riferimento all'ideazione dei prodotti e agli accordi intercorrenti con gli intermediari abilitati per quanto riguarda la vendita mediante il canale <i>bancassurance</i>; ° lettera B, 'Piano Industriale', con riferimento alle indicazioni sulla politica di prodotto. 	<p>distribuzione di prodotti finanziari assicurativi" (già allegato II.14) richiede una serie di informazioni generali (sezione A) che attengono alle modalità di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi finalizzate a fornire un quadro d'insieme della realtà aziendale. Le informazioni richieste assumono, infatti, valenza di presupposto conoscitivo generale per meglio indirizzare gli interventi di competenza della Consob in relazione all'area della vendita diretta dei citati prodotti. Pertanto le informazioni relative al processo di selezione e costruzione della gamma prodotti (limitatamente ai prodotti finanziari assicurativi), nonché quelle inerenti l'ideazione dei prodotti e gli accordi con le reti distributive risultano utili in quanto consentono di cogliere alcuni connotati strutturali dell'impresa, che impattano sulle scelte operate in termini di modello distributivo adottato e modalità di offerta commerciale alla clientela. Si ritiene comunque parzialmente accoglibile l'osservazione prospettata, pur mantenendo ferma la struttura del documento in commento. Pertanto si è provveduto ad eliminare dal punto 5) "Rete commerciale" il riferimento agli</p>	<p>nuova formulazione del punto 5 "Rete commerciale". Si riporta di seguito la nuova formulazione del punto B) "Piano Industriale":</p> <p>"Fornire un'illustrazione delle strategie deliberate in merito alle prospettive di sviluppo dell'attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi nel triennio successivo, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ° le politiche di prodotto adottate con particolare riguardo al lancio di tipologie innovative di <i>business</i> con indicazione delle caratteristiche dello stesso e del relativo <i>target</i> di clientela; ° le stime contenute nei <i>budget</i> (con separata indicazione di quelle riferite ai prodotti <i>unit linked</i>, <i>index linked</i> e di capitalizzazione), corredate delle ipotesi sottese agli andamenti ipotizzati; ° le politiche ed i criteri di incentivazione del personale dedicato alla distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi; ° il ruolo dei canali distributivi

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>ANIA, relativamente alla sezione B) del</p>	<p>agenti e <i>brokers</i> e dal paragrafo B) “Piano industriale” il richiamo “<i>all’espansione delle reti di agenti e/o brokers</i>”.</p> <p>Il complesso delle informazioni richieste</p>	<p>nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all’eventuale attivazione/potenziamento del canale internet e/o telefonico per la commercializzazione di prodotti di ramo III e V; - all’eventuale attivazione di nuovi accordi di distribuzione con intermediari abilitati; all’espansione delle reti di agenti e/o broker; - le misure procedurali che si intende adottare al fine di consentire l’adeguamento della struttura alle nuove prospettive di sviluppo del <i>business</i>; - le valutazioni in termini di rischio di conformità effettuate in relazione alle individuate strategie, con particolare riguardo agli aspetti innovativi delle stesse”. <p>Di seguito, si riporta la nuova</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>medesimo allegato rubricato “Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” (già allegato II.14) “Piano industriale” ha rilevato la delicatezza della richiesta e sottolineato la non idoneità di una comunicazione sistematica e standardizzata.</p> <p>Si è chiesto, comunque, di limitare ogni riferimento alla vendita diretta e di chiarire i riferimenti temporali al “triennio successivo”.</p>	<p>attraverso lo schema di relazione in parola risponde all’esigenza di consentire alla Vigilanza di acquisire, in maniera periodica e sistematica, un quadro completo, aggiornato e assai sintetico delle modalità organizzative e procedurali mediante le quali le imprese di assicurazione svolgono e/o intendono svolgere l’attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi. Si tratta, infatti, di un bagaglio informativo importante che contribuisce – insieme con tutti gli altri dati ed elementi acquisiti - all’effettuazione di una valutazione, in chiave preventiva e comparativa, del rischio di vigilanza e, quindi, ad orientare, in un’ottica <i>risk-based</i>, gli opportuni ed adeguati interventi di competenza da parte della Consob.</p> <p>In tale contesto, la descrizione delle strategie di medio termine contenute nel piano pluriennale dell’impresa, riferite all’attività di distribuzione di prodotti finanziari, è ritenuta indispensabile al fine di cogliere le prospettive future dell’operatività.</p> <p>Quanto all’orizzonte temporale da prendere a riferimento per le informazioni sulle scelte strategiche effettuate, si ritiene - anche al fine di introdurre un criterio maggiormente</p>	<p>formulazione del testo della relazione in parola: “Fornire, <i>specificandone il relativo orizzonte temporale di riferimento</i>, un’illustrazione delle strategie deliberate in merito alle prospettive di sviluppo dei servizi/attività”.</p> <p>Per maggiore chiarezza, si è ritenuto opportuno aggiungere allo schema di relazione, in nota, il seguente paragrafo: “<i>In caso di orizzonte temporale di tipo pluriennale, si invia, a cadenza annuale, nel periodo (pluriennale) di riferimento, l’aggiornamento dei piani predisposti e comunicati.</i>”.</p> <p>Si segnala inoltre che nello schema di relazione si è provveduto a sostituire il termine “industriale” con “strategico”, al fine di sottolineare che l’interesse della Vigilanza è acquisire informazioni sulle scelte strategiche deliberate dalle imprese di assicurazione in relazione alle prospettive di sviluppo dell’attività di distribuzione dei prodotti in esame.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>In occasione della seconda consultazione ANIA ha proposto di ridenominare il Piano Industriale come “<i>Programma di attività per la vendita diretta di prodotti finanziari assicurativi</i>”, nonché di ridenominare l’orizzonte temporale di sviluppo dello stesso come “<i>orizzonte</i></p>	<p>flessibile che tenga conto della diversità delle opzioni e scelte operative ed organizzative operate, in piena ed assoluta autonomia imprenditoriale, dagli operatori ai fini della formulazione ed implementazione delle strategie di sviluppo della propria attività - di introdurre maggiori margini di discrezionalità nell’individuazione dell’arco temporale di riferimento. In particolare, si ritiene di prevedere che le imprese di assicurazione possano liberamente scegliere – in coerenza con i meccanismi e i criteri organizzativi interni - il periodo temporale (annuale o pluriennale) a cui riferire le informazioni sulle strategie di sviluppo dei servizi/attività.</p> <p>Nel caso si optasse per un orizzonte di riferimento di tipo pluriennale, resta tuttavia ferma la necessità di inviare, a cadenza annuale, l’aggiornamento dei piani (pluriennali) predisposti.</p> <p>Le proposte formulate dall’ANIA possono essere in parte accolte.</p>	<p>Pertanto la nuova formulazione del paragrafo in parola è la seguente: “<i>Piano strategico concernente la commercializzazione diretta e tramite soggetti abilitati</i>”.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p><i>temporale di sviluppo del programma coerente con i piani previsionali della compagnia”.</i></p> <p>ANIA relativamente alla sezione C) del medesimo allegato rubricato “Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” (già allegato II.14) ha chiesto di limitare ogni riferimento alla vendita diretta e, con specifico riguardo alle procedure adottate per regolare le operazioni personali, ha chiesto conferma che i soggetti rilevanti siano solo coloro che operano nell’ambito dell’attività di vendita diretta.</p>	<p>Le informazioni di cui alla sezione C dell’allegato rubricato “Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” (già allegato II.14) sono suddivise in due parti, la prima, di carattere generale, volta a descrivere i risultati realizzati dall’impresa nell’esercizio precedente nel segmento di attività rappresentato dai prodotti finanziari assicurativi, indipendentemente dal canale distributivo adottato. E ciò in linea di coerenza logica con le altre informazioni di carattere generale richieste, di cui si è ampiamente trattato ai punti che precedono.</p> <p>Nella seconda parte viene invece richiesta, in maggior dettaglio, l’illustrazione delle modalità operative utilizzate con specifico riferimento all’attività di vendita diretta.</p>	
<i>Relazione sui controlli di conformità alle norme</i>	<p>Un partecipante alla consultazione ha chiesto di attribuire alla funzione di <i>compliance</i> la responsabilità di redigere la prevista “relazione sui controlli di conformità alle norme”.</p>	<p>L’obbligo informativo in parola è finalizzato a consentire alla Consob di conoscere periodicamente le verifiche effettuate dalle funzioni aziendali di controllo delle imprese di assicurazione con specifico riferimento all’area della</p>	

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>ANIA ha chiesto di eliminare il punto dell'allegato rubricato "Schema di relazione sui controlli di conformità alle norme nell'ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi (già all. II.15) relativo alle "politiche di accordi con canali diversi da intermediari abilitati" in quanto "riferibile a soggetti vigilati da diversa Autorità".</p>	<p>distribuzione di prodotti finanziari assicurativi. Resta ferma la disciplina di settore dettata dall'Isvap in materia di articolazione e funzionamento dei sistema di controlli interni delle imprese di assicurazioni, ivi inclusi i compiti, i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali di controllo.</p> <p>La richiesta viene accolta.</p>	<p>Nel riformulare lo schema in parola si è provveduto ad eliminare il riferimento alle "politiche di accordi con canali diversi da intermediari abilitati".</p>
<p><i>Relazione sui reclami ricevuti</i></p>	<p>Un partecipante alla consultazione ha chiesto con riguardo alla "relazione sui reclami ricevuti" di cui al codice I.13DP.m se sia sufficiente l'integrazione del registro dei reclami già predisposto ai fini ISVAP e se la classificazione per prodotto sia da intendersi per tipologia (<i>unit, index</i> e capitalizzazione) o per singolo prodotto.</p>	<p>E' rimessa alla discrezionalità aziendale l'adozione di un registro reclami unitario. Si ritiene di chiarire che la suddivisione dei reclami è da intendersi effettuata per tipologia di prodotto.</p>	<p>Al relativo paragrafo viene inserita la precisazione "per <i>tipologia di prodotto</i>".</p>
<p><i>Data comunicazione "modifiche rilevanti"</i></p>	<p>Un partecipante alla consultazione ha chiesto se l'obbligo di comunicazione delle modifiche rilevanti che impattano sulle</p>	<p>Si ritiene opportuno conoscere fin dalla data di deliberazione i cambiamenti che impattino in misura significativa sul</p>	

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	modalità di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi (di cui al codice I.13.DE.a) decorra dalla data della deliberazione o da quella della effettiva implementazione della modifica.	modello di <i>business</i> adottato.	

SCHEDA N.9 - PROVVEDIMENTI ASSUNTI NEI CONFRONTI DEI PROMOTORI FINANZIARI**9.1 - Area di interesse**

Soggetti vigilati interessati	Sim, Banche italiane, Poste Italiane, Imprese di investimento e banche comunitarie operanti in Italia mediante succursale, Imprese di investimento e banche extra-comunitarie operanti in Italia in libera prestazione e/o attraverso stabilimento di succursale, Intermediari finanziari, Sgr, Sicav, Sga operanti in Italia mediante stabilimento di succursale
Tipologia Documentazione	Documentazione ad Evento
Codici interessati	I.1.DE.h, I.1.DS.h, I.2.DE.d, I.2.DS.d, I.3.DE.a, I.3.DS.d, I.4.DE.b, I.4.DS.f, I.5.DE.c, I.5.DS.f, I.6.DE.b, I.6.DS.d, I.7.DE.b, I.7.DS.d, I.8.DE.a, I.8.DS.a, I.9.DE.a, I.9.DS.a, I.10.DE.b, I.10.DS.d, I.11.DE.b, I.11.DS.d, I.12.DE.e, I.12.DS.b, I.14.DE.g, I.14.DS.i, I.15.DE.h, I.15.DS.f, I.16.DE.b, I.16.DS.f, I.17.DE.a, I.17.DS.a
Allegato/i interessato/i	II.9 (PROVVEDIMENTI ASSUNTI NEI CONFRONTI DEI PROMOTORI FINANZIARI)

9.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Nota illustrativa e relativa documentazione di supporto concernenti i provvedimenti assunti in relazione alle irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede	N.A.	Ad evento (invio cartaceo)	Entro 10 giorni dall'adozione di ciascun provvedimento
Informazioni concernenti i provvedimenti assunti in relazione alle irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede	Cfr. Allegato II.9 (PROVVEDIMENTI ASSUNTI NEI CONFRONTI DEI PROMOTORI FINANZIARI)	Ad evento	Entro 10 giorni dall'adozione di ciascun provvedimento

ALLEGATO II.9		SCHEMA DI COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI NEI CONFRONTI DEI PROMOTORI FINANZIARI	
I dati riportati nella tabella sotto rappresentata devono essere dettagliatamente circostanziati in occasione dell'invio cartaceo della nota illustrativa e della documentazione di supporto concernenti i provvedimenti assunti in relazione alle irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede.			
Nome e Cognome del Promotore Finanziario			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Irregolarità riscontrata (selezione delle tipologie ⁱ)		Provvedimento assunto dall'intermediario (selezione delle tipologie ⁱⁱ)	
Data del provvedimento assunto dall'intermediario		Periodo di compimento delle irregolarità	
Reclamo dei clienti (SI/NO)		Numero di clienti coinvolti nelle irregolarità del promotore	
Verifiche con il promotore (SI/NO – Se SI, selezione delle tipologie ⁱⁱⁱ)		Verifiche con i clienti (SI/NO – Se SI, selezione delle tipologie ^{iv})	
Danno lamentato dai clienti (SI/NO – Se SI, entità)		Danno arrecato ai clienti accertato dall'intermediario (SI/NO – Se SI, entità)	
Risarcimento del danno ovvero importo transattivo corrisposto ai clienti da parte del promotore finanziario (SI/NO - Se SI, entità)		Risarcimento del danno ovvero importo transattivo corrisposto ai clienti da parte dell'intermediario (SI/NO - Se SI, entità)	
Segnalazione all'Autorità Giudiziaria da parte dell'intermediario (SI/NO)		Richieste di informazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria (SI/NO)	

ⁱ Tipologie selezionabili: 1) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 103 del Regolamento Consob n. 16190/2007 (obblighi informativi relativi al luogo di conservazione della documentazione ed alla residenza) ; 2) svolgimento di attività incompatibili ai sensi dell'art. 106 del Regolamento Consob n. 16190/2007; 3) violazione delle norme generali di diligenza, correttezza e trasparenza; 4) inosservanza delle procedure e dei codici interni di comportamento dell'intermediario; 5) violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o potenziali clienti; 6) violazione delle regole di presentazione cui all'art. 108, commi 1 e 2, del Regolamento Consob n. 16190/2007; 7) violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 108, comma 3, del Regolamento Consob n. 16190/2007; 8) mancata identificazione del cliente; 9) accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte all'art. 108, comma 5, del Regolamento Consob n. 16190/2007; 10) percezione di compensi o finanziamenti dai clienti; 11) utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente; 12) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione previsti dall'art. 109 del Regolamento Consob n. 16190/2007; 13) violazione del monomandato; 14) contraffazione della firma del cliente; 15) acquisizione di somme di pertinenza di clienti; 16) comunicazione di informazioni non rispondenti al vero; 17) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente; 18) violazione della normativa "antiriciclaggio"; 19) altro (con campo note per la specificazione).

ⁱⁱ Tipologie selezionabili: 1) richiamo; 2) sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo di giorni/ settimane/.... mesi; 3) recesso per giusta causa; 4) altro (con campo note per la specificazione).

ⁱⁱⁱ Tipologie selezionabili: 1) verbale di ispezione presso il luogo di conservazione della documentazione; 2) acquisizione di documentazione (con campo note per la specificazione dei documenti); 3) verbale degli incontri; 4) altro (con campo note per la specificazione).

^{iv} Tipologie selezionabili: 1) documentazione rilasciata dai clienti (con campo note per la specificazione dei documenti); 2) verbali degli incontri; 3) altro (con campo note per la specificazione).

9.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Modalità e termini di invio</i>	ASSORETI chiede indicazioni sulle modalità e sui termini per l'invio di informazioni richieste nell'allegato ma non disponibili al momento della segnalazione.	Le informazioni richieste nell'allegato ma non disponibili al momento della segnalazione, così come la relativa documentazione di supporto, dovranno essere inviate alla Consob in forma cartacea, una volta disponibili.	Nessuna modifica
<i>Precisazioni fornite dalla Consob</i>		Al fine di agevolare l'indicazione da parte dei soggetti segnalanti delle irregolarità riscontrate, è stato ampliato l'elenco delle tipologie selezionabili.	La tabella è stata modificata nel seguente modo: è stato ampliato l'elenco delle tipologie di irregolarità riscontrate.
		Al fine di ottemperare agli obblighi di cui agli artt. 7, 53 e 60 del d.lgs. n. 231/2007, è necessario integrare la tabella prevedendo l'indicazione dell'eventuale violazione da parte del promotore degli obblighi di cui al suddetto decreto e delle relative segnalazioni effettuate dall'intermediario alle competenti autorità.	La tabella è stata modificata nel seguente modo: tra le tipologie di irregolarità riscontrate è stata aggiunta anche la "inosservanza degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007" e, correlativamente, è stata aggiunta l'indicazione dell'effettuazione da parte dell'intermediario delle segnalazioni ai sensi del d.lgs. n. 231/2007.

SCHEDA N. 10 Dati sull'operatività dei promotori finanziari

10.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	Sim, Banche italiane, Poste Italiane, Imprese di investimento e banche comunitarie operanti in Italia mediante succursale, Imprese di investimento e banche extra-comunitarie operanti in Italia in libera prestazione e/o attraverso stabilimento di succursale, Intermediari finanziari, Sgr, Sicav, Sga operanti in Italia mediante stabilimento di succursale
Tipologia Documentazione	Documentazione periodica
Codici interessati	I.1.DS.i, I.2.DS.e, I.3.DS.e, I.4.DS.g, I.5.DS.g, I.6.DS.e, I.7.DS.e, I.8.DS.b, I.9.DS.b, I.10.DS.e, I.11.DS.e, I.12.DS.c, I.14.DS.l, I.15.DS.g, I.16.DS.g, I.17.DS.b
Allegato/i interessato/i	II.10

10.2 - Versione sottoposta a consultazione

<u>Descrizione</u>	<u>Schema tipo</u>	<u>Frequenza invio</u>	<u>Termine invio</u>
<u>Dati relativi</u> <u>asull'operatività dei</u> <u>principali promotori</u> <u>finanziari</u>	<u>Cfr. Allegato II.10</u> <u>(DATI</u> <u>SULL'OPERATIVITÀ</u> <u>DEI PRINCIPALI</u> <u>PROMOTORI</u> <u>FINANZIARI)</u>	<u>semestrale</u>	<u>Entro 30 60 giorni dalla fine di ciascun</u> <u>semestre solare</u>

ALLEGATO II.10

DATI SULL'OPERATIVITÀ DEI PRINCIPALI PROMOTORI FINANZIARI

Il numero dei "principali" promotori finanziari con riferimento ai quali devono essere trasmessi i dati semestrali è individuato tenendo conto del numero complessivo dei promotori finanziari componenti la rete del soggetto segnalante secondo lo schema di seguito indicato:

Numero di promotori finanziari componenti la rete del soggetto segnalante	Numero dei "principali" promotori finanziari oggetto di segnalazione
Da 1 a 100	I primi 10
Da 101 a 500	I primi 25
Da 501 a 1.000	I primi 50
Da 1.001 a 2.000	I primi 100
Da 2001 a 3.000	I primi 150

Da 3001 a 4.000	I primi 200
Oltre 4.000	I primi 250

I dati devono essere inviati, con riferimento al primo e al secondo semestre di ogni anno, secondo la tabella che segue, in relazione a ciascuno dei "principali" promotori finanziari individuati in base al rapporto tra raccolta lorda effettuata nel semestre di riferimento da ciascun promotore finanziario e il totale della raccolta lorda effettuata nel medesimo semestre dall'intera rete dei promotori del soggetto segnalante.

PROMOTORE FINANZIARIO AGENTE O MANDATARIO

Nome Cognome Luogo e data di nascita C.F.

Categoria prodotti finanziari e servizi ¹	Stock ²	Raccolta lorda	Raccolta netta	Provvigioni percepite dal promotore ³	Commissioni attive percepite dal soggetto segnalante ⁴

Numero clienti ⁵	Numero clienti in entrata ⁶	Numero clienti in uscita ⁷	Premio produzione/Rappel/ROR	Numero totale reclami ⁸

¹ Le categorie di prodotti finanziari e servizi da inserire sono indicate nella tabella che segue.

OICR aperti di diritto italiano	Azioni
OICR aperti di diritto estero	Titoli Stato Paesi OCSE
OICR chiusi immobiliari	Obbligazioni emesse e/o collocate dal soggetto segnalante quotate sui Mercati Regolamentati (di cui strutturate ³ :)
OICR chiusi private equity Italia	Obbligazioni emesse e/o collocate dal soggetto segnalante non quotate sui Mercati Regolamentati (di cui strutturate ³ :)
OICR chiusi private equity estero	Altre Obbligazioni (di cui strutturate ³ :)
Fondi speculativi di diritto italiano	Certificates
Fondi speculativi di diritto estero	Derivati
Gestioni Patrimoniali	Altro
Prodotti Assicurativi Ramo III e V	

* Ai fini della presente tabella per obbligazioni strutturate si intendono i titoli composti da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta "derivativa", simile ad una opzione, collegata all'andamento di un evento esterno (definizione Patti Chiari)

² I valori di stock relativi a strumenti finanziari quotati corrispondono all'ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile; i valori di stock relativi a strumenti finanziari non quotati corrispondono al prezzo di costo dei medesimi; i valori relativi a strumenti finanziari illiquidi corrispondono al fair value.

³ Deve essere indicato l'ammontare delle provvigioni di pertinenza del promotore nel periodo di riferimento comprendenti le provvigioni di sottoscrizione/switch, di gestione/mantenimento e di performance.

⁴ Deve essere indicato il totale delle commissioni percepite nel periodo di riferimento dal soggetto segnalante da parte dei clienti facenti capo al promotore.

⁵ Deve essere indicato il numero totale dei clienti facenti capo al promotore alla fine del periodo di riferimento.

⁶ Deve essere indicato il numero totale dei nuovi clienti facenti capo al promotore nel periodo di riferimento.

⁷Deve essere indicato il numero totale dei clienti già facenti capo al promotore e cessati nel periodo di riferimento.

⁸Deve essere indicato il numero totale dei reclami ricevuti dal soggetto segnalante con riguardo al promotore dall'inizio del rapporto fra quest'ultimo ed il soggetto segnalante.

PROMOTORE FINANZIARIO DIPENDENTE

Nome Cognome Luogo e data di nascita C.F.

Categoria prodotti finanziari e servizi¹	Stock²	Raccolta lorda	Raccolta netta
...			
...			
...			

Numero clienti³	Numero clienti in entrata⁴	Numero clienti in uscita⁵	Premio produzione/Rappel/ROR	Numero totale reclami⁶	Numero operazioni Fuori Sede	Somma del valore assoluto delle singole operazioni Fuori Sede

⁴Le categorie di prodotti finanziari e servizi da inserire sono indicate nella tabella che segue.

OICR aperti di diritto italiano	Azioni
OICR aperti di diritto estero	Titoli Stato Paesi OCSE
OICR chiusi immobiliari	Obbligazioni emesse e/o collocate dal soggetto

	segnalante quotate sui Mercati Regolamentati (di cui strutturate*:-)
OICR chiusi private equity Italia	Obbligazioni emesse e/o collocate dal soggetto segnalante non quotate sui Mercati Regolamentati (di cui strutturate*:-)
OICR chiusi private equity estero	Altre Obbligazioni (di cui strutturate*:-)
Fondi speculativi di diritto italiano	Certificates
Fondi speculativi di diritto estero	Derivati
Gestioni Patrimoniali	Altro
Prodotti Assicurativi Ramo III e V	

* Ai fini della presente tabella per obbligazioni strutturate si intendono i titoli composti da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta "derivativa", simile ad una opzione, collegata all'andamento di un evento esterno (definizione Patti Chiari)

² I valori di stock relativi a strumenti finanziari quotati corrispondono all'ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile; i valori di stock relativi a strumenti finanziari non quotati corrispondono al prezzo di costo dei medesimi; i valori relativi a strumenti finanziari illiquidi corrispondono al fair value.

³ Deve essere indicato il numero totale dei clienti facenti capo al promotore alla fine del periodo di riferimento.

⁴ Deve essere indicato il numero totale dei nuovi clienti facenti capo al promotore nel periodo di riferimento.

⁵ Deve essere indicato il numero totale dei clienti già facenti capo al promotore e cessati nel periodo di riferimento.

⁶ Deve essere indicato il numero totale dei reclami ricevuti dal soggetto segnalante con riguardo al promotore dall'inizio del rapporto fra quest'ultimo ed il soggetto segnalante.

DATI AGGREGATI RELATIVI ALLA RETE DI PROMOTORI FINANZIARI

Categoria prodotti finanziari e servizi [†]	Raccolta lorda della rete di promotori	Raccolta netta della rete di promotori	Provvigioni di sottoscrizione/switch (se corrisposte)	Provvigioni di gestione/mantenimento (se corrisposte)	Provvigioni di performance (se corrisposte)	Altre Provvigioni (se corrisposte)
.....						
.....						
.....						

[†]Le categorie di prodotti finanziari e servizi da inserire sono indicate nella tabella che segue.

OICR aperti di diritto italiano	Azioni
OICR aperti di diritto estero	Titoli Stato Paesi OCSE
OICR chiusi immobiliari	Obbligazioni emesse e/o collocate dal soggetto segnalante quotate sui Mercati Regolamentati (di cui strutturate*:-)
OICR chiusi private equity Italia	Obbligazioni emesse e/o collocate dal soggetto segnalante non quotate sui Mercati Regolamentati (di cui strutturate*:-)
OICR chiusi private equity estero	Altre Obbligazioni (di cui strutturate*:-)
Fondi speculativi di diritto italiano	Certificates
Fondi speculativi di diritto estero	Derivati

Gestioni Patrimoniali	Altro
Prodotti Assicurativi Ramo III e V	

Ai fini della presente tabella per obbligazioni strutturate si intendono i titoli composti da una componente cosiddetta “fissa”, simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta “derivativa”, simile ad una opzione, collegata all’andamento di un evento esterno (definizione PattiChiari).

ALLEGATO II.10

DATI SULL’OPERATIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

NOTA METODOLOGICA:

L’operatività delle singole Reti di promotori finanziari viene indicizzata mediante la determinazione di un indice individuale di *performance* che permette la costruzione di 10 classi di promotori di ampiezza uniforme. A tale proposito:

- 1) E’ necessario calcolare per ogni promotore appartenente alla Rete l’indice individuale di *performance*.
- 2) L’indice individuale di *performance* è pari al rapporto tra la raccolta lorda individuale del singolo promotore e la raccolta lorda totale della Rete cui appartiene il promotore.
- 3) L’indice individuale di *performance* del promotore con la raccolta lorda individuale più elevata di tutta la rete di appartenenza è definito come “valore di riferimento”.
- 4) L’indice individuale di *performance* di ciascun promotore appartenente alla Rete deve essere rapportato al “valore di riferimento” ed espresso in termini percentuali.
- 5) Il rapporto così determinato permetterà di individuare la classe di appartenenza del singolo promotore.

Per i soggetti segnalanti con una Rete composta da oltre n. 100 promotori finanziari, le classi per le quali devono essere trasmessi i dati relativi al termine di ciascun semestre solare sono le seguenti:

Classi	Ampiezza della classe di promotori finanziari rispetto al “valore di riferimento”	Numero di promotori finanziari appartenenti a ciascuna classe
1	Da 0 a 10%	
2	> 10% a 20%	
3	> 20% a 30%	
4	> 30% a 40%	
5	> 40% a 50%	
6	> 50% a 60%	

7	> 60% a 70%	
8	> 70% a 80%	
9	> 80% a 90%	
10	> 90% a 100%	

Per i soggetti segnalanti con una Rete composta da non oltre n. 100 promotori finanziari, le classi per le quali devono essere trasmessi i dati relativi al termine di ciascun semestre solare sono le seguenti:

Classi	Ampiezza della classe di promotori finanziari rispetto al “valore di riferimento”	Numero di promotori finanziari appartenenti a ciascuna classe
1	Da 0 a 20%	
2	> 20% a 40%	
3	> 40% a 60%	
4	> 60% a 80%	
5	> 80% a 100%	

CLASSE DI PROMOTORI FINANZIARI AGENTI O MANDATARI

Da..... A.....

Categoria prodotti finanziari e servizi ¹	Stock ²	Raccolta lorda	Raccolta netta	Provvigioni percepite dalla classe ³
...				
...				
...				

Numero clienti ⁴	Numero clienti in entrata ⁵	Numero clienti in uscita ⁶	Premio produzione/Rappel/ROR	Numero totale reclami ⁷

¹ Le categorie di prodotti finanziari e servizi da inserire sono indicate nella tabella che segue :

OICR aperti di diritto italiano	Fondi speculativi	Azioni	Derivati***
OICR aperti di diritto estero	Gestioni Patrimoniali	Obbligazioni e Titoli Stato (di cui obbligazioni strutturate*)** (di cui obbligazioni emesse dal Gruppo) **	Altro
OICR chiusi	Prodotti Assicurativi Ramo III e V	Certificates***	

* Ai fini della presente tabella per obbligazioni strutturate si intendono i titoli composti da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta "derivativa", simile ad una opzione, collegata all'andamento di un evento esterno (definizione PattiChiari).

** Con riferimento a tali prodotti devono essere comunicati solo i dati di stock e di raccolta lorda.

*** Qualora tali prodotti finanziari non siano contrattualmente previsti tra i prodotti che i promotori finanziari possono collocare, dovrà indicarsi "n.d." (non determinabile).

² I valori di stock di fine semestre ricomprendenti la raccolta lorda e relativi a strumenti finanziari quotati corrispondono all'ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile; i valori di stock di fine semestre ricomprendenti la raccolta lorda e relativi a strumenti finanziari non quotati e illiquidi corrispondono al *fair value*.

³ Deve essere indicato l'ammontare delle provvigioni di pertinenza della classe di promotori nel semestre di riferimento comprendenti le provvigioni di sottoscrizione/switch, di gestione/mantenimento e di performance.

⁴ Deve essere indicato il numero totale dei clienti facenti capo alla classe di promotori alla fine del semestre di riferimento.

⁵ Deve essere indicato il numero totale dei nuovi clienti facenti capo alla classe di promotori nel semestre di riferimento.

⁶ Deve essere indicato il numero totale dei clienti già facenti capo alla classe di promotori e cessati nel semestre di riferimento.

⁷ Deve essere indicato il numero totale dei reclami ricevuti dal soggetto segnalante con riguardo alla classe di promotori nel semestre di riferimento.

CLASSE DI PROMOTORI FINANZIARI DIPENDENTI

Da A

Categoria prodotti finanziari e servizi ¹	Stock ²	Raccolta lorda	Raccolta netta
...			
...			
...			

Numero clienti ³	Numero clienti in entrata ⁴	Numero clienti in uscita ⁵	Premio produzione/Rappel/ROR	Numero totale reclami ⁶	Numero operazioni fuori sede

¹Le categorie di prodotti finanziari e servizi da inserire sono indicate nella tabella che segue:

OICR aperti di diritto italiano	Fondi speculativi	Azioni	Derivati***
OICR aperti di diritto estero	Gestioni Patrimoniali	Obbligazioni e Titoli Stato (di cui obbligazioni strutturate*)** (di cui obbligazioni emesse dal Gruppo) **	Altro
OICR chiusi	Prodotti Assicurativi Ramo III e V	Certificates***	

* Ai fini della presente tabella per obbligazioni strutturate si intendono i titoli composti da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta "derivativa", simile ad una opzione, collegata all'andamento di un evento esterno (definizione PattiChiari).

** Con riferimento a tali prodotti devono essere comunicati solo i dati di stock e di raccolta lorda.

*** Qualora tali prodotti finanziari non siano contrattualmente previsti tra i prodotti che i promotori finanziari possono collocare, dovrà indicarsi “n.d.” (non determinabile).

² I valori di stock di fine semestre ricomprendenti la raccolta lorda e relativi a strumenti finanziari quotati corrispondono all’ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile; i valori di stock relativi a strumenti finanziari non quotati corrispondono al prezzo di costo dei medesimi; i valori relativi a strumenti finanziari illiquidi corrispondono al *fair value*.

³ Deve essere indicato il numero totale dei clienti facenti capo alla classe di promotori alla fine del semestre di riferimento.

⁴ Deve essere indicato il numero totale dei nuovi clienti facenti capo alla classe di promotori nel semestre di riferimento.

⁵ Deve essere indicato il numero totale dei clienti già facenti capo alla classe di promotori e cessati nel semestre di riferimento.

⁶ Deve essere indicato il numero totale dei reclami ricevuti dal soggetto segnalante con riguardo alla classe di promotori nel semestre di riferimento.

DATI AGGREGATI RELATIVI ALLA RETE DI PROMOTORI FINANZIARI

Categoria prodotti finanziari e servizi ¹	Provvigioni di sottoscrizione/switch (se corrisposte)	Provvigioni di gestione/mantenimento (se corrisposte)	di	Provvigioni di performance (se corrisposte)	Altre Provvigioni (se corrisposte)
.....					
.....					
.....					

¹Le categorie di prodotti finanziari e servizi da inserire sono indicate nella tabella che segue:

OICR aperti di diritto italiano	Fondi speculativi	Azioni	Derivati*
OICR aperti di diritto estero	Gestioni Patrimoniali	Obbligazioni e Titoli Stato	Altro
OICR chiusi	Prodotti Assicurativi Ramo III e V	Certificates*	

* Qualora tali prodotti finanziari non siano contrattualmente previsti tra i prodotti che i promotori finanziari possono collocare, dovrà indicarsi "n.d." (non determinabile).

N.B.: Si tratta della versione come sottoposta alla seconda consultazione di gennaio 2010, che ha sostituito quella di giugno 2009.

10.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Proposte di modifica</i>	ASSORETI propone di utilizzare le medesime categorie di prodotti e servizi del proprio manuale operativo.	La proposta è in parte accolta nella bozza di allegato II.10 sottoposta alla seconda consultazione. Le categorie ivi utilizzate risultano in linea con quanto richiesto da ASSORETI.	Nessuna modifica
	ASSORETI propone di sostituire il criterio della raccolta lorda, quale criterio di selezione dei principali promotori, con lo stock.	La proposta è superata dal documento predisposto per la seconda consultazione.	Nessuna modifica
	ASSORETI propone di eliminare la ripartizione delle commissioni attive percepite dalla società prodotto per ciascun promotore finanziario, poiché l'estrazione di tali dati richiederebbe complesse ed onerose implementazioni informatiche.	La proposta è superata dal documento predisposto per la seconda consultazione.	Nessuna modifica
	ASSORETI propone di prevedere per l'invio dei dati 60 gg, anziché 30 gg, dalla fine di ciascun semestre solare.	La proposta è accolta, come risulta dal documento predisposto per la seconda consultazione.	Modifica recepita nel documento sottoposto alla seconda consultazione.
	ABI propone di prevedere per l'invio dei dati, anziché 30 gg dalla fine di ciascun semestre solare, 30 gg. dall'approvazione del rendiconto annuale o semestrale.	La proposta non è accolta. Per esigenze di uniformità il termine per l'invio dei dati di cui all'allegato in esame è fissato in 60 giorni dalla fine di ciascun semestre solare.	Termine modificato secondo quanto indicato nel documento sottoposto alla seconda consultazione.

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>ASSORETI chiede di posticipare almeno al 2° sem. 2010 l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di comunicazione.</p> <p>ABI chiede l'introduzione di uno specifico periodo transitorio di almeno 8 mesi rispetto all'entrata in vigore della restante normativa, evidenziando che le informazioni richieste relativamente ai principali promotori finanziari costituiscono una novità assoluta rispetto ai precedenti obblighi contenuti nella delibera 14015/2003.</p>	<p>Le richieste sono di fatto accolte, essendo prevista l'entrata in vigore del Manuale degli obblighi informativi a luglio 2010 ed il primo invio entro febbraio 2011.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
	<p>ASSOSIM propone la riduzione del numero dei principali promotori e di limitazione del numero di informazioni richieste.</p>	<p>La proposta è superata dal documento predisposto per la seconda fase di consultazione.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
	<p>ASSOSIM propone l'invio annuale dei dati in luogo della periodicità semestrale.</p>	<p>La proposta non è accolta.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
	<p>ABI propone di riferire il numero totale dei reclami ad un lasso temporale ravvicinato invece che "dall'inizio del rapporto del promotore".</p>	<p>La proposta è accolta. Si ritiene significativo ai fini di vigilanza prefissati richiedere l'indicazione del numero totale dei reclami ricevuti dal soggetto segnalante con riguardo al promotore nel semestre di riferimento.</p>	<p>Modifica recepita nella nota n. 7 del documento sottoposto alla seconda consultazione.</p>
	<p>ABI propone di estendere la dicitura "n.d." a tutte le tipologie di prodotto che contrattualmente i promotori finanziari non possono collocare.</p>	<p>La proposta è accolta.</p>	<p>Inserimento nel documento finale della relativa nota esplicativa.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	ABI propone di sostituire il termine “collocamento” con “distribuzione”.	Considerato che tra i prodotti che possono essere oggetto di promozione e collocamento tramite offerta fuori sede ci sono anche i prodotti finanziari assicurativi, si ritiene opportuno parlare di “collocamento e/o distribuzione”.	Inserimento nella nota n. 1 del documento finale della dicitura “collocare e/o distribuire”.
<i>Richieste di chiarimenti</i>	ASSORETI chiede spiegazioni in merito all'utilizzo di criteri diversi da quelli già utilizzati dalle imprese per l'invio delle segnalazioni periodiche.	L'osservazione è superata dalla successiva bozza di allegato II.10 sottoposta alla seconda consultazione, nella quale i criteri utilizzati risultano coerenti con quelli utilizzati da ASSORETI.	Nessuna modifica
	ASSORETI evidenzia perplessità relativamente all'inserimento dei dati anagrafici completi relativi al singolo promotore e proposta di fornire soltanto il codice fiscale.	La proposta è superata dal documento predisposto per la seconda fase di consultazione.	Nessuna modifica
	ANASF chiede l'individuazione del fondamento normativo che legittimi l'invio dei dati di cui all'allegato II.10, con probabile lesione del diritto alla riservatezza del promotore finanziario.	La proposta è superata dal documento predisposto per la seconda fase di consultazione.	Nessuna modifica
	ABI chiede di specificare se i reclami da censire con riferimento ai promotori finanziari dipendenti devono essere solo quelli relativi	L'interpretazione fornita è corretta. I reclami da censire con riferimento ai promotori finanziari	Nessuna modifica

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	all'attività di offerta fuori sede.	dipendenti devono essere solo quelli relativi all'attività di offerta fuori sede.	
	ABI evidenzia perplessità sull'utilità delle informazioni richieste per il promotore finanziario dipendente e onerosità di reperimento delle informazioni stesse.	La proposta è superata dal documento predisposto per la seconda fase di consultazione.	Nessuna modifica
	ABI chiede chiarimenti in merito al computo del numero di clienti, specificando se debba intendersi il numero delle persone o le cointestazioni e se si debba fare riferimento ai soli rapporti aventi ad oggetto servizi/attività di investimento e/o prodotti finanziari emessi da banche ed assicurazioni, escludendo quindi i rapporti di conto corrente.	Per il computo del numero di clienti occorre fare riferimento al singolo rapporto in essere con l'intermediario indipendentemente dal numero degli eventuali cointestatari. Vanno considerati nel computo anche i rapporti di conto corrente, indipendentemente dall'esistenza di un collegamento con un deposito titoli e dal valore del saldo.	Nessuna modifica
<i>Definizioni</i>	ASSORETI propone l'utilizzo delle definizioni di raccolta lorda, raccolta netta, di patrimonio e di cliente riportate nel proprio Manuale operativo. ASSOSIM chiede di ottenere informazioni più precise in relazione alla voce "Raccolta lorda" e "Raccolta netta".	Ai fini del presente allegato si forniscono le seguenti definizioni: <u>Raccolta lorda</u> = somma delle raccolte lorde delle singole categorie di prodotti finanziari e servizi così come individuate nell'allegato II.10 determinate secondo i criteri individuati nel Manuale operativo di ASSORETI. <u>Raccolta netta</u> = somma delle	Inserimento nel documento finale di un riquadro con le relative definizioni.

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		raccolte nette delle singole categorie di prodotti finanziari e servizi così come individuate nell'allegato II.10 determinate secondo i criteri individuati nel Manuale operativo di ASSORETI. <u>Stock</u> = somma delle valorizzazioni degli stock delle singole categorie di prodotti finanziari e servizi così come individuate nell'allegato II.10 determinate secondo i criteri individuati nel Manuale operativo di ASSORETI.	
	<p>ASSORETI –ASSOSIM chiedono di ottenere informazioni più precise in relazione alla voce “Premio di produzione/Rappel/ROR”.</p> <p>ABI chiede di ottenere informazioni relativamente alla voce “Premio di produzione/Rappel/ROR”, specificando se si tratta del “sistema incentivante” la cui erogazione è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi di cui all’art. 46 CCNL dell’8 dicembre 2007.</p>	In tale voce dovranno essere inseriti tutti i premi riconosciuti ai promotori “ <i>una tantum</i> ”, riconducibili al sistema incentivante previsto dall’intermediario di riferimento.	Inserimento nel documento finale di un riquadro con la relativa definizione.
	ABI chiede di specificare se per promotore finanziario dipendente si intendono tutti i dipendenti iscritti all’Albo in qualità di promotore finanziario e che svolgono attività di	Per promotore finanziario dipendente si intendono tutti i dipendenti iscritti all’Albo in qualità di promotore finanziario	Inserimento nel documento finale di un riquadro con la relativa definizione.

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	offerta fuori sede.	operanti per il soggetto segnalante.	
<i>Criteri di valorizzazione</i>	ASSORETI -ABI chiedono di ottenere indicazioni circa le modalità di ripartizione del premio percepito dal promotore finanziario, specificando se debba essere seguito il criterio di cassa o di competenza economica.	Il criterio da utilizzare è quello di “cassa”, valorizzando il dato, per il totale dell’importo erogato, una volta all’anno e in occasione della prima segnalazione utile.	Nessuna modifica
	ASSORETI chiede chiarimenti in merito al criterio da utilizzare nel caso di riassegnazione della clientela (il criterio dello stock o il criterio del flusso).	Il criterio da utilizzare è quello dello “stock”.	Nessuna modifica
	ASSORETI propone di utilizzare per la valutazione degli strumenti finanziari non quotati del valore nominale o del valore di realizzo in sostituzione del prezzo di costo, troppo oneroso. ABI propone di utilizzare per la valutazione degli strumenti finanziari non quotati del “fair value” o del valore di mercato se disponibile in sostituzione del prezzo di costo.	Il criterio da utilizzare per la valutazione degli strumenti finanziari non quotati è il “fair value”.	Nessuna modifica
	ASSOSIM chiede l’adozione di un criterio di valutazione uniforme per gli strumenti illiquidi e non quotati.	Il criterio da utilizzare per la valutazione di entrambe le tipologie di strumenti finanziari è il “fair value”.	Nessuna modifica
	ABI propone di valutare la categoria Derivati (stock, raccolta lorda, raccolta netta) utilizzando il criterio del controvalore dei margini richiesti	Il criterio da utilizzare per la valorizzazione degli strumenti finanziari derivati e dei derivati	Nessuna modifica

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	alla clientela per le operazioni in derivati. ABI propone di utilizzare il criterio mark to market per la valutazione dei derivati OTC.	OTC è il “fair value”.	
	ABI richiede di conoscere se nella categoria Derivati devono essere inseriti anche Derivati OTC ed il criterio in base al quale rilevare lo stock, raccolta lorda e netta.	Si conferma che nella categoria “derivati” devono essere ricompresi anche i “derivati OTC”. Per i criteri di valutazione si rinvia alle definizioni già fornite relativamente alla prima consultazione.	Nessuna modifica
	ASSOGESTIONI chiede chiarimenti sul metodo di calcolo delle commissioni percepite dal soggetto segnalante, specificando se debbano comprendere solo quelle esplicite o anche quelle implicite, al netto delle retrocessioni corrisposte ai promotori.	La proposta è superata dal documento predisposto per la seconda fase di consultazione.	La voce relativa alle “commissioni attive percepite dal soggetto segnalante” è stata eliminata nel documento sottoposto alla seconda consultazione.
<i>Precisazioni fornite dalla Consob</i>		Al fine di poter svolgere approfondimenti nell’analisi dei dati acquisiti in merito alle classi di promotori finanziari, potrà ritenersi utile – previa apposita istanza ai sensi dell’art. 31, comma 7, D.lgs. n. 58/1998 - applicare la metodologia descritta nell’allegato in esame anche ad una o più delle classi individuate; a titolo meramente esemplificativo può menzionarsi l’ipotesi in cui i promotori risultino	Inserimento nel documento finale della relativa previsione.

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		prevalentemente concentrati in un'unica classe.	

SCHEDA 11 – COPIA DEI PATTI INTERCORRENTI TRA I PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE DELL'INTERMEDIARIO E INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI PATTI INTERCORRENTI TRA I PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE

11.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	SGR, SIM, SICAV
Tipologia di flusso	Documentazione ad Evento Dati Strutturati
Codici interessati	I.1.DE.e, I.14.DE.e, I.15.DE.f I.1.DS.c, I.14.DS.b, I.15.DS.b
Allegati interessati	II.4

11.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Copia dei patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale della SIM	N.A.	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data di stipula o di rinnovo del patto
Copia dei patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale della SGR	N.A.	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data di stipula o di rinnovo del patto
Copia dei patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale della SICAV	N.A.	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data di stipula o di rinnovo del patto
Informazioni principali sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale della SIM	<u>Cfr. Allegato II.4</u>	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data di stipula o di rinnovo del patto
Informazioni principali sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale della SGR	<u>Cfr. Allegato II.4</u>	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data di stipula o di rinnovo del patto

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Informazioni principali sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale della SICAV	<u>Cfr. Allegato II.4</u>	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data di stipula o di rinnovo del patto

ALLEGATO II.4	INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI PATTI E/O ACCORDI INTERCORRENTI TRA I PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE
----------------------	---

PATTI INTERCORRENTI TRA I PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE	
Codice fiscale intermediario:	
Ragione sociale intermediario:	
Data di stipula:	
Data di efficacia:	
Data di scadenza:	
% Capitale sociale interessato:	
Tipologia di patto	di voto
	di blocco
	di consultazione

	di prelazione			
	altro			
Azionisti Persona giuridica interessati				
<i>n.</i>	<i>Azionista (denominazione/ragione sociale)</i>	<i>Sede legale</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Partecipazione conferita nel patto (%)</i>
1°				
2°				
3°				
4°				
Azionisti Persona fisica interessati				
<i>n.</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Partecipazione conferita nel patto (%)</i>
1°				
2°				
3°				
4°				
Organi del patto				
1	Assemblea			
2	Presidente			
3	Altro			
Modalità di funzionamento dell'assemblea				
1	all'unanimità			
2	a maggioranza			
3	Altro			

11.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Natura riservata delle informazioni</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIFI ha sottolineato che le SGR potrebbero non essere a conoscenza delle informazioni richieste nell'allegato e/o essere soggette a vincoli di riservatezza delle medesime. 2. A parere dell'Associazione la richiesta dovrebbe essere rivolta ai soci della SGR e non alla società di gestione. 	<p>L'osservazione secondo cui le Società di gestione del risparmio o le SICAV potrebbero anche non conoscere eventuali patti parasociali stipulati dai relativi soci non appare condivisibile alla luce degli obblighi informativi e procedurali imposti dalla normativa di settore a tali intermediari ed ai partecipanti al capitale degli stessi.</p> <p>Basterà, al riguardo, menzionare le seguenti previsioni normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>obbligo di comunicazione – da effettuarsi preventivamente alla Banca d'Italia e successivamente anche alla Consob ed alla Società partecipata - delle partecipazioni qualificate al capitale di quest'ultima.</u> Ai fini dell'individuazione della soglia di partecipazione rilevante o di controllo al superamento della quale scatta il predetto obbligo di comunicazione la disciplina normativa richiede espressamente di considerare anche eventuali accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto o contratti che abbiano per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. La disciplina normativa vigente, inoltre, prevede specifici obblighi di comunicazione concernenti gli accordi di voto (art. 15 del d.lgs. 58/1998 che 	<p>Si conferma la necessità di acquisire dagli intermediari vigilati le informazioni concernenti i patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		<p>richiama, per la definizione di controllo, l'art. 23 del d.lgs. 385/1993 e Cap. I, Titolo IV del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio);</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <u>possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei partecipanti al capitale delle Società di gestione del risparmio e delle SICAV. Ai fini dell'individuazione della soglia di partecipazione rilevante per il possesso di tali requisiti</u> – che, come noto, devono essere comprovati già in sede di richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione collettiva del risparmio o alla costituzione della SICAV – devono essere considerati anche eventuali accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto (artt. 14 e 34 del d.lgs. 58/1998; art. 2 del D.M. del Tesoro n. 469/1998; Cap. I, Titolo II e Cap. I, Tit. IV del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio. Peraltro, il Titolo I di quest'ultimo Regolamento, nel fornire la definizione di “controllo” ai fini della disciplina ivi contenuta rimanda all'art. 23 del d.lgs. 385/1993); ■ <u>obbligo di predisposizione di una <i>policy</i> di individuazione e gestione delle fattispecie di conflitti di interessi e di procedure volte ad impedire che soggetti rilevanti effettuino</u> 	

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		<p>operazioni personali non consentite dalla normativa di derivazione MiFID. Il puntuale adempimento di tali obblighi da parte degli intermediari non può prescindere da una piena conoscenza dei reali assetti proprietari che li caratterizzano anche in virtù della stipula di patti parasociali (artt. 18, 23 e ss. e 37 e ss. del Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia del 29 ottobre 2007).</p>	

SCHEDA 12 – INFORMAZIONI CONCERNENTI LE DELEGHE GESTIONALI RICEVUTE DA SOGGETTI NON TENUTI ALL'ADEMPIMENTO, AI SENSI DEL PRESENTE MANUALE OPERATIVO, ALLA SEGNALAZIONE DI TALI INFORMAZIONI

12.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	SGR
Tipologia di flusso	Dati Strutturati
Codici interessati	I.14.DS.g
Allegati interessati	II.8

12.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Informazioni concernenti le deleghe gestionali ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento, ai sensi del presente manuale operativo, alla segnalazione di tali informazioni ¹ .	<u>Cfr. Allegato II.8</u>	Trimestrale	Entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare

ALLEGATO II.8

INFORMAZIONI CONCERNENTI LE DELEGHE GESTIONALI RILASCIATE A TERZI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

DELEGHE GESTIONALI

SEGNALANTE (Persona giuridica)

RAGIONE SOCIALE:

¹ Tale obbligo compete alla SGR delegata.

	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

DELEGHE GESTIONALI	
SEGNALANTE (Persona fisica – Agente di Cambio)	
COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY
OSSERVAZIONI
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY

DELEGHE IN ESSERE PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE	
DELEGATO (Persona giuridica)	
RAGIONE SOCIALE:	
	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
Numero complessivo di contratti delegati	Controvalore complessivo dei portafogli delegati

MODELLO NUMERO XX / YY

DELEGHE IN ESSERE PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE

DELEGATO (Persona fisica – Agente di Cambio)

COGNOME:

NOME:

CODICE FISCALE:

CODICE ABI:

COMUNE DI NASCITA:

PROVINCIA DI NASCITA:

DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):

SESSO (M/F):

NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:

PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:

RESIDENZA ANAGRAFICA:

Numero complessivo di contratti delegati

Controvalore complessivo dei portafogli delegati

MODELLO NUMERO XX / YY

DELEGHE IN ESSERE PER LA GESTIONE DI OICR**DELEGATO (Persona giuridica)**

RAGIONE SOCIALE:

FORMA GIURIDICA:

CODICE FISCALE:

CODICE ABI:

DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):

NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:

PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:

SEDE LEGALE:

Codice ISIN al portatore dell'OICR²

Controvalore (€)

MODELLO NUMERO XX / YY

² È ammessa l'indicazione del codice ISIN nominativo esclusivamente nel caso in cui al prodotto non sia stato attribuito un codice ISIN al portatore

DELEGHE IN ESSERE PER LA GESTIONE DI OICR

DELEGATO (Persona fisica – Agente di Cambio)

COGNOME:

NOME:

CODICE FISCALE:

CODICE ABI:

COMUNE DI NASCITA:

PROVINCIA DI NASCITA:

DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):

SESSO (M/F):

NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:

PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:

RESIDENZA ANAGRAFICA:

Codice ISIN al portatore dell'OICR ¹⁸

Controvalore (€)

MODELLO NUMERO XX / YY

12.3 Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Dati relativi al soggetto delegante</i>	ASSOGESTIONI ha evidenziato che nella segnalazione in oggetto (allegato II.8) il “soggetto segnalante” coincide con il “soggetto delegato” e non è stata prevista un’apposita “sezione” relativa al “soggetto delegante”. E’ stato suggerito di integrare l’allegato in oggetto.	<p>La regola generale in base alla quale le segnalazioni devono essere effettuate dalla SGR delegante viene derogata dalla fattispecie in oggetto in quanto la SGR delegante non rientra nel novero dei soggetti tenuti alla segnalazione di tali informazioni (cfr. nota 1 al Manuale Operativo).</p> <p>In particolare, in tale fattispecie il “soggetto segnalante” è la <u>SGR delegata</u> e il “soggetto delegato” è la <u>medesima SGR</u>. Pertanto, stante l’attuale <i>set</i> informativo dell’allegato II.8 non si riuscirebbe ad acquisire i dati relativi alla SGR delegante.</p>	Si accoglie la precisazione attraverso un’integrazione del <i>set</i> informativo previsto dall’allegato II.8.

SCHEDA 13 – INFORMAZIONI CONCERNENTI LA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR PROPRI E/O DI TERZI
--

13.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	SGR, SICAV
--------------------------------------	------------

Tipologia di flusso	Dati Strutturati
----------------------------	------------------

Codici interessati	I.14.DS.n, I.14.DS.o, I.15.DS.i, I.15.DS.l
---------------------------	--

Allegati interessati	II.18 (nuova numerazione II.19)
-----------------------------	---------------------------------

13.2 Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Informazioni concernenti la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi	<u>Cfr. Allegato II.18</u>	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data di avvio o interruzione della commercializzazione di OICR propri e/o di terzi
Informazioni concernenti gli eventi straordinari che hanno interessato la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi	<u>Cfr. Allegato II.18</u>	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data di efficacia degli eventi straordinari

ALLEGATO II.18 COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR DA PARTE DI SGR/SICAV

Commercializzazione di OICR propri ¹							
Cod. ISIN OICR	Avvio commercializzazione	Interruzione commercializzazione	Canali			Eventi straordinari	
			In sede	Fuori sede	A distanza (si/no)	Tipologia ²	Data di efficacia

¹ Le SICAV dovranno compilare esclusivamente la sezione “Commercializzazione di OICR propri”.

² Opzione selezionabile tra: 1) liquidazione; 2) fusione; 3) altro (*da specificare*).

	(dd/mm/yyyy)	(dd/mm/yyyy)	(si/no)	(si/no)			
Commercializzazione OICR di terzi							
Mandante³							
DENOMINAZIONE SOCIALE:							
CODICE FISCALE:							
SEDE LEGALE:							
Cod. ISIN OICR	Avvio commercializzazione (dd/mm/yyyy)	Interruzione commercializzazione (dd/mm/yyyy)	Canali			Eventi straordinari	
			In sede (si/no)	Fuori sede (si/no)	A distanza (si/no)	Tipologia ⁴	Data di efficacia

³ In caso di pluralità di mandati, i dati di cui alla presente sezione dovranno essere indicati per ciascun mandato ricevuto.

⁴ Opzione selezionabile tra: 1) liquidazione; 2) fusione; 3) altro (*da specificare*).

13.3 Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Commercializzazione di OICR propri</i>	<p>ASSOGESTIONI ha sottolineato l'opportunità di eliminare le informazioni concernenti la commercializzazione degli <u>OICR propri</u> in quanto l'Autorità di vigilanza già dispone di tali informazioni tramite i <u>prospetti d'offerta</u>.</p>	<p>La proposta dell'Associazione è condivisibile solo in parte.</p> <p>In effetti l'Autorità di vigilanza dispone delle informazioni concernenti la commercializzazione degli <u>OICR propri</u>, ma esclusivamente in relazione a vere e proprie <u>offerte</u> al pubblico e come tali compiute mediante la pubblicazione di un <u>prospetto</u>.</p> <p>Persiste quindi l'esigenza di acquisire le informazioni che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la commercializzazione di <u>OICR di terzi</u>, anche se oggetto di offerta al pubblico; ▪ la commercializzazione <u>di OICR propri non oggetto di offerta al pubblico</u>. <p>Peraltro l'acquisizione di "dati strutturati" mediante l'allegato in esame consente una maggiore incisività dell'attività di vigilanza sulla correttezza dei comportamenti della SGR nell'attività di commercializzazione degli OICR propri e/o di terzi. In particolare, laddove la commercializzazione abbia ad oggetto quote di fondi non oggetto di offerta</p>	<p>Si accoglie in parte la richiesta, specificando sia nel testo del Manuale Operativo che nel relativo allegato che la sezione "commercializzazione di OICR propri" non deve essere compilata per gli OICR la cui offerta è preceduta dalla pubblicazione di un prospetto.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		<p>quali, ad esempio, i fondi “speculativi” e/o “riservati” (veicoli di investimento tipici delle SGR immobiliari, di <i>private equity</i> e di <i>hedge fund</i>).</p> <p>In definitiva, l'allegato vuole completare il <i>set</i> informativo, già disponibile in Istituto, sull'operatività <u>complessiva</u> delle “Società” nell'attività di commercializzazione degli OICR propri e/o di terzi.</p>	

SCHEDA 14 – INFORMAZIONI CONCERNENTI I FONDI SPECULATIVI (<i>HEDGE FUND</i>), I FONDI COMUNI IMMOBILIARI E I FONDI CHIUSI MOBILIARI (<i>PRIVATE EQUITY</i>)
--

14.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	SGR
Tipologia di flusso	Dati Strutturati
Codici interessati	I.14.DS.q, I.14.DS.r, I.14.DS.s
Allegati interessati	II.20, II.21, II.22 (nuova numerazione II.21, II.22, II.23)

14.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Informazioni concernenti i fondi speculativi ¹ (<i>hedge funds</i>)	<u>Cfr. Allegato II.20</u>	Ad evento	Primo invio: entro 30 giorni dalla data in cui il regolamento di gestione è approvato ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 In caso di successive modifiche regolamentari o meno: entro 30 giorni, decorrenti dalla data di adozione delle relative delibere da parte degli organi competenti ovvero, qualora si tratti di modifiche soggette ad approvazione, dalla data in cui le modifiche stesse sono o si intendono approvate ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005
Informazioni concernenti i fondi immobiliari ²	<u>Cfr. Allegato II.21</u>	Ad evento	Primo invio: entro 30 giorni dalla data in cui il regolamento di gestione è approvato ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005

¹ Nel caso di società promotrice distinta dal gestore, tale obbligo compete alla società promotrice.

² Nel caso di società promotrice distinta dal gestore, tale obbligo compete alla società promotrice.

			In caso di successive modifiche regolamentari o meno: entro 30 giorni, decorrenti dalla data di adozione delle relative delibere da parte degli organi competenti ovvero, qualora si tratti di modifiche soggette ad approvazione, dalla data in cui le modifiche stesse sono o si intendono approvate ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005
Informazioni concernenti i fondi chiusi mobiliari ¹ (<i>private equity</i>)	<u>Cfr. Allegato II.22</u>	Ad evento	Primo invio: entro 30 giorni dalla data in cui il regolamento di gestione è approvato ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 In caso di successive modifiche regolamentari o meno: entro 30 giorni, decorrenti dalla data di adozione delle relative delibere da parte degli organi competenti ovvero, qualora si tratti di modifiche soggette ad approvazione, dalla data in cui le modifiche stesse sono o si intendono approvate ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005

¹ Nel caso di società promotrice distinta dal gestore, tale obbligo compete alla società promotrice.

ALLEGATO II.20 FONDI SPECULATIVI (HEDGE FUNDS)¹

Dati anagrafici SGR promotrice	Dati anagrafici SGR gestore (se diversa da SGR promotrice)	Codice ISIN al portatore dell'OICR	Denominazione OICR	Riservato (si/no)	Fondo di fondi (si/no)	Tipologia eventi straordinari ²	Data di efficacia (gg/mm/aaaa)

ALLEGATO II.21 FONDI COMUNI IMMOBILIARI

Denominazione fondo	
Codice Isin al portatore ³	
Dati anagrafici SGR promotrice	
Dati anagrafici SGR gestore (se diversa da SGR promotrice)	
CARATTERISTICHE DEL FONDO	

¹ Il presente allegato deve essere compilato solo in caso di fondi speculativi privi delle caratteristiche dei fondi di cui al successivo allegato II.21 (fondi immobiliari) e allegato II.22 (fondi di private equity).

² Opzione selezionabile tra: 1) liquidazione; 2) fusione; 3) attivazione side pocket; 4) sospensione temporanea del calcolo del NAV; 5) attivazione gates; 6) modifica periodicità sottoscrizione/rimborso quote; 7) altro (*da specificare*).

³ È ammessa l'indicazione del codice ISIN nominativo esclusivamente nel caso in cui al prodotto non sia stato attribuito un codice ISIN al portatore.

Retail (si/no)	Riservato (si/no)	Speculativo (si/no)	Offerta riservata a investitori qualificati (si/no)	Ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati (si/no)	a raccolta (si/no)	ad apporto	
						Privato (si/no)	Pubblico (si/no)
Rendimento obiettivo			annuale				
			a scadenza				
Settore/i di investimento previsti dal regolamento di gestione			Uffici (si/no)				
			Logistica (si/no)				
			Residenziale (si/no)				
			Industriale (si/no)				
			Commerciale (si/no)				
			Residenze sanitarie Assistenziali (si/no)				
			Turistico/Ricreativo (si/no)				
			Sviluppo/aree (si/no)				
			Altro (da specificare)				
Durata del fondo			Durata (anni)		Data scadenza (gg/mm/aaaa)		
Opzione emissioni successive (si/no)							
Esercizio opzione periodo di grazia			Data di inizio (gg/mm/aaaa)		Data di scadenza (gg/mm/aaaa)		

Eventi straordinari	Evento ¹	Ipotesi/circostanza prevista dal regolamento di gestione ²
Data di efficacia (gg/mm/aaaa)		

ALLEGATO II.22
FONDI COMUNI CHIUSI MOBILIARI (*PRIVATE EQUITY*)

Denominazione fondo	
Codice Isin al portatore ³	
Dati anagrafici SGR promotrice	
Dati anagrafici SGR gestore (se diversa da SGR promotrice)	

¹ Opzione selezionabile tra: 1) Esercizio opzione liquidazione anticipata; 2) fusione; 3) altro (*da specificare*).

² Riportare la relativa previsione del regolamento di gestione.

³ È ammessa l'indicazione del codice ISIN nominativo esclusivamente nel caso in cui al prodotto non sia stato attribuito un codice ISIN al portatore.

Advisor¹	
Advisor Persona fisica²	
Cognome	
Nome	
Qualifica professionale	
Codice fiscale	
Data inizio incarico	
Data fine incarico	
Advisor Persona giuridica³	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Sede legale	
Data inizio incarico	
Data fine incarico	

¹ Tale sezione dovrà essere compilata per gli advisor previsti dal regolamento di gestione o che comunque operano in modo continuativo in relazione al fondo oggetto di segnalazione.

² In caso di pluralità di advisor persona fisica le suddette informazioni dovranno essere replicate per ciascuno di essi.

³ In caso di pluralità di advisor persona giuridica le suddette informazioni dovranno essere replicate per ciascuno di essi.

CARATTERISTICHE DEL FONDO				
Retail (si/no)	Riservato (si/no)	Speculativo (si/no)	Offerta riservata a investitori qualificati (si/no)	Ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati (si/no)
Rendimento obiettivo	annuale			
	a scadenza			
Tipologia di intervento/i previsti dal regolamento di gestione	Buy out (si/no)			
	Expansion (si/no)			
	Venture capital (start up/early stage) (si/no)			
	Ristrutturazioni (replacement, turnaround, special situation) (si/no)			
	Altro (<i>da specificare</i>)			
Durata del fondo	Durata (anni)		Data scadenza (gg/mm/aaaa)	
Opzione emissioni successive (si/no)				
Esercizio opzione periodo di grazia	Data di inizio (gg/mm/aaaa)		Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	
Eventi straordinari	Evento ¹		Ipotesi/circostanza prevista dal regolamento di gestione ²	

¹ Opzione selezionabile tra: 1) Esercizio opzione liquidazione anticipata; 2) fusione; 3) altro (*da specificare*).

² Riportare la relativa previsione del regolamento di gestione.

Data di efficacia (gg/mm/aaaa)		

14.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
Tempistica di invio	<p>a) ASSOGESTIONI ha sottolineato l'opportunità di prevedere un periodo transitorio per l'invio delle informazioni previste nei regolamenti di gestione dei fondi già esistenti al momento dell'entrata in vigore del Manuale Operativo.</p> <p>b) E' stato evidenziato che anche nel caso del primo invio il regolamento del fondo può essere approvato in via generale da parte della Banca d'Italia. E' stato pertanto suggerito di riformulare il testo del Manuale Operativo nel seguente modo <i>“entro 30 giorni dalla data in cui il regolamento di gestione è o si intende approvato ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia”</i>.</p> <p>c) E' stato suggerito di rendere più chiaro il testo del Manuale Operativo concernente l'invio delle informazioni - contenute nella presente segnalazione - che non comportano una modifica regolamentare ma che derivano dall'applicazione di clausole già previste nel regolamento di gestione (ad esempio l'attivazione di <i>side pocket</i> nel caso di fondi speculativi). E' stato pertanto suggerito di riformulare il</p>	<p>Si condividono le osservazioni a), b) e c).</p>	<p>Si accoglie la precisazione a). Entro Ottobre 2010 dovranno essere segnalati i dati relativi a: 1) fondi già istituiti; 2) fondi il cui regolamento di gestione è o si intende approvato successivamente all'entrata in vigore della presente Delibera (cfr. tabella relativa al regime transitorio).</p> <p>Si accoglie la precisazione b) attraverso la riformulazione del testo del Manuale Operativo nel modo seguente: <i>“entro 30 giorni dalla data in cui il regolamento di gestione è o si intende approvato ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia”</i>.</p> <p>Si accoglie la precisazione c) attraverso la riformulazione del testo del Manuale Operativo nel modo seguente: <i>“in caso di successive modifiche regolamentari ovvero di applicazione di clausole regolamentari”</i>.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	testo del Manuale Operativo nel seguente modo “ <i>in caso di successive modifiche regolamentari ovvero di applicazione di clausole regolamentari</i> ”.		

SCHEDA 15 – INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI IMMOBILI E I DIRITTI REALI IMMOBILIARI PRESENTI NEL PORTAFOGLIO DEL FONDO IMMOBILIARE

15.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	SGR
--------------------------------------	-----

Tipologia di flusso	Dati Strutturati
----------------------------	------------------

Codici interessati	I.14.DS.t
---------------------------	-----------

Allegati interessati	II.23 (nuova numerazione II.24)
-----------------------------	---------------------------------

15.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Informazioni concernenti gli immobili e i diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio dei fondi immobiliari ¹	<u>Cfr. Allegato II.23</u>	<u>Semestrale</u>	Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la redazione del Rendiconto di gestione del fondo (codice precedente I.14.DP.o) e della Relazione semestrale (codice precedente I.14.DP.p)

ALLEGATO II.23	INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI IMMOBILI E I DIRITTI REALI IMMOBILIARI PRESENTI NEL PORTAFOGLIO DEL FONDO IMMOBILIARE
-----------------------	---

¹ Nel caso di società promotrice distinta dal gestore, tale obbligo compete alla società promotrice.

TAV 2 - GESTIONE DA PARTE DEL FONDO DI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

(Tavola da compilare esclusivamente per immobili e diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio del fondo alla data di riferimento)

Codice Isin al portatore fondo	Durata del fondo (anni)	Data di scadenza del fondo (gg/mm/aaaa)	Rendimento obiettivo del fondo		Codice immobile (1)	Destinazione d'uso prevalente (2)	Data di riferimento (gg/mm/aaaa)	Modalità di investimento utilizzata dal fondo (3)	Valore da Rendiconto/Relazione semestrale (€)	Canone complessivo maturato nell'ultimo anno (€)	Diritto reali detenuti dal fondo		Numero conduttori	Superficie commerciale (mq)	Superficie commerciale e sfitta (mq)	Valutazione rilasciata esperto indipendente (€)	Esperto indipendente (6)
			annuale (0,00 %)	a scadenza (0,00 %)							Diritti reali (4)	Quota di possesso (%) (5)					

(1) Per l'individuazione del "Codice immobile" si osservano le seguenti regole di compilazione: 1) individuare l'indirizzo dell'immobile oggetto di identificazione (esempio: Milano, Via Broletto, 7 - 20121); 2) inserire nel campo "Codice immobile" la stringa derivante dall'unione di: "Comune" + ";" + "Via/Corso....." + ";" + "numero civico" + ";" + "CAP". Nell'esempio considerato il "Codice immobile" è, pertanto **milano;viabroletto;7;20121**. La stringa va compilata esclusivamente con lettere minuscole e senza l'indicazione di alcuna abbreviazione e/o punteggiatura e/o spazi vuoti nella medesima (si riportano alcuni esempi di errata compilazione: "milano;v.broletto;720121", "MILANO;v.broletto;7;20121;"; "Milano;ViaBroletto;7;20121", "viabroletto;7;20121;milano", "20121 ; milano ; via ; broletto ; 7 ", ecc.).

(2) Opzione selezionabile tra: 1) Uffici; 2) Logistica; 3) Residenziale; 4) Industriale; 5) Commerciale; 6) Residenze Sanitarie Assistenziali; 7) Turistico/Ricreativo; 8) Sviluppo/aree; 9) Infrastrutture; 10) Altro (da specificare).

(3) Opzione selezionabile tra: 1) diretta, 2) indiretta tramite veicolo societario

(4) Opzione selezionabile tra: 1) proprietà; 2) usufrutto; 3) altro (da specificare).

(5) Indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

(6) Nel campo "Esperto indipendente" va indicato: 1) se Esperto indipendente "Persona giuridica" solamente il codice fiscale del medesimo; 2) se Esperto indipendente "Persona fisica" il codice fiscale del medesimo.

(segue) TAV 2 - GESTIONE DA PARTE DEL FONDO DI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

(Tavola da compilare esclusivamente per immobili e diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio del fondo alla data di riferimento)

Metodo di valutazione utilizzato dall'esperto indipendente (7)									Data/periodo di cessione previsto da business plan	Finanziamenti ipotecari/leasing finanziari								Eventuali osservazioni /altro
Metodo del confronto di mercato (si/no)	Metodo della capitalizzazione del reddito	Metodo dei flussi di cassa attualizzati (DCF)				Metodo del costo di ricostruzione (si/no)	Metodo della trasformazione (si/no)	Altro metodo (da specificare)		Tasso di interesse applicato					Garanzia ipotecaria (€)			
	Tasso di capitalizzazione (0,00 %)	Tasso di attualizzazione (0,00 %)	Numero anni	Tasso Cap Out (0,00 %)	Risk-out (0,00 %)					Se tasso fisso (0,00%)	Se tasso variabile							
											Parametro di riferimento (9)	Orizzonte di riferimento (10)	Spread (basis point)					

(7) Qualora per la valutazione del medesimo cespite la SGR abbia incaricato più esperti indipendenti occorre indicare i diversi valutatori nominati con i rispettivi metodi utilizzati. Qualora per la valutazione del medesimo cespite l'esperto indipendente abbia utilizzato più metodi di valutazione occorre indicare le informazioni richieste nella tabella per i diversi metodi utilizzati.

(8) Opzione selezionabile tra: 1) mutuo ipotecario; 2) leasing finanziario; 3) altro (da specificare).

(9) Opzione selezionabile tra: 1) euribor; 2) altro (da specificare).

(10) Opzione selezionabile tra: a) 1 mese; b) 3 mesi; c) 6 mesi; d) 12 mesi; e) altro (da specificare).

TAV 3 - CESSIONI DA PARTE DEL FONDO DI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

(Tavola da compilare esclusivamente per immobili e diritti reali immobiliari ceduti/apportati dal fondo nel periodo considerato alla data di riferimento)

Codice Isin al portatore fondo	Data di riferimento (gg/mm/aaaa)	Codice immobile (1)	Destinazione d'uso prevalente (2)	Data di cessione/apporto (gg/mm/aaaa)	Diritto reali ceduti dal fondo		Prezzo di cessione/apporto (€)	Soggetto acquirente/apportato appartenente al gruppo rilevante della SGR (si/no)	Superficie commerciale (mq)	Esperto indipendente (5)	Range/valore di congruità definito dall'esperto indipendente (€)	Giudizio di congruità rilasciato esperto indipendente (6)	Eventuali osservazioni /altro
					Diritti reali (3)	Quota di possesso ceduta (%) (4)							

(1) Per l'individuazione del "Codice immobile" si osservano le seguenti regole di compilazione: 1) individuare l'indirizzo dell'immobile oggetto di identificazione (esempio: Milano, Via Broletto, 7 – 20121); 2) inserire nel campo "Codice immobile" la stringa derivante dall'unione di: "Comune" + "; " + "Via/Corso....." + "; " + "numero civico" + "; " + "CAP". Nell'esempio considerato il "Codice immobile" è, pertanto **milano;viabroletto;7;20121**. La stringa va compilata esclusivamente con lettere minuscole e senza l'indicazione di alcuna abbreviazione e/o punteggiatura e/o spazi vuoti nella medesima (si riportano alcuni esempi di errata compilazione: "milano;v.broletto;720121", "MILANO;v.broletto;7;20121"; "Milano;ViaBroletto;7;20121", "viabroletto;7;20121;milano", "20121 ; milano ; via ; broletto ; 7 ", ecc.).

(2) Opzione selezionabile tra: 1) Uffici; 2) Logistica; 3) Residenziale; 4) Industriale; 5) Commerciale; 6) Residenze Sanitarie Assistenziali; 7) Turistico/Ricreativo; 8) Sviluppo/aree; 9) Infrastrutture; 10) Altro (da specificare).

(3) Opzione selezionabile tra: 1) proprietà; 2) usufrutto; 3) altro (da specificare).

(4) Indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

(5) Nel campo "Esperto indipendente" va indicato: 1) se Esperto indipendente "Persona giuridica" solamente il codice fiscale del medesimo; 2) se Esperto indipendente "Persona fisica" il codice fiscale del medesimo. Qualora per la valutazione del medesimo cespite la SGR abbia incaricato più esperti indipendenti occorre indicare i diversi valutatori nominati con i diversi giudizi rilasciati.

(6) Opzione selezionabile tra: 1) positivo, 2) negativo.

15.3 Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Regime transitorio e contenuto delle segnalazioni</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASSOGESTIONI ha sottolineato l'opportunità di prevedere un periodo transitorio per l'invio delle informazioni previste nell'allegato II.23. per consentire alle SGR di dotarsi degli applicativi informatici per l'invio dei dati. 2. E' stata evidenziata l'opportunità di prevedere dei valori "soglia" dei singoli cespiti oltre i quali scatterebbe l'obbligo di effettuare la comunicazione in oggetto. 3. E' stato proposto di eliminare nell'allegato II.23 alcune delle informazioni già contenute nell'allegato II.21. 4. E' stata evidenziata l'opportunità di eliminare il campo "Data/periodo di cessione previsto dal <i>business plan</i>" in quanto il campo in questione è soggetto ad aggiornamento nel tempo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Si condivide la richiesta 2) In generale non si condivide la proposta dell'Associazione per i seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le informazioni richieste non rappresentano un aggravio per l'operatività delle SGR in quanto tali dati sono già disponibili alle società e peraltro sono oggetto di <i>disclosure</i> tramite i diversi prospetti contabili; ▪ considerata la disponibilità delle informazioni richieste nei <i>database</i> informatici delle SGR la predisposizione di un'applicativo informatico per valori soglia ha il medesimo impatto operativo della predisposizione di un applicativo senza valori soglia; ▪ i valori "soglia" individuati dall'Associazione non tengono conto della eterogeneità della composizione dei fondi immobiliari. Inoltre, circoscrivere l'obbligo di invio al superamento dei valori soglia non consentirebbe una completa rappresentazione della composizione del portafoglio e potrebbe peraltro 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Si accoglie la proposta attraverso la previsione di un periodo transitorio per il primo invio (invio dei dati relativi agli ultimi 3 semestri entro ottobre 2010 - cfr. tabella relativa al regime transitorio). 2) Si conferma la necessità di acquisire le informazioni relativamente ai diversi cespiti detenuti dal fondo ad eccezione dei fondi c.d. "residenziali" per i quali è stato previsto un criterio di aggregazione dei dati. 3) Si accoglie la richiesta attraverso l'eliminazione nell'allegato II.23 delle informazioni già contenute nell'allegato II.21. 4) Si conferma la necessità di disporre dell'informazione relativa al campo "Data/periodo di cessione previsto dal <i>business plan</i>". 5) Si conferma la necessità di disporre dell'informazione relativa al campo "Tipologia di finanziamento".

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
	<p>5. E' stata sottolineata l'opportunità di eliminare il campo "Tipologia di finanziamento" in quanto i medesimi possono essere erogati e garantiti non solamente da singoli immobili ma anche da più immobili.</p> <p>6. Si chiede di eliminare il campo "range/valore di congruità definito dall'esperto indipendente" in quanto il medesimo non è sempre presente nelle relazioni rilasciate dall'esperto.</p>	<p>incentivare comportamenti volti all'aggiramento della presente segnalazione tramite la suddivisione di un unico <i>deal</i> in più operazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la predisposizione di tale allegato e quindi l'acquisizione in modalità "dati strutturati" consente una maggiore incisività dell'attività di vigilanza sulla correttezza dei comportamenti gestori delle SGR immobiliari. Ad oggi, infatti, le informazioni previste nell'allegato II.23 sono disponibili esclusivamente su formato cartaceo (tramite i diversi prospetti contabili e quindi non <i>user friendly</i>). <p>Tuttavia, con particolare riferimento ai fondi c.d. "residenziali" è stato introdotto un criterio di aggregazione delle segnalazioni su base geografica ("comune di appartenenza"); ciò al fine di circoscrivere il perimetro di riferimento dell'obbligo <i>de qua</i> stante l'elevata frammentazione del portafoglio.</p> <p>3) Si condivide la proposta.</p> <p>4) Non si condivide la proposta in quanto la scheda è stata strutturata per essere inviata su base semestrale ed esclusivamnete in occasione di tale invio è richiesta la comunicazione di eventuali aggiornamenti del campo "Data/periodo di cessione</p> 	<p>6) Si conferma la necessità di disporre dell'informazione relativa al campo "range/valore di congruità definito dall'esperto indipendente".</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
		<p>previsto dal <i>business plan</i>".</p> <p>5) Non si condivide la richiesta. Qualora il finanziamento abbia ad oggetto più cespiti e/o sia garantito dai medesimi tale informazione dovrà essere ripetuta per tutti i cespiti oggetto di ipoteca e precisata nell'apposito campo "osservazioni".</p> <p>6) Non si condivide la richiesta in quanto l'esperto indipendente per pervenire ad un giudizio di congruità positivo/negativo deve esplicitare il valore del cespite oggetto di cessione o quanto meno un <i>range</i> di riferimento . Sul punto appare opportuno ricordare che nel caso di vendita di beni immobili la valutazione di un esperto indipendente è obbligatoria ai sensi del Titolo V, Capitolo IV, Sezione II, Paragrafo 4 del Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005 (c.d. "giudizio di congruità").</p>	

SCHEDA 16 – INFORMAZIONI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO DEI FONDI CHIUSI MOBILIARI (PRIVATE EQUITY)
--

16.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	SGR
--------------------------------------	-----

Tipologia di flusso	Dati Strutturati
----------------------------	------------------

Codici interessati	I.14.DS.u
---------------------------	-----------

Allegati interessati	II.24 (nuova numerazione II.25)
-----------------------------	---------------------------------

16.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Informazioni concernenti la composizione di portafoglio dei fondi chiusi mobiliari ¹ (<i>private equity</i>)	<u>Cfr. Allegato II.24</u>	<u>Semestrale</u>	Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la redazione del Rendiconto di gestione del fondo (codice precedente I.14.DP.o) e della Relazione semestrale (codice precedente I.14.DP.p)

ALLEGATO II.24	INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO DEL FONDO COMUNE CHIUSO MOBILIARE (<i>PRIVATE EQUITY</i>)
-----------------------	---

Dati anagrafici SGR promotrice	
Dati anagrafici SGR gestore (se diversa da SGR promotrice)	
Codice Isin al portatore fondo	
Data di riferimento (gg/mm/aaaa)	

¹ Nel caso di società promotrice distinta dal gestore, tale obbligo compete alla società promotrice.

Società <i>target</i> ¹ - Titoli presenti nel portafoglio del fondo alla data di riferimento	
Denominazione sociale società <i>target</i>	
Codice fiscale	
Sede legale	
Capogruppo della società <i>target</i>	
Codice fiscale capogruppo della società <i>target</i>	
Tipologia d'intervento effettuata dal fondo	<i>Buy out (si/no)</i>
	<i>Expansion (si/no)</i>
	<i>Venture capital (start up/early stage) (si/no)</i>
	Ristrutturazioni (replacement, turnaround, special situation) <i>(si/no)</i>
	Altro <i>(da specificare)</i>

Codice Isin titolo al portatore ²	Tipologia di Titoli ³	Quantità	% del totale di titoli emessi	Valore nominale	Costo di acquisto	Valore alla data di riferimento

¹ Si precisa che la scheda presente deve essere compilata per ciascuna **società non quotata** presente nel portafoglio del fondo alla data di invio della segnalazione.

² È ammessa l'indicazione del codice ISIN nominativo esclusivamente nel caso in cui al prodotto non sia stato attribuito un codice ISIN al portatore.

³ Opzione selezionabile tra: 1) titoli di capitale con diritto di voto; 2) titoli di capitale senza diritto di voto; 3) obbligazioni; 4) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente; 5) obbligazioni cum warrant su azioni dello stesso emittente; 6) altri strumenti finanziari *(da specificare)*.

--	--	--	--	--	--	--

Società target - Acquisizioni avvenute nel periodo considerato alla data di riferimento		
1	Data acquisizione (gg/mm/aaaa)	
	Codice Isin titolo al portatore ¹	
	Tipologia di titolo acquisito ²	
	Prezzo di acquisto (€)	
	Quantità	
Società target - Cessioni avvenute nel periodo considerato alla data di riferimento		
1	Data di cessione (gg/mm/aaaa)	
	Codice Isin titolo al portatore ³	
	Tipologia di titolo ceduto ⁴	
	Prezzo di cessione (€)	
	Quantità	

¹ È ammessa l'indicazione del codice ISIN nominativo esclusivamente nel caso in cui al prodotto non sia stato attribuito un codice ISIN al portatore.

² Opzione selezionabile tra: 1) titoli di capitale con diritto di voto; 2) titoli di capitale senza diritto di voto; 3) obbligazioni; 4) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente; 5) obbligazioni cum warrant su azioni dello stesso emittente; 6) altri strumenti finanziari (da specificare).

³ È ammessa l'indicazione del codice ISIN nominativo esclusivamente nel caso in cui al prodotto non sia stato attribuito un codice ISIN al portatore.

⁴ Opzione selezionabile tra: 1) titoli di capitale con diritto di voto; 2) titoli di capitale senza diritto di voto; 3) obbligazioni; 4) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente; 5) obbligazioni cum warrant su azioni dello stesso emittente; 6) altri strumenti finanziari (da specificare).

16.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Regime transitorio e contenuto delle segnalazioni</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIFI ha sottolineato l'opportunità di prevedere un periodo transitorio per l'invio delle informazioni previste nell'allegato II.23. per consentire alle SGR di dotarsi degli applicativi informatici per l'invio dei dati. 2. E' stato proposto di eliminare l'allegato II.24 e di utilizzare la base informativa inviata alla Banca d'Italia e comunicata a Consob. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si condivide la richiesta 2. La proposta formulata dall'Associazione non appare condivisibile in quanto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le informazioni acquisite dalla Banca d'Italia non riguardano le società target detenute indirettamente tramite veicoli societari. ▪ le informazioni richieste non rappresentano un aggravio per l'operatività delle SGR in quanto tali dati sono già disponibili alle società e peraltro sono oggetto di <i>disclosure</i> tramite i diversi prospetti contabili; ▪ la predisposizione di tale allegato e quindi l'acquisizione in modalità "dati strutturati" consente una maggiore incisività dell'attività di vigilanza sulla correttezza dei comportamenti gestori delle SGR di <i>private equity</i>. Ad oggi, infatti, le informazioni previste nell'allegato II.24 sono disponibili 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si accoglie la precisazione attraverso la previsione di un periodo transitorio per il primo invio (invio dei dati relativi agli ultimi 3 semestri entro ottobre 2010 - cfr. tabella relativa al regime transitorio)). 2. Si conferma la necessità di mantenere l'obbligo di invio delle informazione relative alle società <i>target</i> detenute indirettamente tramite veicoli societari.

		esclusivamente su formato cartaceo (tramite i diversi prospetti contabili e quindi non <i>user friendly</i>).	
--	--	--	--

SCHEDA 17 COMUNICAZIONI DI INIZIO, INTERRUZIONE E RIAVVIO DELLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI E ATTIVITÀ DA PARTE DELLE SGR, SICAV E SGA

17.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	SGR, SICAV, SGA con o senza stabilimento di succursale in Italia
Tipologia di flusso	Dati Strutturati
Codici interessati	I.14.DS.m; I.15.DS.h; I.16.DS.h; I.17.DS.c
Allegati interessati	II.25 (nuova numerazione II.26)

16.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Comunicazioni di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi e attività	<u>Cfr. Allegato II.25</u>	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi e attività

ALLEGATO II.25	SERVIZI E ATTIVITÀ ESERCITATE DA SOCIETÀ DI GESTIONE E SICAV
-----------------------	---

Ragione sociale			
Dati anagrafici soggetto segnalante			
Gestione collettiva	Data di inizio (dd/mm/yyyy)	Data di interruzione (dd/mm/yyyy)	Data di riavvio (dd/mm/yyyy)
Gestione di portafogli	Data di inizio (dd/mm/yyyy)	Data di interruzione (dd/mm/yyyy)	Data di riavvio (dd/mm/yyyy)
Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari	Data di inizio (dd/mm/yyyy)	Data di interruzione (dd/mm/yyyy)	Data di riavvio (dd/mm/yyyy)

Commercializzazione di OICR	Data di inizio (dd/mm/yyyy)	Data di interruzione (dd/mm/yyyy)	Data di riavvio (dd/mm/yyyy)
Fondi pensione	Data di inizio (dd/mm/yyyy)	Data di interruzione (dd/mm/yyyy)	Data di riavvio (dd/mm/yyyy)

17.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazioni	Esito
<i>Fondi pensione</i>	Con riferimento al campo “fondi pensione” ASSOGESTIONI ha sottolineato l’opportunità di chiarire l’oggetto della comunicazione. In particolare, è stato chiesto di precisare se con il campo “fondi pensione” si intende mappare l’operatività relativa ai fondi istituiti (fondi pensione aperti) e/o relativa ai fondi pensione gestiti (fondi pensione negoziali e fondi pensione c.d. “preesistenti”).	Nell’allegato II.25 campo “fondi pensione” andrà segnalata l’operatività svolta dall’SGR nel suo complesso e quindi sia con riferimento ai fondi pensione istituiti (fondi pensione aperti) sia con riferimento ai fondi pensione gestiti (fondi pensione negoziali e fondi pensione c.d. “preesistenti”).	Si accoglie la proposta precisando il contenuto dell’allegato II.25.

SCHEDA 18 – COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO E REGOLAMENTI DI GESTIONE
--

18.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	SIM, SGR, SICAV
Tipologia di flusso	Documentazione ad Evento
Codici interessati	I.1.DE.a; I.14.DE.a; I.14.DE.h; I.15.DE.a
Allegati interessati	N.A.

18.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Copia dell'atto costitutivo e dello statuto	N.A.	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data di iscrizione della SGR all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 58/98
Regolamenti di gestione dei fondi e successive versioni modificate ¹	Schema previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005	Ad evento	Entro 30 giorni dalla data in cui i regolamenti sono o si intendono approvati ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005

¹ Nel caso di società promotrice distinta dal gestore, tale obbligo compete alla società promotrice.

18.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
<i>Presupposti per l'invio</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per la trasmissione dell'atto costitutivo e dello statuto ASSOGESTIONI richiede di confermare che l'obbligo si riferisce solo alle Società di nuova istituzione. 2. Per il regolamento di gestione dei fondi si richiede di specificare se il riferimento allo schema previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 è da intendersi al "regolamento semplificato" e, in tal caso, si suggerisce di eliminare tale riferimento al fine di comprendere anche il caso in cui il regolamento del fondo non sia redatto in conformità al suddetto schema. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si conferma quanto richiesto, cioè che l'obbligo in oggetto si riferisce solo alle SGR di nuova costituzione, come del resto dovrebbe evincersi dalla dicitura relativa al termine di invio ("Entro 30 giorni dalla data di iscrizione della SGR all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 58/98"). 2. Si condivide l'osservazione formulata eliminando il rinvio allo schema citato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'obbligo in parola si riferisce solo alle società di nuova istituzione. 2. Il riferimento allo schema previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 è stato eliminato.

SCHEDA 19 – OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE¹ E DELLE SICAV ESTERE² IN RELAZIONE ALL’OFFERTA IN ITALIA DI QUOTE O AZIONI DI OICR ESTERI ARMONIZZATI E NON ARMONIZZATI³

19.1 - Area di interesse

Soggetti vigilati interessati	SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE E SICAV ESTERE
Tipologia di flusso	Documentazione Periodica Dati Strutturati
Codici interessati	I.18.DP.a, I.18.DS.a
Allegati interessati	II.26 (nuova numerazione II.27)

¹ Per “Società di gestione estera” si intende la società con sede legale e direzione generale in uno Stato diverso dall'Italia, autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

² Per “SICAV estera” si intende l’OICR avente forma societaria con sede legale e direzione generale in uno Stato diverso dall'Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico del proprio capitale.

³ Le SICAV estere comunicano le informazioni previste nella presente sezione in relazione all’offerta in Italia delle proprie azioni.

19.2 - Versione sottoposta a consultazione

Descrizione	Schema tipo	Frequenza invio	Termine invio
Elenco dei documenti e delle informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza di cui agli artt. 22 e 28 del Regolamento in materia di Emittenti	N.A.	Semestrale	Entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare
Elenco dei collocatori	<u>Cfr. Allegato II.26</u>	Ad evento	Primo invio: entro 30 giorni dall'avvio dell'offerta in Italia In caso di variazioni: entro 30 giorni dall'intervenuta variazione

ALLEGATO II.26 | ELENCO DEI COLLOCATORI¹

Dati anagrafici soggetto segnalante								
Cod. ISIN al portatore OICR ²								
Denominazione soggetto collocatore	Codice fiscale soggetto collocatore	Avvio collocamento (dd/mm/yyyy)	Interruzione collocamento (dd/mm/yyyy)	Canali			Eventi straordinari	
				In sede (si/no)	Fuori sede (si/no)	A distanza (si/no)	Tipologia ³	Data di efficacia

¹ L'elenco dei collocatori dovrà essere segnalato per ciascun codice ISIN degli OICR offerti in Italia.

² È ammessa l'indicazione del codice ISIN nominativo esclusivamente nel caso in cui al prodotto non sia stato attribuito un codice ISIN al portatore.

³ Opzione selezionabile tra: 1) liquidazione; 2) fusione; 3) altro (*da specificare*).

19.3 - Osservazioni pervenute e relative valutazioni

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
<i>Tempistica e modalità di inoltrò</i>	<p>1. ASSOGESTIONI in relazione alla trasmissione dell'“elenco dei documenti e delle informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza” ha richiesto di fornire specificazioni in merito alla tempistica di invio (in particolare, se tale previsione comporti l'obbligo di fornire l'elenco in occasione dell'inizio della commercializzazione in Italia e se il medesimo vada inviato nei soli semestri in cui subisca modificazioni).</p> <p>2. La medesima Associazione in riferimento alla comunicazione dell'elenco dei collocatori ha proposto la <i>“trasmissione di un file equivalente o a quello richiesto ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, Titolo VI, capitolo V o a quello predisposto ai sensi</i></p>	<p>1. In riferimento a quanto osservato si precisa che l'elenco delle informazioni pubblicate nel Paese d'origine dovrà essere trasmesso alla Consob <u>solo per gli OICR commercializzati</u> in Italia, in occasione dell'avvio della commercializzazione e per tutto il periodo in cui i medesimi sono commercializzati in Italia.</p> <p>La <u>tempistica di trasmissione</u> dovrà essere su base semestrale ed oggetto della medesima dovrà essere l'elenco delle comunicazioni rese pubbliche nel Paese d'origine nel semestre <u>precedente</u>. Nel caso in cui durante un semestre non sia stata pubblicata alcuna documentazione nel Paese d'origine, si dovrà, comunque, comunicare alla <u>Consob tale circostanza</u> al fine di assicurare la continuità nelle comunicazioni.</p> <p>2. Le informazioni richieste non rappresentano un aggravio per l'operatività delle SGR in quanto tali dati sono già disponibili alle società e peraltro sono oggetto di <i>disclosure</i> tramite i diversi prospetti contabili.</p>	<p>In merito alle osservazioni di cui ai punti 1 e 2 si conferma il testo del documento sottoposto alla consultazione di giugno 2009 e si accetta la proposta relativa alla modalità di trasmissione delle informazioni richieste.</p>

	Osservazioni pervenute	Valutazione delle osservazioni	Esito
	<p>dell'allegato IH del Regolamento Emittenti". Ciò in quanto il set informativo richiesto risulta piuttosto oneroso e l'unica modalità di invio prevista è la compilazione manuale del form- web.</p>	<p>Peraltro la predisposizione di tale allegato e quindi l'acquisizione in modalità "dati strutturati" consente una maggiore incisività dell'attività di vigilanza sulla correttezza dei comportamenti gestori delle società. Ad oggi, infatti, le informazioni previste nell'allegato II.26 sono disponibili esclusivamente su formato cartaceo (tramite i diversi prospetti contabili e quindi non <i>user friendly</i>). Al fine agevolare l'inoltro di tali informazioni si ritiene opportuno accettare la proposta relativa alla modalità di trasmissione delle informazioni richieste (<i>up-load</i>, anziché compilazione del form-web).</p>	